SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 140

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 dicembre 2004 al 19 gennaio 2005)

INDICE

ACCIARINI, ZANCAN: sull'attivazione di scuole dell'infanzia in provincia di Torino (4-07266) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 8123

BATTAFARANO: sulla rivalutazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e invalidi del lavoro (4-03733) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 8125

sui danni all'agricoltura in provincia di Taranto causati dal maltempo (4-07161) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8126

sull'erogazione dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto (4-07484) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 8126

BEVILACQUA: sulla redazione dei verbali dei processi penali (4-02606) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia)* 8128

BONFIETTI: sull'estradizione dalla Spagna di un terrorista (4-02972) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 8131

BONGIORNO: sull'ufficio di sorveglianza di Trapani (4-06099) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 8132

BRIGNONE: sulla messa a norma degli edifici scolastici (4-07171) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8134

sulla messa a norma degli edifici scolastici (4-07508) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 8134

BRUNALE: sull'istituzione di una sezione della scuola dell'infanzia nel comune di Ponsacco (4-07340) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8135

BRUTTI Massimo: sulla R.S.I. Italia (4-06578) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 8136

CARRARA: sull'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Caserta (4-06405) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 8138

CICCANTI: sul divieto di circolazione degli autotreni sulla strada statale n. 16 (4-05063) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 8140

sull'erogazione dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto (4-05785) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 8127

sul Consorzio di bonifica del Tronto (4-07033) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 8144

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

COSTA: sui docenti di sostegno precari (4-07314) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 8147

sulla crisi dell'agricoltura pugliese (4-07517) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8148

CUTRUFO: sul servizio di telesoccorso (4-06662) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 8149

sulla trasmissione di un'intervista ad un *serial killer* durante un programma della RAI (4-06667) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 8152

DATO: sulla società Mondello spa (4-02245) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 8154

DELOGU: sull'incidente verificatosi durante un volo della compagnia aerea AirOne (4-05869) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8156

DE PAOLI: sulla variante alla strada statale n. 11 (4-05461) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8157

su un caso di dispensa dal servizio militare (4-07553) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 8158

DE PETRIS: sulle analisi relative alle acque minerali (4-06091) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 8159

sull'importazione di farine di soia (4-06829) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 8161

FABRIS: sui quadricicli leggeri (4-05701) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8165

sul conseguimento del certificato di idoneità alla guide dei ciclomotori (4-06709) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8166

sugli esami per il conseguimento della patente di guida (4-07396) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 8168

FLORINO: sulla gestione del comune di Marano di Napoli (4-02828) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 8171

sulla società Elsag (4-06768) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 8174

FORMISANO: sulla società Soprodimec (4-06260) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) *Pag.* 8178

GAGLIONE: sulla crisi del settore olivicolo in Puglia (4-07817) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8181

GUASTI: sulla situazione di incompatibilità ambientale riguardante un'insegnante di Parma (4-02417) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8182

GUBERT: sulle procedure d'infrazione relative alla proroga della concessione all'Autostrada del Brennero spa (4-07555) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 8184

IOVENE: sulla società C. Gavazzi Idross di Catanzaro (4-07261) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 8186

sul provvedimento di trasferimento riguardante una dipendente del Ministero dell'istruzione (4-07276) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8187

LONGHI: sulla presenza di opere di epoca fascista in un ufficio pubblico (4-05242) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) 8191

MALABARBA: sulla Ferrania spa (4-06053) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 8193

sul decesso di un maresciallo dell'Aeronautica (4-07289) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 8195

MANIERI: sul conseguimento del titolo di specializzazione per i docenti di sostegno (4-07318) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8196

MANZIONE: sul fenomeno delle assunzioni fittizie in agricoltura (4-04927) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 8198

sulla situazione della giustizia a Cava de' Tirreni (4-06644) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 8201

MARINO ed altri: sulla Molisana Industrie Alimentari spa (4-06911) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 8203

sulla gestione del comune di Marano di Napoli (4-07142) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 8172

sulla gestione del comune di Marano di Napoli (4-07149) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 8173

MINARDO: sul tribunale di Ragusa (4-03541) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 8206

sul servizio 118 in provincia di Ragusa (4-06938) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 8208

sul fenomeno della Blue tongue (4-07724) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8209

MUZIO ed altri: sulla scuola dell'infanzia in Piemonte (4-07358) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8123

NIEDDU: sul sistema postale in provincia di Nuoro (4-07296) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 8212

RIGONI: sulla situazione della giustizia in provincia di Massa (4-06997) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 8214

RIPAMONTI ed altri: sulla Elsag Banklab spa (4-06735) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 8176

sull'UNIRE (4-07106) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) *Pag.* 8219

SALERNO: sul carcere di Cuneo (4-02488) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 8223

SPECCHIA: sul costo del latte in polvere (4-07554) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 8225

sulla crisi del settore olivicolo in Puglia (4-07831) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8227

STANISCI: sui danni all'agricoltura in provincia di Brindisi causati dal maltempo (4-07160) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8229

TURRONI: sull'utilizzo di reti da posta a spadara (4-07247) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 8231

ZANDA: sui diritti televisivi delle Olimpiadi invernali del 2010 (4-06965) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 8233

ZANOLETTI: sulla nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (4-07807) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 8234

ACCIARINI, ZANCAN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in provincia di Torino il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha negato le risorse necessarie per attivare 70 nuove sezioni di scuola dell'infanzia, 41 delle quali richieste nel capoluogo;

in tal modo ad oltre 2000 bambini viene precluso il diritto alla formazione e alle rispettive famiglie viene imposta forzosamente una riorganizzazione della vita quotidiana;

ciò avviene nonostante le amministrazioni comunali nel corso del 2003-2004 abbiano investito ingenti risorse per adeguare le strutture edilizie necessarie ad ospitare l'accresciuta utenza;

si è pertanto determinata l'incresciosa circostanza di una realtà provinciale che dispone di locali scolastici inutilizzati a fronte di un'utenza insoddisfatta a causa delle inadempienze ministeriali nell'assegnazione degli organici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda effettuare interventi di urgenza per evitare che sia vanificato il diritto delle famiglie ad avere la scuola dell'infanzia per i propri figli.

(4-07266)

(21 settembre 2004)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che secondo recenti, documentate notizie di stampa circa 2.000 bambini piemontesi non trovano posto, per l'anno scolastico 2004-2005, nelle strutture pubbliche della scuola dell'infanzia;

che tale situazione è determinata anzitutto dal fatto che a tutt'oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha autorizzato l'attivazione di numerose sezioni di scuola materna;

che le richieste e le sollecitazioni delle istituzioni scolastiche e delle locali amministrazioni pubbliche in tal senso sono di 70 sezioni nella sola provincia di Torino;

che molti amministratori locali della Regione (fra gli altri il Vice Presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino, i sindaci di Torino, Airasca, Beinasco, Brandizzo, Bruino, Castellamonte, Castiglione, Chieri, Chivasso, Collegno, Cuorgnè, Favria, Forno C.se, Gassino, Ivrea, Lanzo, Leinì, Moncalieri, Pinerolo, Poirino, Sant'Antonino di Susa, San Maurizio,

Settimo e Volvera) hanno rivolto un appello ai parlamentari piemontesi affinché si facciano carico, per quanto di loro competenza, del problema;

che si tratta di una situazione intollerabile in quanto si privano 2.000 bambini del fondamentale diritto ad accedere alla scuola dell'infanzia e si mettono in difficoltà moltissime famiglie;

che in altre regioni italiane esiste una situazione simile a quella del Piemonte;

che il diritto alla scuola dell'infanzia deve essere assicurato a tutti,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di garantire a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età l'accesso alla scuola pubblica dell'infanzia.

(4-07358)

(30 settembre 2004)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto riguardanti la mancata attivazione di numerose sezioni della scuola dell'infanzia nella Regione Piemonte.

Si ricorda che la legge n. 53 del 28 marzo 2003 prevede la generalizzazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia.

Per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 possono iscriversi alla scuola dell'infanzia, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile.

Al fine di dare immediata applicazione alla norma già dall'anno scolastico 2003-2004 si è provveduto a consolidare i posti relativi alla scuola dell'infanzia incrementando la dotazione organica di oltre 780 unità rispetto a quella fissata per l'anno scolastico 2001-2002 (da 79.153 unità dell'anno 2001-2002 a 79.940 unità dell'anno 2004-2005) di cui 103 al Piemonte. Ciò ha consentito di incrementare di 26.000 unità a livello nazionale il numero dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia anche se la stessa non riveste carattere di obbligatorietà.

Al fine di soddisfare le crescenti domande delle famiglie, in data 3 novembre 2004, si è proceduto, inoltre, ad assegnare «in organico di fatto» ulteriori 408 posti su tutto il territorio nazionale, di cui 56 all'Ufficio scolastico regionale del Piemonte.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Compete poi al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procedere, secondo il fabbisogno del rispettivo territorio, alla utilizzazione dei posti assegnati alla Regione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(20 dicembre 2004)

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 38/2000 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio di ogni anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e invalidi del lavoro è rivalutata sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

pertanto gli aventi diritto attendono la rivalutazione della rendita da sette mesi,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale ritardo e se il Governo non intenda predisporre con largo anticipo la procedura in modo che la rivalutazione della rendita sia pagata puntualmente il 1° luglio di ogni anno, come da decreto legislativo n. 38/2000.

(4-03733)

(28 gennaio 2003)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione suindicata, si fa presente che i decreti interministeriali di rivalutazione delle prestazioni economiche dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 38/2000, per gli anni precedenti sono stati già emanati, mentre quelli attuali sono in corso di pubblicazione.

Sembra opportuno rappresentare la particolare complessità delle procedure per l'acquisizione dei dati relativi all'incremento delle retribuzioni negli anni interessati e al calcolo inerente al riassorbimento degli incrementi annuali determinati dal costo della vita. Infatti, il ritardo nella emanazione degli stessi è da attribuirsi, in massima parte, ai tempi lunghi richiesti dall'*iter* procedurale indicato nella norma suddetta.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(28 dicembre 2004)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che nel corso del 2004, e ancora negli ultimi giorni, il territorio della provincia di Taranto è stato colpito da piogge persistenti;

che il maltempo ha procurato ingenti danni a numerose aziende;

che si rende pertanto necessario da parte del Governo dichiarare lo stato di calamità naturale, in particolare per le località di Grottaglie, Palagianello, Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla situazione sopra descritta;

se non si ritenga di intervenire:

per accelerare la liquidazione dei rimborsi per le precedenti calamità naturali;

per garantire le agevolazioni del credito agrario;

per dilazionare i contributi previdenziali per le aziende agricole che hanno accusato danni;

per riconoscere i contributi previdenziali figurativi ai lavoratori stagionali rimasti senza occupazione.

(4-07161)

(28 luglio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto, si rappresenta che per gli eventi avversi verificatisi tra giugno e luglio 2004 in provincia di Taranto è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del 3 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(30 dicembre 2004)

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la Direzione centrale prestazioni dell'Inail, con nota n. 2074-*bis* del 12 gennaio 2004, ha disposto la riattivazione delle funzioni istruttorie e certificative nei riguardi dei lavoratori che abbiano sicuramente presentato all'INAIL entro il 2 ottobre 2003 la domanda per ottenere il certificato di esposizione all'amianto;

che tale prescrizione stride con la *ratio* della norma (art. 47, legge n. 326/2003 e art. 3, comma 132, della legge finanziaria 2004), che invece si basa sul possesso, alla medesima data del 2 ottobre 2003, dei requisiti oggettivi per accedere ai benefici previdenziali,

si chiede di sapere:

se non intenda il Ministro in indirizzo chiarire questo aspetto nel decreto interministeriale attuativo dell'articolo 47, di prossima emanazione;

se non intenda altresì provvedere con urgenza all'emanazione del decreto attuativo.

(4-07484)

(14 ottobre 2004)

CICCANTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che con l'art. 47 del decreto-legge n. 269/2003 – così come convertito con legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25.11.2003 – sono state introdotte nuove norme che hanno disciplinato l'erogazione dei benefici previdenziali a favore di lavoratori esposti ai rischi di esposizione dell'amianto;

che la locuzione contenuta nel richiamato art. 47, «(....) che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico (....)», apre a più di una interpretazione, nel senso che la «maturazione» del diritto di che trattasi è riferibile sia al suo dinamico perfezionamento procedurale che alla cristallizzazione dello *status* del lavoratore al momento in cui attiva il riconoscimento del proprio diritto;

che – ad avviso dell'interrogante – stante alla applicazione razionale della citata norma, si dovrebbe applicare la normativa previgente (quindi coefficiente moltiplicatore del periodo di esposizione 1,5 ed accesso anticipato al pensionamento) a tutti quei dipendenti che, precedentemente al 1°.10.2003, abbiano già fatto richiesta, alle competenti sedi INAIL, del beneficio previsto e si trovino nelle condizioni di accedere al trattamento pensionistico, in quanto dichiarati esposti all'amianto dall'ufficio competente (INAIL o giudice);

che, pertanto, si ritiene debba rimanere impregiudicato il diritto di coloro per i quali, alla data del 1°.10.2003, la somma dei propri contributi assicurativi e quelli della «legge amianto» (art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992) permetterebbe l'immediato accesso al trattamento pensionistico;

che si rende necessario ricomprendere, tra i beneficiari della norma, tutti quei dipendenti i quali, pur avendo inoltrato domanda amministrativa prima del 1°.10.2003, siano ancora in attesa di una risposta da parte dell'INAIL o dell'esito della controversia instaurata dinanzi al giudice del lavoro;

che occorre eliminare ogni dubbio interpretativo sulla norma su cui si verte, in ragione degli effetti sociali ed occupazionali che ne conseguono,

si chiede di sapere se la locuzione «(....) che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento

pensionistico (....) » debba intendersi – così come l'intende l'interrogante – come la inclusione, tra i beneficiari, di tutti quei dipendenti i quali, pur avendo inoltrato domanda amministrativa prima del 1°.10.2003, siano ancora in attesa di risposta da parte degli uffici competenti, ovvero siano in attesa di una sentenza da parte dell'Autorità giudiziaria adita.

(4-05785)

(11 dicembre 2003)

RISPOSTA. (*) – Il decreto di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004.

In tale decreto si individuano i soggetti destinatari dei benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, si determinano il beneficio pensionistico ed i criteri di accertamento e si stabilisce la procedura per l'accertamento ed il riconoscimento dello stesso.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(28 dicembre 2004)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'articolo 135 del codice di procedura penale e gli articoli 50 e 51 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice prevedono la stenotipia o altro strumento meccanico per la redazione del verbale in seno ai processi penali;

che lo strumento meccanico adoperato negli Uffici giudiziari è la fonotrascrizione;

che, in particolare, dalla lettura dell'articolo 135, secondo comma, del codice di procedura penale e dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione di tale codice, si evince chiaramente che l'utilizzazione di personale tecnico esterno all'Amministrazione rappresenta un'ipotesi residuale, ossia da compiere solamente in mancanza di personale interno che sappia adoperare l'apparecchiatura atta allo scopo prima indicato;

che la indicata strumentazione è di facile utilizzazione;

che dal 1996 sono in servizio, in forma precaria, quasi 2.000 unità di personale presso l'Amministrazione giudiziaria;

che il 31 dicembre 2002 scade il contratto a tempo determinato di 1.824 unità in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria dal 1996,

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

l'interrogante chiede di sapere:

la ragione per la quale si continui ad utilizzare personale esterno all'Amministrazione giudiziaria, rivolgendosi a società private;

quale sia il costo affrontato dall'Amministrazione giudiziaria per il pagamento del servizio appaltato a società private;

quale sia la retribuzione riconosciuta al personale in servizio di queste società private;

quale tipologia di contratto di assunzione sussista fra le società e il personale impiegato per la fonotrascrizione;

le ragioni per le quali il Ministero della giustizia continui ad appaltare il servizio di fonotrascrizione a società private, servizio delicato in quanto si inserisce all'interno del processo penale e che necessiterebbe di personale interno, più controllabile e sottoponibile al potere gerarchico;

per quali ragioni, infine, le 1.824 unità di personale citate non siano inserite definitivamente nella compagine amministrativa.

(4-02606)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. – Deve evidenziarsi che il codice di procedura penale, all'articolo 135, prevede che il servizio della redazione dei verbali di udienza penale a mezzo di stenotipia sia svolto dal personale ausiliario in servizio presso l'Ufficio Giudiziario o, in mancanza di specifiche cognizioni tecniche di quest'ultimo, da personale estraneo all'Amministrazione.

Di fatto tale servizio è svolto regolarmente da personale estraneo, poiché presso questa Amministrazione non è prevista una figura professionale specifica per l'espletamento di un servizio che comporta effettivamente delle conoscenze tecniche particolari.

Attualmente il servizio della stenotipia ha un costo per l'Amministrazione di circa 30.000.000,00 di euro all'anno.

I relativi contratti, inoltre, presentano una diversità notevole l'uno dall'altro causata dal fatto che gli stessi sono stipulati in sede decentrata. Tale disomogeneità comporta anche una diversità di costi in considerazione delle diverse esigenze locali e della diversità di prezzi nei vari territori e in considerazione del fatto che, come evidenziato, la legge riconosce ai capi degli uffici interessati la completa responsabilità della scelta dell'operatore.

Il fine di ridurre il ricorso al personale estraneo all'Amministrazione potrebbe essere raggiunto istituendo un ruolo tecnico specifico per l'espletamento del servizio in questione.

Nell'anno 2003 si è registrato un notevole incremento della spesa relativa al servizio di documentazione degli atti processuali *ex* articolo 51 della disposizione del codice di procedura penale. Ciò ha indotto la competente Direzione generale, al fine di poter sopperire quantomeno alle emergenze evidenziate da taluni Uffici giudiziari più importanti, a richiedere una variazione di bilancio, tesa ad incrementare il fondo del capitolo relativo alla predetta spesa.

Si fa presente che la legge di bilancio per l'anno 2004 ha incrementato il capitolo 1461, sul quale gravano le spese per le esigenze della trascrizione degli atti, rispetto al 2003 di circa 17.000.000,00 di euro.

Al fine di razionalizzare la spesa la medesima Direzione generale ha effettuato una doppia rilevazione, sia diretta che attraverso le Associazioni più rappresentative delle società di settore, sulla tipologia dei servizi, il numero di pagine prodotte ed i costi unitari.

Tale rilevazione ha fatto emergere, in modo particolare, significative diversità sul territorio nazionale, sia nei costi unitari che nell'applicazione del cosiddetto «diritto di chiamata»

In relazione a quanto sopra, al fine di omogeneizzare la tipologia dei servizi, ridurre le differenze dei prezzi unitari e contenere quelli più elevati, è stata predisposta tutta la documentazione necessaria, attualmente in corso di perfezionamento, per lo svolgimento di licitazioni private, precedute da indagini di mercato. In particolare è stato redatto uno schema di contratto tipo, attualmente all'esame delle Associazioni di settore, uno schema di lettera di invito e le istruzioni per la personalizzazione della documentazione di gara individuando, in particolare, i massimali di prezzo da porre a base d'asta.

Nel contempo è all'esame dell'Ufficio legislativo dell'Amministrazione centrale la modifica dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale che, se accolta, consentirà ai Capi degli Uffici giudiziari di stipulare contratti per un periodo di almeno di due anni, in sostituzione dell'attuale periodo di tre mesi rinnovabili al massimo per un anno.

Si ritiene che l'introduzione di tali nuovi contratti, nonché dei massimali a base d'asta più omogenei, ancorché ancora differenziati geograficamente, possa contribuire in modo sostanziale al contenimento della spesa e, contemporaneamente, al miglioramento del servizio.

Per quanto riguarda, infine il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a),* della legge 18 agosto 2000, n. 242, già prorogato ai sensi dell'articolo 34 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), in servizio presso l'Amministrazione centrale e gli Uffici giudiziari, si rappresenta che, allo stato, a seguito di rinunce o cessazioni, è attualmente composto da 1611 unità, per le quali, con provvedimento del direttore generale 2 marzo 2004, vistato dall'Ufficio centrale di bilancio il 16 marzo 2004, è stata disposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), la proroga al 31 dicembre 2004 della predetta assunzione a tempo determinato. Peraltro nel disegno di legge della finanziaria per il prossimo anno è contenuta una proroga dei citati contratti di lavoro sino a dicembre 2005; ciò consentirà di esaminare con maggiore ponderazione le soluzioni prospettabili per un inserimento a tempo indeterminato di questi lavoratori.

Questa Amministrazione ha già dato supporto al Dipartimento della Funzione pubblica nell'anno 2003, mettendo a disposizione dello stesso tutte le informazioni richieste sul personale in servizio a tempo determi-

nato, e sta regolarmente partecipando ad un gruppo di lavoro attivato nel corrente anno.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(30 dicembre 2004)

BONFIETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Considerato:

il ruolo di primo piano che Pasquale Belsito ha rivestito e riveste nella galassia terroristica della destra eversiva;

che nelle agenzie del 17 settembre 2002 si leggeva: «Secondo quanto si apprende in Via Arenula, le autorità spagnole hanno infatti concesso l'estradizione nel nostro Paese del militante dei Nar»;

che a questa notizia non ha fatto seguito la notizia dell'avvenuto trasferimento in Italia,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità la notizia diffusa dal Ministero della giustizia;

quale impegno stia profondendo il Ministero per rendere effettiva l'estradizione già concessa dalla Spagna.

(4-02972)

(24 settembre 2002)

RISPOSTA. – In data 31 luglio 2001 è stata presentata dalla competente autorità giudiziaria al Governo spagnolo domanda di estradizione nei confronti di Belsito Pasquale.

L'estradizione è stata richiesta per l'esecuzione di cinque sentenze di condanna, alla pena dell'ergastolo, a seguito del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, in particolare:

1. sentenza 21/11/1986 emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Roma, con la quale è stato riconosciuto colpevole dei reati di associazione sovversiva, banda armata (denominata «terza Posizione»), rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi da sparo comuni e da guerra, lesioni personali aggravate, fatti commessi in Roma e in altre località tra il marzo 1979 e il dicembre 1980;

2. sentenza 17/06/1988 emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Roma con la quale è stato riconosciuto colpevole della commissione dei reati di costituzione e di direzione di banda armata, di attentato alla vita ed alla incolumità delle persone per finalità di eversione (attentato Capobianco ed attentato Radici), di detenzione e porto abusivo di armi, di ricettazione, di lesioni personali aggravate, fatti commessi in Roma ed in altri luoghi fino all'agosto 1982;

3. sentenza 23/06/1988 della Corte di Assise di Appello di Roma con la quale fu riconosciuto colpevole dei delitti di attentato per finalità di terrorismo ed eversione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco;

4. sentenza 05/11/1987 della Corte di Assise di Appello di Milano con la quale fu riconosciuto colpevole della commissione dei reati di furto aggravato, detenzione e porto abusivo di armi, rapina aggravata, ricettazione, omicidio tentato, omicidio (guardie giurate Carloni Erminio e Lombardi Bruno). Il Belsito è stato condannato alla pena dell'ergastolo, a seguito del riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Venezia in data 17/01/1985, fatti commessi in Milano dal 1980 al 1982;

5. sentenza 22/10/1992 della Corte di Assise di Appello di Milano con la quale fu riconosciuto colpevole della commissione dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da sparo per finalità di terrorismo, violazione di sigilli e rapina aggravata, fatti commessi in Milano nel 1982.

Il Ministero degli affari esteri, per la parte di competenza, ha comunicato che l'arresto, ai fini estradizionali, del connazionale Pasquale Belsito era avvenuto a Madrid il 30 giugno 2001. L'estradizione del Belsito era stata richiesta anche dalla Francia, a seguito di ordine internazionale di detenzione emesso dalla «Camera de Acusacion del Tribunal de Apelacion» di Parigi.

Il Ministero degli esteri spagnolo rappresentava all'Ambasciata Italiana che il «Juzgado Central de Instruccion n. 3 de la Audiencia Nacional», con sentenza emessa il 17 giugno 2002, aveva accolto l'estradizione verso l'Italia del Belsito condizionando la consegna del medesimo all'espiazione della pena per reati commessi in Spagna e pendenti presso il Tribunale di Istruzione n. 2 di S. Lorenzo al Escorial.

Inoltre, il Ministero degli esteri spagnolo, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore legale dell'estradando, poneva come condizione all'estradizione la non imposizione della pena dell'ergastolo. Tale forma di espiazione della pena, infatti, non è riconosciuta dall'ordinamento giuridico spagnolo.

La competente Direzione generale di questo Ministero, in data 27 marzo 2003, forniva alle autorità spagnole ampie argomentazioni in merito alle regole ed ai principi stabiliti dall'ordinamento italiano, in relazione all'esecuzione della pena dell'ergastolo, cui il Belsito è stato condannato.

Va, infine, rappresentato che Belsito Pasquale è giunto in Italia in estradizione dalla Spagna il 27 luglio 2004.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(30 dicembre 2004)

BONGIORNO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'ufficio di sorveglianza di Trapani, competente per l'intera provincia trapanese, attraversa una grave fase di crisi a causa della mancanza da più di un mese di magistrati;

l'ufficio in questione nell'ultimo anno è stato in situazione organica deficitaria con l'applicazione di un magistrato del Tribunale di Tra-

pani, che ha svolto l'incarico a scavalco con altro incarico presso organismi giudicanti del Tribunale, e ciò ha generato una tale mole di pratiche che l'applicazione temporanea di magistrati impegnati presso altri uffici non è stata sufficiente nemmeno all'evasione delle pratiche più urgenti. Da oltre un mese l'unico magistrato è stato trasferito ad altra sede e l'ufficio è rimasto affidato al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo che, attesa la situazione, segue esclusivamente le cause di somma urgenza. Presso l'ufficio di sorveglianza di Trapani, competente sulle carceri di Trapani, Marsala e Castelvetrano, pendono centinaia di pratiche, molte delle quali hanno a che fare con diritti fondamentali del detenuto e che a causa del ritardo con cui vengono evase arrecano un gravissimo nocumento ai diritti umani dei detenuti, spesso non rimessi in libertà a causa del ritardo con cui si provvede sulle istanze di liberazione anticipata degli stessi, così come sulle istanze di sospensione condizionata della pena. La grave situazione venutasi a creare sta concretizzando una denegata giustizia alla popolazione carceraria della provincia, che mette in discussione il livello di democrazia di un paese civile,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre un intervento tempestivo presso la Presidenza della Corte di Appello di Palermo perché venga applicato con urgenza un magistrato da destinare esclusivamente all'ufficio di sorveglianza di Trapani;

se non si ritenga di disporre una verifica presso l'ufficio di sorveglianza trapanese per verificare se il ritardo con il quale negli ultimi mesi sono state evase le pratiche della popolazione carceraria della provincia sia compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto.

(4-06099)

(11 febbraio 2004)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che l'organico del personale di magistratura nell'Ufficio di sorveglianza di Trapani è di due magistrati.

Il citato ufficio, come segnalato nell'atto di sindacato ispettivo, è stato privo di entrambi i magistrati, per oltre un anno, in quanto il dottor Filippo Messana è stato trasferito e l'altro giudice è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

La descritta situazione è sempre stata all'attenzione della Presidenza della Corte di Appello di Palermo che non ha mancato di sopperire nei limiti delle risorse disponibili alle vacanze venutesi a creare.

In particolare, si è dovuto fare ricorso ad applicazioni a tempo parziale di giudici del Tribunale di Trapani e di Marsala, in attesa della copertura della vacanza da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Va, infine, comunicato che, in data 12 ottobre 2004, la dottoressa Francesca Ghezzi ha preso possesso del predetto Ufficio di Sorveglianza.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(30 dicembre 2004)

BRIGNONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la normativa in materia di sicurezza, agibilità ed igiene delle scuole prevede, quale termine ultimo per la messa a norma degli edifici scolastici, la data del 31 dicembre 2004;

ciò comporta notevoli difficoltà per addivenire nei tempi previsti alle opere di adeguamento, anche a causa dell'intreccio di norme, prescrizioni e disposizioni sovrapposte e della notoria insufficienza delle risorse;

la Camera dei deputati ha soppresso l'art. 5-*ter* del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della Pubblica Amministrazione;

tale articolo avrebbe consentito alle Regioni di prorogare la scadenza del termine indicato dall'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sino al 31 dicembre 2005,

si chiede di sapere se non si reputi necessario definire un nuovo termine di scadenza atto a consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici.

(4-07171)

(28 luglio 2004)

BRIGNONE. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali.* – Premesso che:

durante l'*iter* di conversione in legge del decreto-legge.n. 136/2004 al Senato era stato inserito l'art.5-*ter* che consentiva alle Regioni, a fronte di comprovate esigenze, di differire il termine indicato dall'art.15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, per la messa a norma degli edifici scolastici, ad una data in ogni caso non posteriore al 31 dicembre 2005;

questa possibilità di differimento era stata richiesta anche dagli enti locali, al fine di facilitare questi ultimi nel reperimento delle risorse necessarie;

purtroppo il suddetto art. 5-*ter* è stato soppresso nel passaggio del decreto al vaglio della Camera dei deputati, per cui è rimasta in vigore la scadenza del prossimo 31 dicembre 2004,

l'interrogante chiede di sapere quale sia l'intendimento del Ministro circa l'opportunità di procrastinare il termine per la messa a norma degli edifici scolastici previsto per il 31 dicembre 2004.

(4-07508)

(20 ottobre 2004)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto e si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264, parte prima, del 10 novembre 2004, è stato pubblicato il decreto-legge n. 266 del 9 novembre 2004 recante «Proroga o differimento dei termini previsti da disposizioni legislative».

Detto decreto-legge, all'articolo 9, prevede che le Regioni, a fronte di comprovate difficoltà sussistenti nelle rispettive realtà socio-territoriali, possono stabilire una nuova scadenza del termine per il completamento delle opere di messa a norma degli edifici scolastici, rispetto a quella del 31 dicembre 2004, che non sia comunque successiva al 31 dicembre 2005.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(20 dicembre 2004)

BRUNALE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Comune di Ponsacco, a seguito di una costante crescita demografica accentuatasi negli anni 2003/2004, ha approvato nel marzo scorso l'istituzione di una nuova sezione della scuola dell'infanzia così come prevista nel Piano Provinciale dell'Istruzione approvato dalla Provincia di Pisa e dal CSA (ex Provveditorato agli Studi);

la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale non ha autorizzato l'istituzione della nuova sezione e, di conseguenza, non ha autorizzato l'assegnazione degli insegnanti richiesti;

ventisei bambini, di cui uno portatore di un grave *handicap*, non hanno la possibilità di iniziare il percorso formativo previsto dallo stesso decreto legislativo 59/2004;

tale situazione, oltre ad arrecare un danno diretto ai bambini e alle loro famiglie, ha suscitato forti critiche e rimostranze nella popolazione e nel Consiglio Comunale della città, che ha approvato all'unanimità un ordine del giorno inviato al Ministero e ai parlamentari con cui si chiede un intervento volto ad assicurare il servizio così come previsto dal Piano Provinciale,

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni della decisione negativa assunta dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana;

se il Ministro intenda intervenire al fine di modificare tale decisione e così garantire l'offerta formativa a tutti i bambini risultati idonei dal bando di ammissione alle scuole per l'infanzia 2004/2005 del Comune di Ponsacco.

(4-07340)

(29 settembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante lamenta la mancata attivazione di una nuova sezione di scuola dell'infanzia a Ponsacco (Pisa).

Si premette che la dotazione organica dei posti relativi alla scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2004-2005, è stata aumentata a livello nazionale di oltre 780 unità rispetto a quella fissata per l'anno scolastico 2001-2002, pur non essendo scuola dell'obbligo.

Tali interventi di ampliamento del servizio costituiscono, in attuazione della legge di riforma degli ordinamenti scolastici, solo l'inizio di un percorso finalizzato alla generalizzazione della scuola dell'infanzia.

Infatti, per l'anno scolastico 2004-2005, per una graduale espansione del servizio e, ove ne ricorrano le condizioni, per la sperimentazione degli anticipi nella scuola dell'infanzia, in data 3 novembre 2004 è stato assegnato un ulteriore contingente di 408 posti in organico di fatto; in particolare alla Regione Toscana sono stati assegnati ulteriori 20 posti.

Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, al quale compete la ripartizione dei nuovi posti secondo il fabbisogno del proprio territorio, potrà pertanto valutare, ai fini della assegnazione dei posti medesimi, anche le esigenze del comune di Ponsacco.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(20 dicembre 2004)

BRUTTI Massimo. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la R.S.I. (Rail Services International) Italia s.p.a., azienda appaltatrice delle Ferrovie dello Stato per la manutenzione delle carrozze letto, ha collocato 50 lavoratori appartenenti alle maestranze di Roma in cassa integrazione guadagni a zero ore;

la decisione è stata ritenuta necessaria in seguito alla riduzione dei costi ed alla sostanziale diminuzione degli investimenti per nuove carrozze letto operata dalle Ferrovie dello Stato; i lavoratori della R.S.I. Italia s.p.a. considerano altresì causa determinante dell'attuale stato di crisi della so-

cietà il fatto che Trenitalia abbia indetto di recente alcune gare di appalto al massimo ribasso;

ciò comporta per le imprese del settore una drastica riduzione del lavoro, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni, ed il rischio di fallimento;

la diminuzione degli investimenti per il settore della manutenzione delle carrozze letto comporterà inoltre il progressivo invecchiamento delle stesse, una scarsa qualità dei servizi offerti e la dismissione, nei prossimi anni, di una parte delle carrozze in circolazione,

si chiede di sapere se e quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di tutelare i diritti dei lavoratori della R.S.I. Italia s.p.a. di Roma, consentendo loro di continuare a svolgere regolarmente l'attività lavorativa.

(4-06578)

(20 aprile 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, è emerso quanto segue.

La Società Trenitalia S.p.A. ha rappresentato di avvalersi, abitualmente, per esigenze legate alla manutenzione e riparazione dei rotabili, dei propri stabilimenti ubicati sul territorio nazionale, oppure di imprese terze mediante esternalizzazione dei lavori.

In quest'ultimo caso gli affidamenti, in osservanza alla normativa vigente, verrebbero assegnati a seguito di regolari procedure di gara, con invito dei soggetti in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica, finanziaria e di onorabilità, ivi compresa, appunto la Rail Services International Italia S.p.A. (R.S.I. Italia S.p.A), già assegnataria di specifici contratti di appalto in via di scadenza.

Proprio a causa del rinnovo di uno di tali contratti, la Società Trenitalia ha recentemente indetto una nuova gara di appalto, che ha determinato nella R.S.I. Italia S.p.A. la decisione di avviare, a scopo cautelativo, una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La gara, tuttavia, è andata deserta ed il relativo termine, pertanto, è stato prorogato al 31 dicembre 2004, con conseguente proroga in favore della R.S.I. Italia, fino a quest'ultima data, del preesistente contratto di appalto n. 48/03, affidato in data 31 marzo 2003.

La R.S.I. Italia S.p.A., pertanto, con nota del 5 marzo 2004 ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali di categoria di voler revocare la citata procedura di cassa integrazione e, almeno fino al 31 dicembre 2004, non è prevista l'attivazione di ulteriori analoghe procedure.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(28 dicembre 2004)

CARRARA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

i comportamenti posti in essere da parte di un Consigliere nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, non rispondenti a criteri di netta separazione tra interessi propri e quelli dell'ente, rischiano di alimentare una situazione di malessere nell'Ordine Provinciale di Caserta;

dal sito internet ufficiale dell'Ordine provinciale di Caserta risulta che il Consigliere nazionale, pur non avendo alcun ruolo nell'Ordine provinciale, dispone liberamente delle strutture dell'ente, dirottando l'utenza verso il suo studio privato, costituito nella forma giuridica di società di consulenza, la Eco Control srl, mediante un *link* appositamente predisposto;

dalle visure camerali la società in questione, nella quale ha la maggioranza delle quote la moglie del Consigliere nazionale, risulta avere avuto nel consiglio di amministrazione diversi Consiglieri provinciali nominati di volta in volta nel suddetto consiglio di amministrazione; in questo modo la società parrebbe esercitare forme di controllo o di influenza sull'Ordine provinciale;

risulta all'interrogante che il suddetto Consigliere nazionale svolga attività professionale per conto dell'Ente Consorzio di bonifica del Volturno, del quale è dirigente; tale funzione richiede l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Ordine di Caserta medesimo, ma anche il Presidente ha fatto parte del consiglio di amministrazione della citata società di consulenza;

al di là di qualsivoglia illegittimità o illegalità, gli intrecci tra ruolo pubblico e privato violano le regole di trasparenza cui dovrebbe improntarsi l'attività di una figura pubblica, qual è quella di un Consigliere nazionale di Ordine professionale, e nuocciono al buon andamento dell'Ordine medesimo, sia a livello nazionale che provinciale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare:

se i fatti riportati in premessa non configurino un conflitto di interesse ed una violazione delle regole deontologiche;

se la società Eco Control srl presti consulenza nei confronti del Consorzio di bonifica del Volturno e se tale attività non ponga il Consigliere nazionale, nella qualità di dirigente del Consorzio medesimo, nella duplice veste di controllato e controllore;

se si intenda promuovere una ispezione presso l'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Caserta al fine di verificarne la situazione, adottando, se del caso, le misure necessarie al ripristino del suo buon andamento.

(4-06405)

(18 marzo 2004)

RISPOSTA. – Dagli atti in possesso della competente Direzione Generale di questo Ministero risulta che il sito dell'Ordine dei Dottori Agro-

nomi e dei Dottori Forestali di Caserta, www.agronomicaserta.it, è stato registrato in data 12 febbraio 2003 alla «Registration authority italiana», Istituto per le applicazioni telematiche del CNR, con sede in Ghezzano (Pisa).

Tale sito è stato realizzato per dare un servizio agli agronomi inserendo notizie, formulari e schemi per facilitare l'accesso degli iscritti ad informazioni di carattere professionale.

Il Consiglio dell'Ordine di Caserta ha ritenuto opportuno dare pubblicità all'elezione di un proprio iscritto, il dott. Costagliola, al Consiglio Nazionale, identificando in lui l'anello di congiunzione tra la realtà locale e l'Ordine Nazionale. Al fine di rendere effettiva la possibilità di acquisizione delle informazioni, il consiglio casertano ritenne di inserire nel proprio sito una pagina in cui si leggeva testualmente: «Il consigliere nazionale Conaf dott. agr. Ciro Costagliola riceve i colleghi per appuntamento previo contatto telefonico al n. 0823/492679, oppure invia una e-mail al seguente indirizzo: costagliola.ciro@tin.it – studiocostagliola.it».

Il Consiglio ha, inoltre, precisato che nel sito non è mai esistito alcun *link* che facesse riferimento all'Eco Control srl, società costituita nel 1989, e che, dal sito «studiocostagliola.it», in una pagina interna (le risorse umane e tecniche), si leggeva: «per le indagini analitiche si avvale dell'Eco Control». Quindi, per passare dal sito dell'Ordine di Caserta all'Eco Control, era necessario effettuare ben cinque passaggi:

1) agronomicaserta.it;
2) il Consigliere Nazionale;
3) studiocostagliola.it;
4) le risorse umane e tecniche;
5) eco control.

Per evitare l'insorgenza di strumentali equivoci, l'Ordine di Caserta, ha, tuttavia, provveduto a far eliminare dal sito il *link* www.studiocostagliola.it, comunicandolo al dott. Costagliola, il quale, successivamente, lo ha segnalato nella riunione del Conaf, tenutasi il 30 marzo 2004, trasmettendone, poi, notizia al predetto Ordine.

Il Presidente dell'Ordine di Caserta ha, inoltre, rimarcato come dall'esame del certificato storico camerale della Eco Control srl risulti smentito che alcuni consiglieri provinciali abbiano fatto parte del consiglio di amministrazione della predetta società. In particolare, la Eco Control non ha avuto alcun consiglio di amministrazione, essendo stata sempre amministrata da amministratori unici (Dionigi Giuseppe della Porta dal 16 marzo 1989, Antonio Borbone dal 18 marzo 1998, Carlo Liguori dal 13 marzo 2000 e Ciro Costagliola dal 20 settembre 2003).

Non risponde, inoltre, al vero che la citata società eserciti forme di controllo o di influenza sull'Ordine provinciale: l'Ordine di Caserta, infatti, non ha mai intrattenuto rapporti di collaborazione o di consulenza con la Eco Control e l'assenza di rapporti evidenzia l'impossibilità di ogni forma di controllo seppure indiretto.

Il consigliere nazionale, dott. Ciro Costagliola, non risulta, infine, avere svolto attività professionale per conto dell'ente «Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno» di Caserta (ente privato di diritto pubblico, istituito con regio decreto 13 dicembre 1933, n. 215), bensì di dirigente del Servizio agrario dell'Ente.

Deve, in conclusione, rimarcarsi che per l'esercizio di tale attività professionale non risulta richiesta dalla legge una preventiva autorizzazione da parte del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Per quanto sopra esposto, rilevato che nessuna delle indicazioni contenute nell'atto di sindacato ispettivo trova riscontro, si ritiene di non intraprendere alcuna iniziativa al riguardo.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(30 dicembre 2004)

CICCANTI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che con la circolare ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1806 del 7.05.2003 e con i conseguenti Decreti Prefettizi di rispettiva competenza territoriale è stato disposto il «divieto temporaneo della circolazione agli autotreni ed autoarticolati sulla strada statale n. 16, con temporanea deviazione sull'autostrada A/14, per gravi motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse»;

che il tratto di autostrada interessato è quello compreso tra Rimini e Termoli, lungo il quale non si trovano aree di sosta attrezzate per i mezzi pesanti, né ci sono strutture ricettive per eventuali pause di riposo, così come prescritto per legge agli autisti di mezzi pesanti di lungo percorso;

che la circolare in questione, pur condivisibile nelle sue finalità, ha creato e crea a tutt'oggi gravi problemi agli autisti dei mezzi pesanti, in quanto costretti a rimanere sul tratto autostradale di che trattasi, senza possibilità di uscita nemmeno per bisogni di prima necessità, nonché per urgenze attinenti la sicurezza dei mezzi presso servizi autorizzati di assistenza meccanica, di cui il tratto autostradale in parola risulta sprovvisto;

che la circolare di cui trattasi, se interpretata alla lettera, come fanno alcuni Prefetti – è il caso di quello della Provincia di Ascoli Piceno – comporta la creazione di veri e propri «posti di blocco» all'uscita dell'autostrada da parte della Polizia Stradale, che costringono i mezzi pesanti, che escono dall'autostrada per bisogni di prima necessità (come mangiare, dormire, ovvero fruire di un'officina specializzata), a pericolose manovre di inversione di marcia per rientrare sulla stessa autostrada, con minaccia di gravi sanzioni (ritiro della carta di circolazione);

che un simile comportamento configura, di fatto, un «sequestro degli autisti e dei relativi mezzi» da parte delle forze dell'ordine che ne ini-

biscono l'uscita, in quanto li costringe a rimanere sull'autostrada per il tratto indicato ed a fruire dei servizi della stessa, anche quando questi sono inadeguati alle esigenze dei conduttori di mezzi pesanti;

che il risultato che consegue dall'applicazione della richiamata circolare può rivelarsi dannoso alla sicurezza pubblica e all'incolumità delle persone, a causa della «costrizione» subita dagli autisti a rimanere sull'autostrada senza poter fruire di idonea assistenza tecnica in officine esterne, ovvero di servizi alla persona in idonee strutture ricettive situate nelle immediate vicinanze dei caselli autostradali;

che urge una integrazione alla circolare di cui trattasi, che faccia salve le uscite dall'autostrada per problemi «di prima necessità» da soddisfare nel raggio di pochi chilometri, con obbligo di rientro nello stesso casello autostradale di uscita, onde evitare il pregiudizio delle finalità del provvedimento amministrativo, miranti alla salvaguardia del traffico leggero e locale del sistema viario sul tratto di dorsale adriatica preso a riferimento dalla stessa circolare;

che il danno prodotto agli autisti di mezzi pesanti si riverbera anche sulle attività artigianali e commerciali, come dimostrato anche dalle diverse lettere di protesta delle associazioni di categoria, che vedono la clientela che assicura loro la sussistenza tagliata fuori da un provvedimento amministrativo ingiusto e vessatorio;

che il TAR delle Marche, investito della problematica in via giudiziale, ha sospeso l'efficacia dei decreti attuativi della citata circolare anche per alcune delle ragioni sopra richiamate e che, pertanto, urge l'immediato adeguamento al disposto del Giudice adito,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adeguare all'ordinanza del TAR delle Marche anche la circolare n. 1806 del 7.05.2003, nelle parti in cui ne è stata dichiarata l'illegittimità;

se, oltre l'adeguamento al giudizio di cui al punto che precede, si ritenga di procedere ad una modifica in ragione delle motivazioni dianzi espresse;

entro quali tempi si intenda procedere agli adempimenti richiesti, stante il perdurante pregiudizio in corso per autisti di mezzi pesanti, commercianti ed artigiani, oltre che della pubblica incolumità;

se, in via subordinata, al fine di accelerare le procedure connesse alla prassi della concertazione, non si ritenga utile procedere ad una immediata interpretazione autentica delle disposizioni presenti nella richiamata circolare, onde superare la pedissequa interpretazione letterale, che ne rappresenta una forzatura in rapporto alle finalità della circolare in parola, essendo il bene tutelato «il divieto di attraversamento dei centri rivieraschi dell'Adriatico» e non l'uscita per l'approvvigionamento di servizi di prima necessità per gli autisti di mezzi pesanti;

se, mentre si procede agli adempimenti richiesti, non si ritenga opportuno dare disposizioni ai Prefetti competenti per territorio di rimuovere i «posti di blocco», laddove predisposti, che vietano l'uscita agli autotreni dai caselli autostradali, affinché i controlli avvengano lungo gli assi stra-

dali che sono inibiti al traffico dei mezzi pesanti, al fine di evitare azioni mirate verso situazioni predeterminate.

(4-05063)

(23 luglio 2003)

RISPOSTA. – Va premesso, innanzitutto, che, come già avvenuto negli anni 2001 e 2002, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita circolare, aveva autorizzato i prefetti delle province interessate a disporre, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 3 ottobre dell'anno 2003, dalle ore 19 alle ore 5, la sospensione della circolazione degli autoveicoli a quattro o più assi, lungo il tratto della strada statale n. 16 compreso tra i comuni di Gabicce Mare (Pesaro e Urbino) e Termoli (Campobasso), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Pertanto, sulla base di tali precise direttive ministeriali, la Prefettura di Ascoli Piceno disponeva, con provvedimento in data 12 maggio 2003, la sospensione del traffico degli autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di merci nei tratti della strada statale n. 16 ricompresi nel territorio di quella provincia, nello stesso periodo e nella stessa fascia giornaliera indicati dal Ministero competente, nonché la contemporanea deviazione del traffico di tali automezzi sulla autostrada A14.

Si precisa, altresì, che la circolare ministeriale è stata adottata a seguito di accordo di programma sottoscritto in data 15 aprile 2003 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ANAS, dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori per conto terzi, dalle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, dalla società Autostrade, dall'Associazione degli autotrasportatori FITA-CNA e alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CUNA (Coordinamento unitario autotrasporto) e UTI (Unione trasportatori italiani), in considerazione dei rilevanti motivi di sicurezza della circolazione stradale e di tutela della salute e dell'ambiente.

Tornando al provvedimento adottato dalla Prefettura di Ascoli Piceno, si fa presente, inoltre, che i gravi disagi provocati, soprattutto nel periodo estivo, dal transito e la sosta dei «mezzi pesanti» lungo la strada statale n. 16 nonché lungo la strada provinciale Valdaso nei tratti che attraversano i comuni rivieraschi, sono costantemente posti all'attenzione delle autorità locali dalle amministrazioni comunali, oltre che da associazioni e movimenti di tutela del cittadino.

Detto questo, sebbene la deviazione dei mezzi pesanti sull'autostrada A14 abbia portato ad un notevole snellimento del traffico locale, con conseguente riduzione dei livelli di inquinamento acustico ed ambientale, il Presidente dell'Associazione Alberghi e Turismo del Comprensorio di Fermo e Porto S. Giorgio e il Presidente della locale Confcommercio rappresentavano alla competente Prefettura i presunti disagi derivanti agli alberghi e ristoranti siti nelle immediate vicinanze al casello autostradale sito nel comune di Pedaso (Ascoli Piceno) a seguito dell'adozione del provvedimento prefettizio.

In particolare, la «Fata Hotels» srl, proprietaria di albergo situato in quel comune, località Valdaso, presentava ricorso al TAR delle Marche avverso l'ordinanza prefettizia di cui trattasi, eccependo l'illegittimità del provvedimento stesso e chiedendone la sospensione l'emissione di ordinanza di riesame.

Con ordinanza n. 253 del 12 luglio 2003 il TAR delle Marche accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento prefettizio disponendone al contempo il riesame.

In esecuzione di tale pronuncia, la Prefettura di Ascoli Piceno ha, pertanto, proceduto ad un'ulteriore istruttoria e alla successiva adozione di un provvedimento, in data 3 settembre 2003, di conferma delle precedenti disposizioni impartite con decreto del 12 maggio dello stesso anno.

La citata Prefettura, con tale ultimo provvedimento, rilevava che le indicazioni ministeriali prevedevano unicamente l'esclusione dal divieto di circolazione per quegli automezzi il cui viaggio origina o finisce all'interno del tratto di strada statale n. 16 interessato, senza, pertanto, contemplare alcuna altra ipotesi al di fuori di quelle attinenti al carico e scarico merci.

Peraltro, con la circolare ministeriale e con la relativa fase istruttoria, gli aspetti connessi alla sicurezza pubblica e alla sicurezza della circolazione stradale, nonché alla tutela del diritto alla salute, quali interessi qualificati riguardanti la generalità dei cittadini che risiedono nel territorio dei comuni attraversati dalla strada statale n. 16, sono stati considerati più meritevoli di tutela rispetto agli interessi economici dei singoli operatori esercenti attività lungo il tratto interessato dal divieto.

Si soggiunge, inoltre, che il ricorso proposto dalla «Fata Hotels» dinanzi al TAR delle Marche avverso il citato decreto prefettizio del 12 maggio 2003 risulta a tutt'oggi pendente nel merito, sebbene sia stata sollecitata dalla Prefettura di Ascoli Piceno, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la fissazione della relativa udienza.

Per quanto riguarda l'anno in corso, si fa presente che, con provvedimento del 12 giugno 2004, la citata Prefettura ha emanato disposizioni concernenti il divieto di circolazione sulla strada statale n. 16 per gli automezzi in questione e la contestuale deviazione sull'autostrada A/14 dal 15 giugno 2004 al 12 settembre 2004, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 19 alle ore 5, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 4 maggio 2004, di identico contenuto.

Si precisa che, da un attento monitoraggio, è emerso che anche per l'anno in corso, durante il periodo di divieto, si sono verificati disagi legati al transito ed al parcheggio di mezzi pesanti solo ed esclusivamente nell'abitato di Pedaso in quanto alcuni autisti, ignorando il divieto temporaneo di circolazione sulla strada statale n. 16, hanno lasciato momentaneamente l'autostrada per recarsi presso l'esercizio alberghiero della Fata-Hotels.

Mirati servizi di vigilanza e controllo, effettuati dal personale della Compagnia Carabinieri di Fermo e, in particolare, da quello della Stazione

di Pedaso in collaborazione con la locale Polizia Municipale, hanno consentito di riportare la situazione alla normalità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(3 gennaio 2005)

CICCANTI. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso:

che da molti decenni ha operato con grande apporto tecnico ed economico per lo sviluppo dell'agricoltura della Vallata del Tronto, nella provincia di Ascoli Piceno, il Consorzio di Bonifica del Tronto;

che detto Consorzio, quale ente pubblico economico dipendente della Regione Marche, ha vissuto finora di entrate ordinarie, costituite da contributi aventi natura tributaria, a carico dei proprietari degli immobili beneficiari dell'attività di bonifica, riguardanti circa 4.000 ettari di terreni vallivi e collinari;

che la Giunta regionale delle Marche, con propria deliberazione n. 2994 dell'11.12.2001, ha stabilito che tutte le funzioni inerenti la realizzazione e manutenzione di opere idrauliche e di quelle finalizzate alla difesa del suolo dovevano intendersi trasferite alle province a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13/99;

che, a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti regionali sopra citati, il Consorzio di Bonifica del Tronto non ha più potuto esigere ruoli agricoli ed urbani connessi all'attività consortile di manutenzione delle opere idrauliche di scolo e di difesa dalle acque;

che, con delibera della Giunta regionale n. 639 del 3.04.2002, la Regione Marche ha trasferito le funzioni alla Provincia di Ascoli Piceno e con le stesse anche le risorse umane e finanziarie per far fronte alle nuove competenze in materia idraulica e di difesa del suolo;

che, pertanto, sono rimasti in capo al Consorzio di Bonifica ben 25 dipendenti in esubero, a fronte di una riduzione di risorse finanziarie di circa 1.450.000 euro, riducendosi così le entrate ordinarie a soli 550.000 euro, quale gettito della contribuenza irrigua;

che dal 2004 la drastica riduzione delle entrate e la consistenza delle spese per il personale in esubero ed i costi per la manutenzione degli impianti irrigui hanno determinato la paralisi operativa dello stesso Consorzio, con dipendenti senza stipendio, uffici senza corrente elettrica per il taglio dell'erogazione da parte dell'Enel per mancanza di pagamento delle relative bollette, sospensione dell'erogazione dell'acqua per l'irrigazione dell'agricoltura, degrado degli impianti per mancanza di manutenzione;

che lo stato di dissolvimento ed abbandono del Consorzio di Bonifica, causato dall'incapacità amministrativa della Giunta regionale delle Marche, si ripercuote sull'economia di tutta la Vallata del Tronto, soprattutto per la parte più debole rappresentata dal mondo agricolo, che si vede

pregiudicato un servizio importante che rappresenta una risorsa insostituibile per poter proseguire la propria attività imprenditoriale,

si chiede di sapere:

se siano stati posti in essere atti significativi per garantire lo stipendio ai 25 dipendenti del Consorzio di Bonifica del Tronto, ingiustamente lasciati sul lastrico dalle scelte dissennate della Giunta regionale delle Marche;

se siano state ricreate idonee condizioni finanziarie per garantire almeno il pagamento delle bollette Enel per il funzionamento degli impianti idrici destinati alla irrigazione dei terreni agricoli della Vallata del Tronto;

quali finanziamenti siano stati predisposti dalla Regione Marche per finanziare, almeno in parte, il parco progetti di 5 milioni di euro occorrenti per il ripristino di opere danneggiate dalle avversità atmosferiche, a causa delle quali non si è potuto disporre del servizio irriguo della Vallata del Tronto;

se, in relazione al grave dissesto operativo e funzionale del Consorzio di Bonifica del Tronto, non si intenda promuovere una severa indagine della magistratura contabile per individuare eventuali responsabilità amministrative, che hanno condotto alla dilapidazione di un consistente patrimonio pubblico, costituito non solo da beni materiali, cospicui, ma anche da professionalità e risorse umane, oggi abbandonate a se stesse.

(4-07033)

(7 luglio 2004)

Risposta. – Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto e sulla base degli elementi qui pervenuti dall'Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno, si rappresenta quanto segue.

Con la legge della Regione Marche n. 13 del 25/05/1999, recante il trasferimento alla Provincia di Ascoli Piceno di molteplici funzioni già appartenenti ai Consorzi, si è verificata una consistente riduzione delle risorse finanziarie a disposizione di questi ultimi.

Le ristrettezze economiche hanno coinvolto, in particolare, il Consorzio di Bonifica del Tronto ed hanno avuto particolare risonanza allorché alla fine del 2003 la Divisione Mercato ENEL di Bologna ha disposto la disattivazione dell'erogazione dell'energia elettrica degli Uffici del citato Ente in relazione alla rilevante situazione debitoria dello stesso, pari a euro 223.894,89.

L'erogazione dell'energia elettrica è stata poi ripristinata in data 08.01.2004 a seguito della presentazione di specifico piano di rientro da parte del Commissario Straordinario.

In relazione alla grave e persistente carenza di liquidità del citato Ente analoga risonanza hanno ricevuto anche le problematiche relative alle difficoltà e ai ritardi per il pagamento delle spettanze dei lavoratori nei mesi di dicembre 2003 e nei primi mesi del 2004.

La situazione venutasi a creare è stata esaminata dalla Giunta della Regione Marche, che, con atto n. 293 del 23/03/2004, ha assunto iniziativa legislativa al fine di risolvere le delicate questioni relative ai Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto operanti nella Provincia di Ascoli Piceno mediante la loro fusione in un unico organismo consortile.

Con la legge regionale n. 12 del 13/05/2004, la suddetta Giunta regionale ha nominato un Commissario straordinario, con contratto a tempo determinato, con il compito di indire le elezioni per la costituzione degli organi ordinari del nuovo Consorzio, di nominare il nuovo direttore e compiere ogni altro atto necessario ad assicurarne la funzionalità.

L'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera di Consiglio n. 32 del 29/04/2004 ha, inoltre, attivato le procedure di acquisto della sede del Consorzio di Bonifica del Tronto, sito in Ascoli Piceno, Via Repubblica n. 9, poi venduta dallo stesso al prezzo complessivo di euro 826.000,00.

A tutt'oggi, per effetto della vendita della citata sede e della stipula di apposito fido di tesoreria risultano pagate le retribuzioni al personale dipendente del citato Consorzio (23 unità) fino al mese di ottobre 2004.

Inoltre la medesima Amministrazione Provinciale ha reso noto di aver adottato specifico atto di Giunta (n. 139 del 5/04/2004) con cui si è assunta l'onere annuale di euro 31.027,72 quale quota parte dell'ammortamento di un mutuo di euro 1.859.244,84 contratto del Consorzio di Bonifica del Tronto, nonché di aver avviato la procedura di mobilità per rilevare dai Consorzi della Provincia le unità lavorative in esubero stimate preventivamente in 15 unità.

Per quanto attiene alla posizione debitoria nei confronti dell'ENEL ad oggi risultano pagati i debiti contratti fino al 31/12/2003, (euro 223.894,00), mentre per il corrente anno è stato pagato un primo acconto di euro 19.807,01 nonché un secondo in data 08/11/2004, di euro 30.000,00 a decurtazione della somma residua di euro 58.444,76.

Il suddetto Ente ha, al riguardo, assicurato di recente che le ulteriori spettanze saranno saldate nel 2005 dopo la stipula di apposito mutuo con Istituti di credito in virtù del contributo regionale previsto dall'art. 5 della succitata legge regionale n. 12/2004.

Per quanto concerne, infine, il finanziamento da parte della Regione Marche di progetti per il ripristino di opere danneggiate da avversità atmosferiche, si rappresenta che il Commissario Straordinario ha assicurato che la stessa Regione garantisce il regolare flusso di finanziamenti sia per «avversità atmosferiche» che per «nuove infrastrutture irrigue».

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(17 gennaio 2005)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che sono numerose le manifestazioni di protesta organizzate dai docenti di sostegno precari;

che i professori in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento ai soggetti diversamente abili, che non sono riusciti ancora a trovare sistemazione stabile nella scuola, protestano contro l'adozione di un provvedimento che consentirebbe ad una fascia di loro colleghi (con inferiore anzianità di servizio) di scavalcarli nelle graduatorie per l'assegnazione di incarichi e supplenze;

che ormai il movimento di protesta ha raggiunto una dimensione nazionale;

che in tutta questa vicenda gli insegnanti del Sud risulterebbero estremamente penalizzati, attesa la carenza dei posti attualmente assegnati;

che è di primaria importanza tutelare i diritti maturati da docenti che operano nella scuola da decenni e che meritano di uscire da uno stressante ed indecoroso stato di precarietà,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le sue valutazioni in ordine all'opportunità di modificare il suddetto provvedimento sul precariato, tenendo nella debita considerazione anche le esigenze degli insegnanti di sostegno.

(4-07314)

(23 settembre 2004)

RISPOSTA. – Si ritiene che con la interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'onorevole interrogante intenda riferirsi agli insegnanti di scuola elementare e materna in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni ai quali l'art. 2, comma 1-*bis*, della legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, consente di conseguire la specializzazione al sostegno seguendo corsi speciali di durata annuale presso le Università.

Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che gli insegnanti ai quali la legge consente di frequentare corsi di durata annuale devono essere in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento conseguita in pubblici concorsi ed inoltre devono avere prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni acquisendo una professionalità tale da giustificare l'abbreviazione della durata del corso.

Occorre far presente inoltre che la scelta operata dal Governo e ratificata dal Parlamento con la conversione in legge del decreto-legge n. 97 tende a garantire una qualificazione nell'insegnamento di sostegno al maggior numero di docenti precari attesa la perdurante necessità di insegnanti forniti del titolo di specializzazione ed è coerente con quanto previsto dall'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la

definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Peraltro, proprio per le medesime finalità lo stesso art. 5 della legge n. 53/03 prevede che gli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso della specializzazione per il sostegno conseguita ai sensi della normativa vigente, ma privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre 1999-31 agosto 2003, possono accedere a corsi speciali di durata annuale istituiti dalle Università per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ed il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti.

Si ricorda inoltre che nel percorso formativo della laurea in scienze della formazione primaria di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, che attualmente dà titolo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sono previste attività didattiche di formazione per la funzione docente relative, anche, all'integrazione scolastica per allievi con *handicap*.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(20 dicembre 2004)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che è di questi giorni la notizia che gli agricoltori delle province di Lecce, Brindisi, Bari e Taranto hanno dimostrato la loro esasperazione «marciando» con i trattori su Bari;

che i problemi e le difficoltà del settore agricolo pugliese sono all'ordine del giorno, con gravi danni agli addetti del settore e all'intero territorio;

che, in particolare, i problemi riguardano la crisi che sta attraversando il mercato dell'uva da tavola, colpita eccezionalmente da calamità naturali;

che la mancata vendita del prodotto produce due effetti drastici che consistono nell'allarmante riduzione dei prezzi sul mercato e nei conseguenti scarsi margini di guadagno;

che inoltre si ritiene che i provvedimenti proposti, in particolare quello del ritiro per beneficenza del prodotto danneggiato e quello dell'eventuale proroga per la scadenza del pagamento delle rate del credito agrario e della sospensione degli oneri previdenziali ed assistenziali, siano da soli insufficienti per evitare la crisi di un settore che conta migliaia di addetti,

l'interrogante chiede di sapere se rientri negli intendimenti del Governo l'adozione di provvedimenti più incisivi, prevedendo altresì il reperimento dei fondi tramite la prossima legge finanziaria, per evitare che il

settore dei produttori agricoli pugliesi subisca un ulteriore collasso, le cui conseguenze sarebbero irrimediabili.

(4-07517)

(26 ottobre 2004)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto si riferisce alla grave crisi di mercato che negli ultimi mesi ha colpito numerosi comparti agricoli, attribuibile in gran parte all'anomalo andamento stagionale e che ha determinato per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, compresa l'uva da tavola, un livello dei prezzi estremamente basso anche rispetto al mero costo di produzione.

Si è trattato di un fenomeno particolarmente grave e contingente che ha rischiato, in caso di mancato immediato intervento pubblico, di estromettere definitivamente dal mercato migliaia di imprese agricole con conseguenze sociali notevoli, soprattutto nelle aree sottoutilizzate.

Per far fronte alla crisi è stato messo a punto un provvedimento legislativo urgente, inserito nel decreto-legge n. 280 del 29 novembre 2004, concernente interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2004.

Il provvedimento prevede misure compensative analoghe a quelle rivolte agli imprenditori colpiti da calamità naturali nonché interventi di mercato operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto già previsto dalla normativa di riferimento in materia (decreto legislativo n. 165/99).

In analogia con quanto già previsto nell'Organizzazione Comune di Mercato dell'ortofrutta (reg. CE n. 2200/96 e successive modificazioni), viene prevista una soglia che fa scattare l'intervento pubblico di sostegno, soglia fissata quando il prezzo medio unitario rilevato dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, è inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

La dichiarazione di grave crisi di mercato è operata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e consente l'attivazione delle procedure di sostegno compensativo, già previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 per le imprese agricole colpite da calamità naturale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(30 dicembre 2004)

CUTRUFO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il sig. Duilio Paoluzzi (ospite in numerose trasmissioni televisive della RAI e della Fininvest), l'eroe costretto a vivere da alcuni anni

sulla sedia a rotelle in seguito al danno subito per salvare una signora, è stato protagonista, suo malgrado, di una triste vicenda a causa del cambiamento del gestore delle telecomunicazioni: aveva infatti richiesto il passaggio da Telecom Italia Spa a Fastweb;

che il Paoluzzi usufruiva con la Telecom del servizio del telesoccorso, indispensabile in quanto vive da solo, ed aveva avuto assicurazioni dal nuovo gestore che avrebbe continuato ad utilizzare tale servizio;

che, successivamente al passaggio al nuovo gestore, è stato colpito da un grave infarto e per ben quattro ore è stato lasciato in balia di se stesso, essendogli stato disabilitato il servizio telesoccorso dal vecchio gestore;

che, nonostante la delibera guida n. 2/00/CIR raccomandi all'art. 6, comma 6, che «ogni operatore licenziatario è tenuto a fornire alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilità di usufruire della prestazione di *carrier selection*», ciò non solo non si è verificato, ma addirittura al Sig. Paoluzzi è stato assicurato il contrario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda far luce sulla vicenda, al fine di evitare che si ripetano episodi simili, che possono essere fatali per tutte le persone ammalate che vivono da sole.

(4-06662)

(27 aprile 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che il servizio di «telesoccorso» è offerto in Italia da alcune aziende specializzate che forniscono prodotti aventi differenti caratteristiche tecniche e commerciali e, pertanto, esistono diverse tipologie di servizi di «telesoccorso» che le varie aziende offrono, sulla base di proprie scelte commerciali, utilizzando dispositivi differenziati sotto il profilo tecnico.

In via generale, il servizio in esame è offerto attraverso la fornitura al cliente di un combinatore (*dialer*), che viene collegato alla rete telefonica e, in caso di necessità, componendo automaticamente uno o più numeri preventivamente selezionati dall'interessato, invia a determinati destinatari una richiesta di soccorso.

Tale servizio è, pertanto, fornito da aziende terze rispetto agli operatori telefonici, attraverso apparati specifici – ulteriori e diversi dagli apparati necessari alla fornitura del servizio telefonico – che sono collegati dal cliente medesimo, mediante cavi forniti normalmente dalle società che commercializzano il servizio, alle prese elettrica e telefonica; è quindi il cliente stesso che acquisisce le necessarie apparecchiature e che autonomamente collega le medesime alle reti interessate.

Da quanto sopra emerge che non vi è alcun coinvolgimento diretto dell'operatore telefonico nella fornitura del servizio di «telesoccorso» che, come sopra precisato, è un servizio che si innesta sul servizio telefonico utilizzando la linea come mezzo di trasporto.

La società Fastweb – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che, in linea generale, non esistono impedimenti tecnici per l'utilizzo del «telesoccorso» attraverso le tecnologie dalla stessa società utilizzate per fornire i servizi di telecomunicazione all'utenza, ed a riprova di tale affermazione Fastweb ha precisato di avere clienti che conservano il servizio in parola.

In particolare, la medesima società ha precisato che la verifica di un eventuale non funzionamento del servizio va effettuata di volta in volta in relazione allo specifico apparato in dotazione al cliente.

Tutto ciò premesso, si significa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cui la legge n. 249/97 ha attribuito la competenza in ordine alla tutela dell'utenza dei servizi di comunicazione elettronica – attraverso la delibera n. 179/03/CSP ha stabilito i criteri generali di qualità dei servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico ed ha dettato le linee guida comuni riguardo all'adozione delle carte di servizio.

Ciò al fine di dare la possibilità al consumatore di disporre di tutte le informazioni necessarie per operare le proprie scelte basandole non solo su elementi di carattere economico, ma anche sul complesso delle prestazioni fornite e delle eventuali limitazioni esistenti nei servizi proposti dai vari soggetti operanti.

Ed, in ottemperanza a tali indicazioni, la società Fastweb rende note, anche attraverso il proprio sito internet, le restrizioni ai servizi accessibili dall'abbonato Fastweb quali, ad esempio, l'indisponibilità del *carrier selection* e l'inaccessibilità ad alcune numerazioni.

Facendo specifico riferimento al problema di cui è cenno nell'atto parlamentare, la ripetuta Fastweb, nel confermare che la valutazione sull'eventuale impossibilità per il proprio cliente di usufruire di uno specifico servizio di telesoccorso può essere effettuata soltanto a seguito dell'individuazione della tecnologia utilizzata dal fornitore del servizio medesimo, ha precisato che non risulta fosse stata segnalata, all'atto della richiesta di attivazione dell'abbonamento – peraltro avvenuta in modalità *on-line* – la presenza del servizio di telesoccorso da parte del cliente e, pertanto, tale omissione ha impedito l'effettuazione delle verifiche ed ha determinato il verificarsi del disservizio.

Tuttavia, la medesima società ha precisato di aver provveduto tempestivamente a dare attuazione alla mutata volontà dell'interessato richiedendo alla Telecom – con la massima urgenza ed in deroga alle usuali procedure – la disattivazione dei servizi di accesso disaggregato e di portabilità del numero, con la contestuale immediata riattivazione del cliente sulla rete della Telecom stessa.

Da parte sua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comunicato che in merito all'episodio segnalato sono stati disposti accurati ac-

certamenti relativamente alla riferita tempistica ed alle modalità di fornitura del servizio di telesoccorso.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(22 dicembre 2004)

CUTRUFO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che domenica 25 aprile 2004 nel corso della trasmissione televisiva di RAI 1 «Domenica In» è stata mandata in onda la registrazione dell'intervista fatta da Paolo Bonolis a Donato Bilancia;

che l'intervistato, Donato Bilancia,è un *serial killer* che con lucidità e freddezza ha commesso 17 omicidi e nel febbraio 2001 è stato condannato dalla Corte d'Assise d'appello di Genova a 13 ergastoli e 28 anni di reclusione;

che secondo i dati Auditel l'intervista di «Domenica In» a Donato Bilancia è stata seguita in media da 155.000 minori tra i 4 e 14 anni, con punte di oltre 200.000 bambini,

si chiede di sapere:

come mai sia stata trasmessa l'intervista ad un *serial killer* in fascia protetta;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale scelta sia stata una mancanza di rispetto verso gli spettatori e verso le famiglie delle vittime, oltre a causare un danno a migliaia di minori;

se intenda prendere iniziative, e quali, nei confronti dei responsabili affinché non si ripetano più questi episodi di violenza psicologica soprattutto nei confronti dei minori.

(4-06667)

(27 aprile 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che in materia di tutela dei minori nel settore radiotelevisivo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita, su segnalazione o d'ufficio, una continua attività di vigilanza e controllo sulle trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, punti 6 e 13, della legge n. 249 del 1997.

Come è noto, l'articolo 10 della legge n. 112 del 2004, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, stabilisce l'obbligo per le emittenti di osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal codice di autoregolamentazione sottoscritto dai maggiori operatori del settore televisivo il 29 novembre 2002, la cui attuazione è affidata ad un apposito Comitato al quale è attribuito il compito di verificare le eventuali violazioni del codice in parola, nonché di adottare motivate risoluzioni con l'ingiunzione, nei casi più gravi, alle emittenti inadempienti di modificare o sospendere il programma, ovvero di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del codice stesso.

La predetta legge n. 112 del 2004, inoltre, ha sancito la sanzionabilità, anche diretta, da parte dell'Autorità in collaborazione con il Comitato di applicazione, nei casi di inosservanza delle norme in materia a tutela dei minori.

Con la sottoscrizione del codice le emittenti hanno preso l'impegno di garantire una programmazione adatta alla fruizione familiare nella fascia oraria 7.00/22.30 ed, in particolare, a dedicare nella fascia oraria 16.00/19.00 (fascia «protetta») una programmazione specificamente rivolta ai bambini ed agli adolescenti, in cui la qualità dei prodotti offerti sia conforme ai criteri ed agli impegni sottoscritti che tengono conto dell'equilibrio psichico e morale della platea cui i programmi stessi sono rivolti.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda l'intervista al detenuto Donato Bilancia, trasmessa durante la puntata del 25 aprile 2004 del programma «Domenica in» alle ore 19,04 in un orario fuori della «fascia protetta», ma in una collocazione che il codice di autoregolamentazione indica come «televisione per tutti» nel senso di considerare il pubblico dei minori presumibilmente supportato dalla contemporanea presenza di adulti, la RAI ha precisato di aver presentato l'intervista in parola nello spazio finale della trasmissione generalmente riservato alla riflessione su temi di grande rilevanza ed interesse sociale.

La messa in onda dell'intervista, del resto, era stata preannunciata da alcuni *spot* e, secondo l'avviso espresso dalla RAI, non avrebbe dovuto costituire una sorpresa per i teleutenti.

Nel corso della stessa puntata, ha proseguito la stessa concessionaria, il tema delle «radici del male» era stato trattato anche attraverso l'intervento del professor Francesco Bruno, titolare della cattedra di psicopatologia forense presso l'Università di Roma, e di padre Raniero Cantalamessa dell'Ordine francescano dei Cappuccini, mentre la conduzione dell'intervista è stata caratterizzata dalla massima compostezza e riflessività, evitando ogni possibile mitizzazione del personaggio.

Tuttavia il Comitato di applicazione del codice in data 13 maggio 2004 ha trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del punto 6.3 del codice stesso, la risoluzione adottata nei confronti della RAI in merito all'episodio in argomento ed il competente dipartimento dell'Autorità per la vigilanza e il controllo, dopo aver esperito le verifiche atte ad individuare eventuali ipotesi di violazione delle disposizioni del ripetuto codice di autoregolamentazione, ha inviato le risultanze al dipartimento competente garanzie e contenzioso che ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente pubblica per la violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge n. 223 del 1990, come stabilito dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 112 del 2004.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(22 dicembre 2004)

DATO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per gli affari regionali.* – Premesso che:

la spiaggia di Mondello, centro turistico in provincia di Palermo, è recintata per circa due chilometri da una cancellata innalzata negli anni '60 che rende impossibile anche d'inverno la vista del mare;

all'interno della cancellata vengono erette, ogni estate, circa 1.000-1.500 capanne la cui gestione è affidata alla società «Mondello Spa»;

la società, di proprietà di una famiglia di impresari palermitani, assicura la manutenzione di circa 20.000 metri quadrati di spiaggia, ma in cambio può sfruttare a piacimento l'area;

la Mondello Spa, sulla base dei dati riportati dal «Corriere della Sera» («Via la cancellata di Mondello, nasconde il mare», a firma di Paolo di Stefano, 21 maggio 2002, pagina 20), versa all'amministrazione marittima, che in Sicilia detiene la gestione delle coste, una cifra che non raggiunge 10.000 euro l'anno, mentre la stessa società affitta ogni capanna – sono più di 1.500 – a 1.000-1.500 euro a stagione;

la concessione alla Mondello Spa è stata rinnovata senza asta pubblica nel 1992 fino al 2012,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto denunciato dal «Corriere della Sera» e, se così fosse, se non si ritenga un grave danno per l'economia e lo sviluppo della Regione che lo sfruttamento di un'area così strategica dal punto di vista turistico sia concesso da sempre alla stessa società senza trasparenti gare d'appalto e senza un effettivo ritorno economico per la regione;

se non si intenda quindi bandire una nuova gara d'appalto;

quali sollecite iniziative i Ministri interrogati intendano inoltre attivare per ripristinare il diritto dei cittadini palermitani a vedere il mare, e quindi procedere all'abbattimento della cancellata di ferro.

(4-02245)

(28 maggio 2002)

Risposta. – Occorre innanzitutto premettere che in Sicilia la competenza sui beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, sulla base delle disposizioni statutarie (articolo 32), è attribuita alla Regione.

La Società «Mondello Immobiliare Italo-Belga» gestisce parte della spiaggia di Mondello, località balneare di quel capoluogo, sin dal 1948 e, da ultimo, in forza di atto concessorio in data 18 maggio 1992 dell'Assessorato Regionale Territoriale e Ambiente della Regione Sicilia.

Tale concessione prevede l'occupazione di parte del tratto di area demaniale marittima e dell'antistante specchio acqueo, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare per la durata di venti anni, a fronte del pagamento di un canone annuo corrispondente agli attuali 10.281,62 euro.

Dalla concessione risulta comunque esclusa la fascia di arenile di 5 metri lineari che si sviluppa dalla battigia verso l'interno e per tutto il fronte mare, che è di pubblica fruizione.

La società concessionaria si è, altresì, impegnata a ristrutturare l'immobile demaniale cosiddetto «Charleston» e a ripulire giornalmente il litorale di Mondello, i varchi pubblici e a provvedere alla cura del verde.

L'Assessorato Regionale competente ha precisato di aver più volte sollecitato la Capitaneria di porto di Palermo al fine di verificare il puntuale rispetto degli obblighi assunti dal concessionario, che sino ad ora non risulta aver commesso irregolarità o violazioni del codice della navigazione.

Lo stesso Assessorato ha comunicato di aver disposto l'apertura di nuovi varchi d'accesso pubblico gratuito.

Si precisa, inoltre, che in sede di rinnovo della concessione si è proceduto alla pubblicazione della relativa domanda nell'Albo del comune di Palermo e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia, senza che sia pervenuta alcuna opposizione né richiesta di concessione in concorso con quella della predetta società.

In proposito la Capitaneria di Porto ha fatto presente che il Codice della Navigazione prevede, all'art. 37, il ricorso alla licitazione privata solo per casi specifici, non riscontrabili nella fattispecie in esame.

Per quanto attiene alla determinazione del canone, l'articolo 4 della nuova concessione ne stabilisce l'importo in via provvisoria, secondo quanto stabilito dall'allora Ministro della marina mercantile.

Il suddetto importo sarà rideterminato in modo definitivo applicando i criteri di calcolo stabiliti con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 26 luglio 1994, previa verifica, tuttora in corso, dell'effettiva superficie occupata dalla società.

Per quanto riguarda, poi, la cancellata che delimita la spiaggia di Mondello, si rappresenta che la stessa e le retrostanti aiuole sembrerebbero non insistere su pubblico demanio.

La stessa, comunque, risulta essere realizzata prima dell'entrata in vigore del codice della navigazione, e pertanto non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del codice stesso.

Per completezza di informazione, si precisa che, il 9 dicembre 2003, il comune di Palermo ha concordato con la società concessionaria nuove modalità di recinzione della spiaggia, tenendo conto del periodo di balneazione e degli obblighi imposti dal concedente Assessorato Regionale Territorio e Ambiente circa la tutela dell'arenile e dei bagnanti. Dette modalità dovranno essere rispettate per tutta la durata della concessione.

La recinzione per il corrente anno rimarrà installata dal 15 aprile al 30 ottobre.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(22 dicembre 2004)

DELOGU. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che recenti, tragici avvenimenti impongono di prestare la massima attenzione alla effettuazione dei così detti "*voli charter*" e, soprattutto, alle condizioni degli aeromobili a questi destinati;

che pertanto, appare opportuno segnalare ogni anomalia della quale si sia venuti, comunque a conoscenza;

che il giorno 28 dicembre 2003 era programmata, per le ore 8,30, la partenza dall'aeroporto di Fiumicino del volo AP 8384 della Compagnia Airone con destinazione Sharm El Sheikh;

che, avvenuto il decollo con il fisiologico ritardo di circa un'ora, dopo oltre due ore di volo e dopo che era stato appena comunicato il sorvolo dell'isola di Malta, il Comandante informava i passeggeri che non meglio precisati motivi tecnici imponevano di atterrare in un'isola greca (Creta?);

che, poco dopo, lo stesso Comandante comunicava che era risultato opportuno fare rientro in Italia per atterrare all'aeroporto di Lamezia Terme;

che, successivamente, i passeggeri venivano informati, sempre dal Comandante, che l'aeromobile avrebbe preso terra all'aeroporto di Fiumicino, come poi è effettivamente avvenuto;

che, dopo una sosta di circa due ore, l'aeromobile ripartiva alla volta dell'Egitto, dove finalmente atterrava in serata;

che, nel frattempo, alcuni passeggeri, più spaventati degli altri, avevano rinunciato al viaggio e non erano più risaliti sull'aeromobile;

che ai passeggeri non è stato formalmente comunicato quali fossero i motivi tecnici che avevano imposto il rientro a Fiumicino: solo informalmente si è parlato di una lesione al vetro di uno dei finestrini della cabina di pilotaggio;

che i passeggeri hanno fatto rientro in Italia il 4 gennaio 2004 con il volo AP 8385 che, questa volta, si è limitato a registrare un ritardo di circa 4 ore che ha fatto saltare tutte le coincidenze inizialmente previste e, in particolare, quelle per Cagliari,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno far accertare dai competenti uffici le vere ragioni del rientro in Italia del volo suindicato, quali fossero i motivi tecnici che avevano imposto l'inversione di rotta e, soprattutto, se questi potevano o, meglio, dovevano essere accertati prima del decollo.

(4-05869)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo indicato in oggetto, sono state richieste informazioni all'ENAC — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – il quale ha fatto conoscere che il rientro all'aeroporto di Fiumicino dell'areomobile AP 83384 della Com-

pagnia AirOne è stato determinato dal verificarsi di una crinatura del solo strato esterno del finestrino scorrevole n.2 lato primo ufficiale.

Il rientro del volo è stato determinato da scelte operative effettuate dalla compagnia AirOne d'intesa con il Comandante del volo stesso al fine di consentire la gestione tecnica del danno presso la base di manutenzione della compagnia AirOne.

Il problema insorto non ha, tuttavia, inficiato aspetti relativi alla sicurezza del volo in quanto lo strato esterno del finestrino non ha funzione di resistenza strutturale.

Per quanto riguarda in generale gli aspetti manutentivi degli aeromobili, l'ENAC ha fatto rilevare che i finestrini della cabina di pilotaggio sono soggetti, con cadenza giornaliera, ad ispezione da parte del personale di manutenzione per la verifica di assenza di danneggiamenti.

A tal riguardo, l'Ente riferisce che tale ispezione è altresì effettuata prima di ogni volo dall'equipaggio di condotta.

Ogni eventuale danneggiamento riscontrato nel corso delle ispezioni suddette viene segnalato per consentire la successiva valutazione del danno stesso e l'eventuale attuazione delle pertinenti attività manutentive.

L'Ente riferisce che, prima dell'evento di che trattasi, non risultavano segnalazioni di danneggiamenti a carico del finestrino in parola.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(30 dicembre 2004)

DE PAOLI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno*. – Premesso:

che a seguito della realizzazione della variante alla strada statale n. 11, nel comune di Chiari, più di venti proprietari non sono stati ancora completamente indennizzati a fronte degli espropri subiti per la realizzazione del progetto;

che tale situazione si protrae ormai da oltre 12 anni;

che oltre ai terreni espropriati debbono essere risarcite anche quelle porzioni di terreno rese inaccessibili o inutilizzabili a causa dei tagli realizzati per la realizzazione della variante;

che l'ANAS deve rimborsare i danni comunque arrecati anche a coloro che occupavano abusivamente alcuni dei terreni espropriati,

si chiede di sapere come si intenda operare per mettere fine ad una situazione che continua ad arrecare notevole disagio e gravi danni economici a quanti devono ancora ricevere un giusto indennizzo per l'esproprio subito.

(4-05461)

(23 ottobre 2003)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione cui si risponde, l'ANAS SpA, interessata al riguardo, ha riferito che i lavori di costruzione della variante alla ex strada statale n. 11, tra gli abitati di Urago d'Oglio (ex statale n. 469) e Brescia (tangenziale) - III lotto in comune di Chiari, sono stati da tempo ultimati e la variante è stata aperta al traffico nel 2001.

La società stradale fa conoscere, infine, che entro il primo semestre del 2005 prevede di poter procedere al pagamento delle rimanenti indennità di esproprio.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(12 gennaio 2005)

DE PAOLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il signor Fabio Gomiero ha inoltrato – al Distretto Militare di Padova – istanza tesa ad ottenere la dispensa dal compiere il servizio di leva ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 504 del 30-12-1997;

che tale istanza – pervenuta al Distretto di Padova in data 05/05/2004 – in data 26 luglio 2004 è stata trasmessa al Ministero della difesa, Direzione generale della leva reclutamento e mobilitazione, 4ª Divisione Roma (Levadife), per l'adozione del provvedimento finale;

che alla data odierna il signor Gomiero non ha ancora ricevuto dagli uffici competenti alcuna comunicazione in merito,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sollecitare le competenti autorità militari ad inviare risposta all'istanza inoltrata onde evitare che il signor Gomiero, in prossimità della partenza, non potendo essere sospeso dall'avviamento alle armi a seguito delle ultime disposizioni emanate da Levadife, si trovi costretto a presentarsi al Distretto Militare di Padova per chiederne il differimento, con notevole disagio organizzativo e con mancata ottemperanza ad un diritto sancito dalla legge.

(4-07553)

(27 ottobre 2004)

RISPOSTA. – In via preliminare, si precisa che i ritardi lamentati dall'interrogante sono del tutto privi di fondamento.

Infatti, l'Amministrazione della Difesa ha operato in aderenza alle norme vigenti in materia di dispensa dal servizio militare obbligatorio (decreto legislativo n. 504 del 1997), ossia entro i tempi previsti.

Infatti, in esito all'istanza di dispensa avanzata dal signor Gomiero Fabio il 5 maggio 2004, la competente Direzione Generale della Leva ha emesso, in data 24 settembre 2004, il relativo decreto dirigenziale di accoglimento.

Tale decreto è stato inviato successivamente al Distretto Militare di Padova che, in data 15 ottobre 2004, ha invitato il sindaco di Fiume Veneto a dare corso alla prevista notifica all'interessato.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(28 dicembre 2004)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e per le politiche comunitarie.* – Premesso che:

nell'ambito di una inchiesta avviata nel corso del 2003 dalla Procura della Repubblica di Torino sulle acque minerali ammesse in commercio con autorizzazione del Ministero della salute è emerso che 23 marche delle 28 esaminate non risultavano in regola con le disposizioni e i parametri di controllo previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla mancata effettuazione di tutte le analisi necessarie alla verifica dei parametri autorizzativi ed alla presenza di sostanze tossiche, fra le quali antiparassitari, bifenili, policlorulati e tensioattivi;

successivamente, in seguito ad accertamenti condotti anche dall'Istituto Superiore di Sanità, le marche di acque minerali risultate non conformi alle disposizioni di legge sono divenute 86 e ad esse il Ministero della salute ha indirizzato una diffida;

in data 29/12/2003 il Ministro della salute ha emanato un decreto che modifica sostanzialmente i parametri di analisi delle sostanze tossiche in questione nelle acque minerali, stabiliti con decreto ministeriale del 31 maggio 2001, introducendo dei «limiti minimi di rendimento analitico» al di sotto dei quali i prodotti in esame possono dichiararsi esenti da inquinamento;

tali nuovi parametri di analisi non hanno alcun riscontro, per le sostanze tossiche in questione, nella vigente legislazione dell'Unione europea e configurano di fatto una soglia di tolleranza per composti pericolosi in prodotti fra l'altro spesso pubblicizzati come benefici per la salute,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno ed urgente disporre la revoca del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2003 per quanto attiene ai nuovi parametri introdotti per l'analisi delle sostanze tossiche derivanti da attività antropica, anche al fine di prevenire un procedura di infrazione alle norme comunitarie in danno dell'Italia.

(4-06091)

(10 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Il decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ha recepito la direttiva della Commissione europea n. 2003/40/CE nella parte relativa ai limiti di concentrazione per i parametri delle acque minerali naturali,

nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

A seguito di diversi refusi di stampa, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004 è stata pubblicata un'«errata corrige», che, tra l'altro, apporta sostanziali correzioni all'allegato II del decreto in questione, in merito all'elenco delle sostanze non ammesse nelle acque minerali naturali.

Il provvedimento ha introdotto nella legislazione nazionale la ricerca di due nuovi parametri (antimonio e nichel) con i relativi limiti massimi ammessi ed, inoltre, la modifica di quelli ammissibili per l'arsenico ed il manganese, prevedendo anche un limite per i fluoruri.

Il decreto ha modificato e aggiornato l'elenco delle sostanze inquinanti da ricercare nell'effettuazione delle analisi delle acque minerali, introducendo la ricerca di sostanze che prima venivano determinate solo per le acque potabili, quali ad esempio benzene, benzo(a)pirene, benzo(B)-fluorantene, benzo(K)fluorantene, benzo(ghi)perilene, dibenzo(a,h)antracene, tricloroetilene, tetracloroetilene.

Per quanto concerne l'elenco delle sostanze o dei gruppi di sostanze che non devono essere presenti nelle acque minerali, il decreto in questione ha apportato delle modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 2001, in considerazione della necessità di adeguare la normativa al progresso tecnico ed alle nuove acquisizioni scientifiche, sulla base delle indicazioni fornite da uno specifico gruppo di lavoro, istituito presso il Consiglio superiore di sanità, e del successivo parere dell'organo consultivo espresso in data 16 dicembre 2003.

Per verificare l'assenza di tali sostanze è previsto il principio delle «caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche», come stabilito nella direttiva menzionata, per la determinazione dei componenti che possono rappresentare un rischio per la salute, se presenti nelle acque minerali al di sopra di una determinata concentrazione.

Il decreto dà indicazioni sui livelli minimi di rendimento che i metodi utilizzati devono possedere per le analisi da condurre sull'acqua minerale, per la individuazione delle sostanze o composti derivanti dall'attività antropica.

Il decreto prevede, altresì, che detti livelli minimi di rendimento vengano riesaminati alla luce di nuove metodologie analitiche e, di regola, ogni tre anni.

Il Ministero della salute dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessità di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea nonché per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica e/o dei consumatori.

In prima applicazione, è fatto obbligo ai soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali di produrre al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2004 ed entro il 31 ottobre 2006, certificati di analisi chimica, completi del verbale di prelevamento e della determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico, manganese, nichel e fluoro.

Detta analisi deve essere eseguita su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti), o su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori autorizzati o, ove necessario, da laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto ministeriale, sentite le Regioni interessate.

La mancata ricezione negli inderogabili tempi previsti dei certificati analitici comporta la sospensione, a far data – rispettivamente – dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007, della validità del decreto di riconoscimento, fatta salva ogni valutazione di merito sulla documentazione prodotta.

Ai fini, inoltre, della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quasi si basa il riconoscimento, unitamente ad un'analisi chimica e chimico-fisica e ad una analisi microbiologica effettuate nel corso delle stesso anno solare.

Le analisi devono essere eseguite sui campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da più sorgenti e, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti), o su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori già autorizzati, o ove necessario da laboratori pubblici identificati con la procedura già menzionata.

Tali obblighi decorrono a partire dall'anno 2004.

La mancata ricezione della citata documentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (ed in prima applicazione entro il 31 gennaio 2005), o la presentazione di certificazione analitica non conforme al decreto comporta la immediata sospensione della validità del decreto di riconoscimento.

La valutazione di conformità della certificazione analitica prodotta è effettuata su parere del Consiglio superiore di sanità, nel cui ambito si esprime l'Istituto superiore di sanità.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(7 gennaio 2005)

DE PETRIS – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali* – Premesso che:

il nostro Paese importa ogni anno oltre 4 milioni di tonnellate di soia e farine di soia destinate alla mangimistica animale o ad entrare come componenti in alimenti prodotti per il consumo umano, fra i quali gelati e prodotti da forno;

una percentuale crescente dei prodotti suddetti risulta provenire da nazioni dove è ampiamente diffusa la coltivazione di varietà di soia geneticamente modificata;

il regolamento CE n.65/2004 del 14 gennaio 2004 stabilisce che ciascun operatore che immette in commercio prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM è tenuto a includere nella documentazione informativa che accompagna la commercializzazione il codice identificatore unico che contraddistingue ogni varietà geneticamente modificata;

una nota del Ministero della salute inviata agli uffici delle dogane puntualizza, con specifico riferimento alle farine di soia, che «l'operatore del Paese di spedizione deve trasmettere per iscritto all'operatore destinatario le informazioni che riguardano l'identificatore unico assegnato all'OGM»;

in data 9 maggio scorso l'associazione «Greenpeace» ha condotto una iniziativa di protesta bloccando temporaneamente al largo del porto di Chioggia la nave «Keyoang Majesty» con un carico di 40.000 tonnellate di soia destinate al mercato italiano;

la documentazione accompagnatoria dei suddetti prodotti a base di soia, presente a bordo della nave, non contemplava alcuna indicazione in merito all'identificatore unico di cui al regolamento CE n.65/2004;

il Presidente di Assalzoo, sig. Francesco Ferrari, responsabile dell'organizzazione di categoria delle aziende mangimistiche, ha dichiarato in un'intervista riportata dal settimanale «Agrisole» del 7 maggio 2004 che tutte le imprese associate ritengono non necessario e pertanto non richiedono ai fornitori il codice di identificazione in questione;

il commercio internazionale di derrate alimentari prive dei requisiti documentali prescritti dai regolamenti comunitari costituisce violazione delle normative doganali e comporta il sequestro e la restituzione al mittente dei prodotti irregolari;

il transito nelle nostre dogane di milioni di tonnellate di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale privi delle informazioni obbligatorie costituirebbe una clamorosa manifestazione di inefficienza del sistema nazionale di controllo,

si chiede di sapere:

quale sia l'esito dei controlli effettuali dalle Dogane, dall'Ispettorato Repressione Frodi e dai nuclei specializzati dell'Arma dei Carabinieri in ordine all'importazione di soia e farine di soia;

se non si ritenga necessario, ai sensi delle leggi in vigore ed a tutela dei consumatori, disporre l'immediato sequestro di derrate eventualmente non in regola con quanto previsto dal Regolamento CE n. 65/2004.

(4-06829)

(20 maggio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in esame, si precisa che i prodotti di origine vegetale destinati all'alimentazione umana vengono sottoposti ad accurate misure di controllo in fase di importazione,

al fine di verificare il rispetto delle norme nazionali e comunitarie, da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute.

Del pari, tutte le materie prime per mangimi importate attraverso i principali porti italiani, vengono controllate dal personale dei Posti di ispezione frontalieri (PIF) del Ministero.

In entrambi i casi, i controlli sono espletati in collaborazione con le dogane operanti presso i punti di entrata terrestri e portuali del territorio nazionale.

Inoltre, l'Ispettorato centrale repressione frodi del Dicastero delle politiche agricole e forestali assicura il controllo merceologico alla commercializzazione ed alla produzione, sia dei prodotti agroalimentari sia dei mezzi tecnici di produzione, compresi i mangimi e le sementi, mediante verifiche ispettive e di laboratorio, volte a garantire la loro rispondenza alle vigenti disposizioni in termini di etichettatura e di parametri chimico-analitici.

Per quanto riguarda il carico di soia trasportato dalla nave «Keoyang Majesty», proveniente da San Lorenzo – Bahia Blanca (Argentina), nei cui confronti alcuni attivisti dell'Associazione «Greenpeace» hanno effettuato il 9 maggio 2004 un'azione di protesta, bloccandola temporaneamente al largo del porto di Chioggia, l'Ufficio veterinario di Porto di Venezia ha comunicato che il suddetto carico era costituito da:

farina di soia in pellets	Kg.	10.220.000	origine Argentina
farina di soia iperproteica in pellets	Kg.	8.700.000	origine Argentina
farina di soia	Kg.	9.100.450	origine Argentina
farina di soia iperproteica	Kg.	8.700.000	origine Argentina
farina di bucce di soia	Kg.	5.280.000	origine Argentina.

Inoltre, sulla nave era presente una partita di chilogrammi 8.380.000 di farina di girasole di origine Argentina.

La documentazione di scorta per tutte le partite era costituita da:

certificati di origine rilasciati dall'Ente «Camara de Exportadores de la Republica Argentina»;

polizze di carico;

fatture;

certificati di analisi.

Questi ultimi erano stati rilasciati, al momento del carico, dall'Ente certificatore «Schutter Argentina SA» e comprendevano:

descrizione delle caratteristiche macroscopiche del prodotto;

composizione analitica (proteine, grassi, fibra, eccetera);

dichiarazione che il prodotto era stato ottenuto da organismi geneticamente modificati (nel caso dei derivati dalla soia).

Per i prodotti indicati, la ditta «Ship Service Srl» di Venezia, rappresentante dell'importatore «Pagnan Spa» di Padova, ha richiesto la visita

sanitaria all'Ufficio veterinario, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, di attuazione delle direttive nn. 2000/77/CE e 2001/46/CE, relative ai controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale.

La partita di farina di bucce di soia non è stata visitata ed è stata successivamente sbarcata, secondo informazioni fornite dalla «Ship Service», nel porto di Ravenna.

Nelle richieste di visita, le farine di soia erano identificate come «ottenute da organismi geneticamente modificati» e per ogni partita era stata allegata la documentazione sopra riportata.

Il competente Ufficio veterinario, all'atto dello sbarco, che è avvenuto presso il porto di Chioggia, per ogni partita, ha effettuato un controllo documentale, d'identità e materiale, rilasciando i nulla osta all'importazione («DVCE»), ai sensi del decreto citato.

I DVCE sono stati rilasciati fra il 13 e il 19 maggio 2004.

Nel caso delle partite di farina di soia in pellets (Kg. 10.220.000) e farina di soia iperproteica (Kg 8.700.000), l'Ufficio ha prelevato campioni per la ricerca e la tipizzazione degli OGM.

Le analisi, effettuate dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (Padova), hanno confermato la provenienza da soia geneticamente modificata del tipo «Roundup Ready», attualmente autorizzato alla vendita nel territorio comunitario.

La ditta importatrice «Pagnan Spa», per mezzo della «Ship Service Srl», ha chiesto ed ottenuto lo sdoganamento di tutta la farina di soia, previa compilazione della documentazione commerciale e sanitaria.

L'intero quantitativo di farina di soia, sdoganato e successivamente commercializzato presso aziende agricole e mangimistiche, è stato impiegato esclusivamente per uso zootecnico.

Il Comando Carabinieri per la sanità ha comunicato che i NAS svolgono costantemente controlli sull'illecito impiego di alimenti provenienti da OGM, non essendo, tuttavia, deputato a svolgere controlli sull'importazione di merci.

In particolare, quanto ai prodotti di importazione, i campionamenti effettuati nel 2002, riguardanti la lecitina di soia «Lecinova» fabbricata nello stabilimento «Novartis» di Barcellona (Spagna), la «soia fluida» della ditta «Texturant System Italia» di Vigonza (Padova) prodotta in Germania, di soia «Granulare» e «Quality Line» anch'esse prodotte in Germania per lo stabilimento «Lameri» di Cremona, alle analisi di laboratorio hanno rilevato la presenza di OGM, non dichiarati in etichetta, in quantità maggiore dell'1 per cento.

Si segnala, inoltre, che è in corso l'*iter* parlamentare concernente la definizione di un decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni dei Regolamenti CE nn. 1829/2003 e 1830/2003, rispettiva-

mente, in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati, e in materia di tracciabilità ed etichettatura di alimenti OGM.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(23 dicembre 2004)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'articolo 3, comma 11, della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133/L del 12 agosto 2003, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003), ha modificato l'articolo 171 del codice della strada, che imponeva l'uso del casco protettivo solo agli utenti dei veicoli a due ruote;

che la nuova normativa impone l'obbligo del casco protettivo a tutti i conducenti ed agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, quindi anche agli utenti di tricicli e quadricicli a motore;

che, sempre in base alla nuova normativa, risultano esenti dall'obbligo di indossare il casco protettivo i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa, e inoltre, i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a due o tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di *crash*, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza;

che con tali provvedimenti si è voluto tutelare la sicurezza di coloro che viaggiano su tricicli e quadricicli scoperti, imponendo loro di indossare il casco protettivo;

che la finalità di tali provvedimenti era stata denunciata già con la precedente interrogazione parlamentare n. 4-04742 del 17 giugno 2003,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali l'obbligo del casco protettivo non sia stato esteso dalla normativa attualmente in vigore anche nei confronti dei conducenti e dei passeggeri dei ciclomotori e dei motoveicoli a quattro ruote, meglio conosciuti come *minicar*, che non risultano dotati di cellula a prova di *crash*, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, quali ad esempio il *roll-bar.*

(4-05701)

(2 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Come rilevato nell'interrogazione indicata in oggetto, il disposto dell'art. 171 del Codice della Strada, nell'attuale formulazione recata dalla legge 11 agosto 2003, n. 214, per i conducenti ed i passeggeri dei ciclomotori e motoveicoli a quattro ruote non dotati di cellula a prova

di *crash* né di sistemi di ritenuta o di altri dispositivi di sicurezza, non impone l'obbligo di indossare il casco protettivo.

Peraltro, premesso che la normativa comunitaria non prevede la prova di *crash* per l'omologazione dei quadricicli leggeri e di quelli diversi dai leggeri (art. 1/3º-b del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva n. 2002/24/CE) denominati commercialmente *minicar,* si fa rilevare (art. 171/1 *bis*-a del Codice della Strada) che l'esenzione dall'obbligo di specie opera soltanto se si tratti di veicoli dotati di carrozzeria chiusa certamente più stabili in ordine di marcia dei ciclomotori e motocicli a due o più ruote i cui conducenti infatti sono esonerati dall'obbligo di indossare il casco soltanto se detti veicoli sono dotati di cellula di sicurezza a prova di *crash* nonché di sistemi di ritenuta e di altri dispositivi di sicurezza (art. 171/1 *bis*-b).

Deve aggiungersi che la direttiva n. 97/24/CE, «ancoraggi e cinture di sicurezza», dispone al Capo XI l'obbligo degli ancoraggi per i veicoli in questione con massa a vuoto superiore a 250 kg.

Si specifica che strutture del tipo *roll-bar* citate nell'interrogazione non sono omologabili quali entità tecniche indipendenti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prende comunque in considerazione la problematica evidenziata nell'atto ispettivo e si riserva di approfondirne i contenuti anche confrontandosi con i costruttori dei veicoli di specie al fine di una eventuale modifica dei contenuti del Codice della Strada.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(30 dicembre 2004)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, secondo quanto appreso dalla stampa regionale, gli esami previsti per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida dei ciclomotori risulterebbero bloccati nell'intera Provincia di Cuneo;

che, in particolare, dallo scorso 5 aprile, l'Ufficio Periferico di Cuneo del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) avrebbe sospeso i termini per l'esecuzione delle prove degli studenti e, qualora dette prove non riprendano al più presto, per numerosi studenti diventerà sostanzialmente impossibile conseguire il cosiddetto «patentino»dei ciclomotori prima dell'inizio della stagione estiva;

che, allo stato dei fatti, sembrerebbe che una sessione d'esami sia già saltata e che 600 ragazzi non abbiano potuto conseguire il certificato di idoneità nonostante questi abbiano già frequentato dei corsi di educazione stradale presso le scuole;

che, entro il 1º luglio 2004, si prevedeva che circa settemila aspiranti studenti avrebbero dovuto conseguire l'attestato di idoneità alla guida dei ciclomotori, poiché divenuto obbligatorio ad ogni effetto di legge;

considerato:

che la sospensione degli esami in questione sembrerebbe essere dovuta sia alle difficoltà di gestione burocratica delle prove stesse sia alle problematiche connesse all'inserimento dei dati degli studenti, nonché alla stampa dei patentini;

che sembrerebbe che l'Ufficio Periferico di Cuneo del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) potrebbe addirittura appaltare tali servizi a una ditta privata esterna,

si chiede di sapere:

se non si intenda intervenire con urgenza al fine di risolvere tutte le problematiche connesse a tale situazione, che rischia di sfociare per l'ennesima volta nell'effetto di rendere vacue le prescrizioni previste dalla legge;

come si intenda tutelare il legittimo diritto di tutti gli studenti della Provincia di Cuneo che hanno già frequentato i corsi di educazione stradale nelle scuole a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida del ciclomotore;

se corrisponda al vero che l'Ufficio Periferico di Cuneo del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) potrebbe addirittura appaltare i servizi di inserimento dei dati degli studenti e di stampa dei patentini a una ditta privata esterna e, nel caso, quali siano i motivi per i quali non si sia provveduto a rafforzare, in previsione dell'entrata in vigore della normativa relativa all'obbligo del patentino, l'organico del personale dell'Ufficio Periferico di Cuneo del Dipartimento Trasporti Terrestri;

se tale situazione si sia verificata o si stia verificando anche in altre Province e quali provvedimenti risolutori siano stati assunti al riguardo.

(4-06709)

(4 maggio 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che alla data del 27 ottobre 2004 l'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri di Cuneo ha rilasciato oltre 7.500 certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori effettuando oltre 9.000 esami, con ciò soddisfacendo quasi tutte le richieste d'esame pervenute all'Ufficio stesso.

In ogni caso va sottolineata la criticità dell'organico dell'Ufficio provinciale di Cuneo, peraltro comune a molti altri Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'Italia settentrionale, determinata dal sostanziale blocco delle assunzioni disposto dalle leggi finanziarie dell'ultimo decennio che non hanno consentito di integrare le unità di personale dimissionario o posto in quiescenza, condizione questa che ha ovviamente generato il lamentato disagio operativo per cui alcuni uffici, tra cui quello di Cuneo, hanno provveduto, nei mesi di maggiore richiesta dell'utenza, ad appaltare ad una ditta esterna l'inserimento nel sistema informatico

dei dati relativi ai candidati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(30 dicembre 2004)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, secondo quanto appreso dalla stampa nazionale, un cospicuo numero di patenti di guida, circa un centinaio, sarebbero state rilasciate grazie all'aiuto di alcuni funzionari corrotti del Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma;

che, in particolare, ben 25 persone risultano essere state arrestate (12 funzionari della Motorizzazione Civile di Roma e 13 tra titolari e impiegati di autoscuole) e altre 3 persone sono finite agli arresti domiciliari al termine di una indagine che avrebbe smascherato un consolidato sistema con il quale i titolari di numerose autoscuole con sedi in Lazio, Toscana, Sardegna e Lombardia riuscivano a ottenere il conseguimento di patenti di guida di ogni specie, comprese le patenti nautiche e l'abilitazione a svolgere l'attività di istruttore di scuola guida;

che tale sistema di corruzione, per poter essere smascherato, ha necessitato dell'impegno di oltre 350 uomini della Polizia Stradale del Piemonte e Valle d'Aosta, coadiuvati dal reparto prevenzione crimine di Torino e dai compartimenti di Polizia Stradale di Lazio, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lombardia e Sardegna;

che, secondo quanto appreso dalla stampa nazionale, sarebbero 31 i funzionari coinvolti nell'indagine, ai quali si deve aggiungere un funzionario dell'amministrazione della provincia di Roma;

che nell'espletamento delle dovute operazioni di controllo le Forze dell'Ordine hanno effettuato oltre 110 perquisizioni, nel corso delle quali è stato sequestrato circa un centinaio di patenti;

che con tale sistema di corruzione molte persone riuscivano a sostenere e a superare l'esame di scuola guida pur non avendo mai guidato prima in vita loro;

che tale sistema, smascherato dalla Polizia Stradale di Piemonte e Valle d'Aosta, dopo un'indagine avviata nell'ottobre del 2003, veniva praticato da ben 15 scuole guida alle quali si rivolgevano persone che volevano ottenere la patente senza sforzi o che avevano particolari difficoltà (ad esempio persone che avevano sostenuto più volte l'esame con esito negativo, oppure extracomunitari con difficoltà con la lingua italiana);

che, più in particolare, le autoscuole chiedevano a tali persone di pagare una cifra che poteva arrivare fino ai 1500 euro, per poi far transitare questi soldi per la scuola guida «Universal» di Roma, in quanto il titolare, Elio Morelli, aveva alcune conoscenze alla Motorizzazione Civile di Roma che facevano sostenere esami facilitati ai candidati «paganti»;

che sono oltre un centinaio le persone scoperte finora che hanno ottenuto la licenza di guida in questo modo (tutti indagati per corruzione e falso in atto pubblico) ma gli inquirenti ritengono che potrebbero essere molti di più,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti saranno assunti al fine di asseverare adeguati controlli sullo svolgimento degli esami per il rilascio delle patenti dei futuri utenti della strada;

quali siano le modalità di controllo sull'operato delle scuole guida italiane;

se e quali provvedimenti saranno assunti in seno al Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Roma per impedire che in futuro si rischi un tale sistema di corruzione;

se non sia il caso di aprire un'inchiesta ministeriale mirante ad accertare eventuali responsabilità su tale vicenda degli stessi dirigenti del Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma;

se il Ministro in indirizzo non ritenga assurdo e inammissibile che la Motorizzazione civile, il massimo organo che dovrebbe vegliare sulla sicurezza stradale, risulti coinvolta in una situazione così grave e pericolosa per l'intera collettività del nostro Paese;

se e come funzioni l'Anagrafe nazionale che registra la decurtazione dei punti dalla patente di guida a seguito di violazioni di norme del Codice della strada.

(4-07396)

(6 ottobre 2004)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Dipartimento dei trasporti terrestri, nel febbraio 2003, ha emanato una circolare introducente, attraverso particolari meccanismi organizzativi delle sedute degli esami per il conseguimento della patente di guida, condizioni di espletamento degli stessi esami tali da realizzare uno sradicamento strutturale dei fenomeni di corruttela.

Tuttavia, il provvedimento è stato oggetto di ricorso presso alcuni TAR intentati nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A seguito di tali ricorsi, il TAR del Veneto ha emesso una sentenza di condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annullando l'efficacia della circolare.

Premesso quanto sopra, tra le ulteriori iniziative adottate al fine di introdurre modifiche strutturali alle modalità di svolgimento dell'esame, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha anche avviato l'analisi di metodologie basate sull'utilizzo estensivo delle tecnologie informatiche. L'esame svolto su un PC e la correzione dei quiz automatica e centralizzata, a parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risolverà in

via definitiva ogni possibile fenomeno di inquinamento dell'esito dell'esame.

Infatti la gestione informatizzata dell'evento così realizzata consentirà la generazione «in tempo reale» e «casuale» dei quiz per ogni singolo candidato direttamente dall'elaboratore centrale del CED del Dipartimento dei trasporti terrestri con procedure inviolabili e tracciamento continuo dei dati.

Il progetto integrato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha purtroppo subito notevoli ritardi legati alle eccezioni sollevate dagli organi tecnici del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) in merito alle modalità di affidamento dello sviluppo del progetto stesso e della conseguente fornitura di apparati informatici.

La complessa conseguente attività di predisposizione di una gara di appalto europea per l'affidamento fra l'altro della sola parte di sviluppo del progetto e della organizzazione di poche aule sperimentali (così deciso nella deliberazione del CNIPA) nonché i tempi di legge per l'espletamento della stessa hanno comportato uno slittamento temporale consistente.

A fronte dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica non è stato possibile completare l'affidamento delle forniture sul territorio per dare compiuta attuazione all'intero progetto nel corrente anno 2004.

Ciononostante, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunque avviato e concluso l'*iter* per la selezione dell'affidatario.

È pertanto ragionevole ritenere che la piena operatività del nuovo sistema potrà conseguirsi soltanto negli ultimi mesi del 2005, purtroppo con oltre un anno di ritardo rispetto alle previsioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sempre che nel bilancio 2005 siano previste adeguate poste finanziarie.

Ulteriore tradizionale strumento di deterrenza rispetto a possibili comportamenti illeciti nel corso degli esami è costituito dall'esercizio di attività ispettive. È del tutto evidente che effetti significativi possono essere conseguiti soltanto mediante un'azione frequente e diffusa. Non sfugge che stante la ormai storica e crescente penuria di risorse umane e finanziarie che da tempo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lamenta non è allo stato ipotizzabile che tale azione possa conseguire risultati di particolare significatività. Né proprio alla luce delle strutturali carenze evidenziate appare possibile l'intensificazione della suddetta azione ispettiva.

Con riferimento, infine, al funzionamento dell'Anagrafe nazionale per la registrazione della decurtazione dei punti dalla patente, si fa presente che nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso il centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento dei trasporti terrestri ai sensi degli articoli 225 e 226 del Codice della Strada, sono state inserite a partire dal 1º luglio 2003 le ulteriori informazioni relative alle decurtazioni del punteggio dei titolari di patente di guida previste dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003.

Gli Organi di polizia che hanno accertato la violazione comportante la perdita di punteggio, attraverso un collegamento telematico, trasmettono all'anagrafe tutte le informazioni relative al verbale e alle infrazioni commesse aggiornando in tempo reale l'anagrafe stessa che automaticamente tramite lettera comunica al titolare di patente la variazione del punteggio (ad oggi sono state spedite quasi 2 milioni di lettere).

Il punteggio può essere verificato dal cittadino (come prevede la norma) attraverso un servizio telefonico attivo tutti i giorni 24 ore attraverso il numero (un solo scatto da tutto il territorio nazionale) 848782782.

Le forze di Polizia provvedono ad aggiornare l'anagrafe soltanto quando la contestazione effettuata è definita, cioè allorquando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i tempi per la preposizione dei medesimi.

Il punteggio può essere recuperato attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento (6 o 9 punti a seconda della categoria della patente) o con l'attribuzione del punteggio iniziale dopo 2 anni di mancanza di violazioni di norme di comportamento da cui derivi la decurtazione di punteggio.

Anche queste variazioni di punteggio vengono comunicate con lettera al titolare della patente.

Per i titolari di patente con almeno 20 punti ogni due anni è previsto l'incremento di 2 punti fino ad un massimo di 10.

Nei casi in cui il titolare della patente perda tutti i punti in dotazione e raggiunga pertanto il punteggio 0 l'ufficio della Motorizzazione competente per territorio, dietro comunicazione del CED del Dipartimento dei trasporti terrestri presso il quale si situa l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone per la revisione della patente.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

(30 dicembre 2004)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, giorni fa, alcuni consiglieri del Comune di Marano di Napoli hanno presentato valutazioni relative ai fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni pregiudizievoli degli equilibri di bilancio, evidenziando, in particolare, il grave impedimento, derivato agli stessi, di visionare gli atti del bilancio di previsione;

che è stato innanzitutto segnalato che i dati della gestione finanziaria 2002 fanno prevedere un disavanzo per squilibrio della gestione di competenza; come si evince, infatti, dall'allegato A del bilancio di previsione 2002, gli impegni di spesa ammontano a circa 26.436.929,61 euro a fronte di un totale accertamenti delle entrate pari a 18.949.700,80 euro;

che si evince, dagli allegati B e C, che gli introiti previsti per l'anno in corso non copriranno le uscite di cassa;

che solo nell'ultimo triennio 1999-2001 si è provveduto ad applicare al bilancio di competenza cifre esorbitanti dell'avanzo di amministrazione per raggiungere l'equilibrio corrente e finanziare le spese d'investimento (anno 1999: –13,061 miliardi; anno 2000: –12,359 miliardi; anno 2001: – 8,483 miliardi);

che tali manovre hanno contribuito a prosciugare le casse dell'amministrazione e contribuiranno, per il futuro, in modo ancora non quantificabile, a peggiorare la situazione;

che tra le esposizioni debitorie non previste in bilancio giova segnalare: le richieste di rimborso delle spese legali degli ex amministratori; le sentenze esecutive e i precetti giacenti presso l'Avvocatura; il mancato pagamento dei fitti passivi per l'edificio sito in Viale Duca D'Aosta;

che la cronica lentezza nella riscossione dei residui attivi, l'inefficace lotta all'evasione, le rateizzazioni di pagamento concesse «a pioggia» aggravano il quadro di una situazione già di per sé anomala che ha condotto, nel tempo, alla crisi di liquidità dell'amministrazione;

che tale crisi, oltre a precludere per il futuro una eventuale applicazione del pur cospicuo avanzo di amministrazione, non sarà, nell'immediato futuro, risolvibile con anticipazioni di tesoreria. Il ricorso all'anticipazione di cassa per ben tre volte dall'inizio dell'anno, è un chiaro ed inequivocabile segno di una situazione finanziaria squilibrata, prodromica di una crisi a breve irreversibile;

che a tal proposito, è stato evidenziato che, negli ultimi mesi, il fondo cassa è costituito esclusivamente da somme vincolate, il cui utilizzo, per scopi diversi dalle destinazioni loro specifiche, comporta una corrispondente riduzione dell'anticipazione di tesoreria,

l'interrogante chiede di sapere, considerata la particolare gravità dei fatti esposti in premessa, se non si ritenga di prevedere la istituzione della Commissione di accesso, al fine di verificare la eventuale sussistenza di elementi di connessione con associazioni di tipo camorristico e similari.

(4-02828)

(31 luglio 2002)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 23 luglio 2004 è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Marano di Napoli;

il sindaco di Marano, Mauro Bertini, si è battuto e si batte, spesso isolatamente, a rischio dell'incolumità propria e della propria famiglia, come hanno dimostrato recenti sentenze del tribunale di Napoli, contro la malavita organizzata, largamente presente nel territorio di Marano di Napoli,

si chiede di sapere in base a quali informazioni, su proposta del Ministro dell'interno, il Consiglio dei ministri abbia assunto tale gravissima decisione.

(4-07142)

(26 luglio 2004)

MARINO, PASCARELLA, FLAMMIA, TESSITORE, VILLONE, FORMISANO, PAGANO, PAGLIARULO, MANZIONE, MACONI, PIATTI, STANISCI, VICINI, DI GIROLAMO, MASCIONI, SODANO Tommaso, MALABARBA, MUZIO, FALOMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con provvedimento del Governo del 23 luglio 2004 è stato sciolto il consiglio comunale di Marano (Napoli) per presunte infiltrazioni camorristiche, pare sulla base di illeciti che sarebbero stati compiuti a livello di strutture amministrative;

a seguito del detto scioglimento ha avuto luogo in data 26 luglio 2004 una riunione del consiglio comunale, espressamente convocato prima della nomina della terna commissariale, alla quale hanno ritenuto di assicurare la propria presenza numerosi sindaci di diversi comuni, tra cui quelli di Salerno, Portici, Pozzuoli, Volla, Acerra, Pomigliano, Casoria, S. Giorgio a Cremano, Grumo, Monte di Procida, Calvizzano, S. Maria Capua Vetere, Giugliano, Villaricca, S. Agnello, Arzano, Caivano, Cercola, Boscoreale, Frattamaggiore, nonché rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Napoli, parlamentari, responsabili provinciali e regionali di partiti, di organizzazioni sindacali di categoria e di altri settori della società civile, i quali hanno inteso esprimere piena solidarietà al sindaco Mauro Bertini, il cui operato è stato più volte apprezzato dallo stesso Prefetto di Napoli in numerose dichiarazioni alla stampa, ed ai consiglieri comunali, auspicando l'immediato ritiro del provvedimento di scioglimento;

la mobilitazione investe quindi non solo il livello cittadino, ma gran parte della rappresentanza politica e dell'articolazione democratica della Regione contro il detto provvedimento, ritenuto ingiusto e vessatorio nei confronti di amministratori locali, che, rischiando in prima fila, operano quotidianamente in situazioni ambientali di estrema difficoltà e di degrado sociale civile ed economico,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le gravissime motivazioni che hanno indotto il Governo ad assumere un provvedimento così eccezionale nei confronti di una amministrazione che ha operato per lunghi anni, ricevendo la piena riconferma da parte della comunità locale, e che ancora oggi ottiene tanti attestati di stima e di solidarietà da parte anche di avversari politici, come si riscontra in questa mobilitazione generale di rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, delle organizzazioni della società civile e del mondo del lavoro, in difesa del consiglio comunale eletto;

se il Governo non ritenga di procedere ad un riesame della situazione ai fini di una più prudente e ponderata valutazione dei fatti commessi a livello di apparato amministrativo e della conseguente revoca del provvedimento di scioglimento adottato.

(4-07149)

(27 luglio 2004)

RISPOSTA. (*) – Com'è noto, con provvedimento dell'8 aprile 2003, il Prefetto di Napoli, su delega del Ministro dell'interno, ha disposto l'accesso agli uffici dell'Amministrazione comunale di Marano di Napoli incaricando un'apposita Commissione.

Sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, il consiglio comunale di Marano di Napoli è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2004, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata.

In particolare, veniva avanzata l'ipotesi della «sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, del commercio e degli appalti riconducibili al sodalizio criminale egemone fortemente radicato nel territorio».

Tuttavia, il provvedimento di scioglimento è stato oggetto di impugnativa da parte del sindaco di Marano di Napoli e dei consiglieri comunali dinanzi al TAR per la Campania che, in data 15 novembre scorso, ha accolto il relativo ricorso, reintegrando gli organi elettivi nelle loro funzioni.

In ordine alla decisione di primo grado è stata interessata l'Avvocatura Generale dello Stato ai fini della proposizione dell'appello.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(29 dicembre 2004)

FLORINO – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive* – Premesso:

che la Società Elsag Banklab Spa, facente parte del gruppo Finmeccanica, è sorta nel 1972 e, precedentemente denominata Ipacri SpA, era *leader* nel settore dell'informatica e della consulenza bancaria ed annoverava più di 300 dipendenti;

che nel 1998 veniva acquisita dall'Elsag Spa che, per ristrutturazione e riorganizzazione, ha attivato nello stesso anno una cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 dipendenti;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

che nel 2000 si è proceduto ad un ulteriore utilizzo di ammortizzatori sociali, ponendo in mobilità 6 risorse;

che dalla data di acquisto da parte dell'Elsag alla fine del 2003 l'azienda ha continuato a perdere clienti (nonostante le altre aziende del settore si arricchissero con l'avvento del nuovo millennio, dell'euro, ecc.);

che a causa delle continue fusioni delle banche clienti, ma molto per la scarsa lungimiranza del *management* Elsag, che riteneva opportuno realizzare «progetti» e non «prodotti», tutto questo portava a trasformare la società in una «fabbrica» di *software,* togliendole tutte le funzioni commerciali e i poteri decisionali;

che in questo periodo con finanziamenti di Finmeccanica (circa 10 miliardi di lire) il *management* della capogruppo Elsag, ritenendo fondamentale sviluppare l'area «finanza» piuttosto che investire sul proprio personale e sui prodotti in magazzino, ha deliberato l'acquisto da parte di Elsag Banklab di un ramo d'azienda con circa 50 dipendenti che «sembrava» detenesse la «soluzione» di tutti i problemi in termini di prodotti e conoscenze, ma a tutt'oggi la «soluzione» è stata venduta ad una sola banca;

considerato:

che nel dicembre 2002 l'Elsag avrebbe chiesto, per entrambe le filiali di Roma e Torino, una cassa integrazione guadagni ordinaria motivandola con «vuoto lavoro» per poco meno di 40 dipendenti a zero ore per tre mesi, rinnovati di volta in volta fino ad arrivare a 12 mesi consecutivi, rigettando qualsiasi trattativa sindacale di solidarietà e rotazione;

che si procedeva, per risolvere la crisi aziendale, chiamando un nuovo *management* con l'incarico preciso di presentare un piano industriale, finanziato da Finmeccanica con 10 milioni di euro in due anni, come veniva dichiarato alla stampa dall'Elsag nel luglio del 2003, e che fosse finalizzato in modo tale che l'azienda diventasse un *partner* strategico delle istituzioni finanziarie per accompagnarle lungo il percorso delineato dei nuovi processi riorganizzativi imposti dal mercato, in modo da sfruttare le proprie competenze specialistiche ed il proprio *know how;*

che questa nuova strategia adottata non ha apportato nessuna nuova significativa commessa acquisita e, allo scadere della cassa integrazione guadagni ordinaria, una nuova richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per 45 dipendenti di cui 37 nella sola sede di Roma e 8 in quella di Torino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare provvedimenti urgenti per verificare se questa situazione possa far parte di una precisa strategia tendente a sostituire con personale esterno, anche proveniente da aziende del gruppo ed in particolare dalla capogruppo, lavoratori cassintegrati;

se non si ritenga che quanto premesso sia molto preoccupante per il destino dei lavoratori coinvolti considerato l'enorme spreco di denaro pubblico da parte di Finmeccanica ed Elsag, visto che tali finanziamenti non produrrebbero nessun effetto sperato e di cui non si conoscerebbe la destinazione effettiva;

per quali motivi l'azienda rifiuti pregiudizialmente di esaminare altri ammortizzatori sociali alternativi, peraltro già applicati in altre società del gruppo, o misure alternative (quali rotazione, contratti di solidarietà, mobilità all'interno delle aziende del gruppo, ecc.) che potrebbero rendere meno grave la situazione della società Elsag.

(4-06768)

(12 maggio 2004)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive* – Premesso che:

la società Elsag Banklab Spa, facente parte del Gruppo Finmeccanica, è sorta nel 1972;

precedentemente denominata Ipacri Spa, era *leader* nel campo dell'informatica e della consulenza bancaria ed annoverava più di 300 dipendenti;

nel 1998 è stata acquisita dall'Elsag Spa che per ristrutturazione e riorganizzazione ha attivato, nello stesso anno, una Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 24 dipendenti;

nel 2000 si è proceduto ad un ulteriore utilizzo di ammortizzatori sociali ponendo in mobilità 6 risorse;

dalla data di acquisto da parte dell'Elsag alla fine del 2003 l'azienda avrebbe continuato a perdere clienti (nonostante le altre aziende del settore si arricchissero con l'avvento del nuovo millennio, dell'euro, ecc.), in parte a causa delle continue fusioni delle banche clienti, in parte per gli orientamenti del *management* Elsag che riteneva che l'azienda dovesse realizzare «progetti» e non «prodotti» e da questa trasformata quindi in una «fabbrica» di *software*, togliendole tutte le funzioni commerciali e i poteri decisionali;

in questo periodo con finanziamenti di Finmeccanica (circa 10 miliardi di lire) il *management* della capogruppo Elsag, ritenendo fondamentale sviluppare l'area «Finanza» piuttosto che investire sul proprio personale e sui prodotti in magazzino, ha deliberato l'acquisto da parte dell'Elsag Banklab di un ramo d'azienda con circa 50 dipendenti che «sembrava» detenesse la «soluzione» di tutti i problemi in termini di prodotti e conoscenze, ma a tutt'oggi la «soluzione» è stata venduta ad una sola banca;

considerato che:

nel dicembre del 2002 l'Elsag avrebbe chiesto, per entrambe le filiali di Roma e Torino, una Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria motivandola con «vuoto lavoro» per poco meno di 40 dipendenti a zero ore per tre mesi, rinnovati di volta in volta fino ad arrivare a 12 mesi consecutivi, rigettando qualsiasi proposta sindacale di solidarietà e rotazione;

nel frattempo la proprietà, per risolvere la crisi aziendale, chiamava un nuovo *management* con l'incarico preciso di presentare un piano industriale, finanziato dalla Finmeccanica con 10 milioni di euro in due

anni, come annunciato dall'Elsag alla stampa nel luglio del 2003, e che fosse finalizzato a far sì che l'azienda diventasse un *partner* strategico delle istituzioni finanziarie per accompagnarle lungo il percorso delineato dai nuovi processi di riorganizzazione e aggregazione imposti dal mercato, sfruttando le proprie competenze specialistiche ed il proprio *know how*;

il risultato di questa nuova strategia è che non vi è stata nessuna nuova significativa commessa acquisita e, allo scadere della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, una nuova richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 45 dipendenti di cui 37 nella sola sede di Roma e 8 in quella di Torino,

si chiede di sapere:

se questa situazione possa far parte di una precisa strategia tendente a sostituire con personale esterno, anche proveniente da aziende del gruppo ed in particolare dalla capogruppo, i lavoratori cassintegrati;

se non si ritenga quanto in premessa molto preoccupante in relazione al destino dei lavoratori coinvolti e nello stesso tempo se non evidenzi l'enorme spreco di denaro pubblico da parte di Finmeccanica ed Elsag se non con finanziamenti che sembrerebbe non producano gli effetti sperati e di cui non si conoscerebbe la destinazione effettiva;

quali azioni urgenti si intenda adottare al fine di verificare quali siano i motivi per cui l'azienda rifiuti pregiudizialmente di esaminare altri ammortizzatori sociali alternativi, peraltro già applicati in altre società del gruppo, o misure alternative (quali rotazione, contratti di solidarietà, mobilità all'interno delle aziende del gruppo, ecc.) che potrebbero rendere meno grave la situazione, il tutto considerando che le parti saranno convocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro- Divisione IX il giorno 10 maggio 2004 alle ore 10,30 per la consultazione sindacale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 218/2000.

(4-06735)

(5 maggio 2004)

RISPOSTA. (*) – In ordine agli atti parlamentari indicati in oggetto, inerenti la situazione occupazionale della Società Elsag Banklab S p.A., si fa presente quanto segue.

Il 14 maggio 2004, le parti sociali hanno sottoscritto un accordo, presso questo Ministero, che prevede l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione a zero ore, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dal 17 maggio 2004, per un massimo di 39 dipendenti (34 lavoratori a Roma e 5 lavoratori a Torino).

Il citato accordo ha previsto la rotazione del personale secondo le esigenze tecniche organizzative e produttive dell'azienda, per mansioni operative equivalenti e fungibili, dell'area amministrativa del controllo di gestione.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

In considerazione della complessità del piano, le parti sociali hanno concordato di ricorrere, nel corso del biennio di riorganizzazione, all'utilizzo di corsi di formazione e riqualificazione per almeno il 30 per cento del personale tecnico sospeso e alla collocazione in mobilità per l'accompagnamento alla pensione oppure, per i lavoratori favorevoli, agli esodi incentivati e agli *outplacement.*

Tale accordo ha previsto, infine, con cadenza semestrale, incontri di verifica sullo stato di attuazione del piano aziendale di risanamento e sull'andamento della cassa integrazione guadagni straordinaria e degli altri strumenti sopra menzionati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(28 dicembre 2004)

FORMISANO. – *Ai Ministri della giustizia, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che la SO.PRO.DI.ME.C. srl abbia sottoscritto un preliminare di acquisto di un immobile di proprietà della TMA srl, versando una cospicua caparra; solo pochi giorni prima della stesura del rogito notarile per l'acquisto definitivo dell'immobile, però, la TMA subiva una procedura concorsuale fallimentare dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), che nominava curatore fallimentare l'avvocato Teresa Rossi;

la società SO.PRO.DI.ME.C. srl è stata inserita dal Ministero delle attività produttive nelle graduatorie delle imprese che hanno diritto alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/92. La mancata acquisizione dell'immobile costituisce un grave danno per la società, vista l'esposizione finanziaria già effettuata nei confronti della TMA che non ha dato i frutti sperati;

al curatore fallimentare è stato fatto presente che il piano di sviluppo di impresa prevede l'acquisto dell'immobile e che lo stesso consentirebbe di avviare il processo per l'assunzione di 102 unità lavorative, fatto estremamente importante nel quadro occupazionale campano;

la società SO.PRO.DI.ME.C. ha chiesto di poter acquistare l'immobile per dare inizio al proprio piano di sviluppo, anche in considerazione di altre trattative avviate dal curatore, riguardanti altri beni,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere in merito alla vicenda, atte ad accelerare le procedure e permettere alla società SO.PRO.DI.ME.C. di acquistare definitivamente l'immobile;

se e quali misure saranno messe in atto dai Ministri in indirizzo per garantire alla società SO.PRO.DI.ME.C. il mantenimento dei finanziamenti previsti dalla legge n. 488/92, in maniera da poter salvaguardare il piano occupazionale e di sviluppo;

se e quali iniziative intenda attuare il Ministro della giustizia per accelerare le procedure per l'acquisizione dell'immobile di cui in premessa, in maniera tale da far rispettare i tempi previsti dalla legislazione per lo sviluppo di impresa, verificando se l'operato del curatore fallimentare sia stato adeguato alle normative vigenti che tendono a privilegiare i creditori e se abbia realmente tutelato gli interessi delle parti, consentendo alle stesse di non ricevere un ulteriore danno economico dai ritardi accumulati.

(4-06260)

(2 marzo 2004)

Risposta. – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione fallimentare, ha comunicato, in merito ai fatti segnalati nell'atto di sindacato ispettivo, che la società Soprodimec s.r.l. ebbe a stipulare con la società TMA s.r.l un preliminare di acquisto immobiliare.

A seguito dell'intervenuto fallimento, il curatore, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 72 della legge fallimentare, esercitando il proprio potere di scelta riconosciuto nell'ipotesi di fallimento del promettente venditore, su autorizzazione del giudice delegato, ritenne conveniente sciogliersi dal medesimo contratto, con la conseguenza che, rientrato il bene nella massa attiva, venne sullo stesso trascritta la sentenza di fallimento.

Tale opzione risulta del tutto conforme al noto principio per il quale, in caso di fallimento del promittente venditore, il curatore ha la facoltà di scegliere tra il subentro nel contratto e l'esercizio della facoltà di scioglimento (senza che, peraltro, per tale effetto, occorra l'intervento della pronuncia del giudice delegato né l'adozione di formule sacramentali) essendo sufficiente una chiara manifestazione di volontà del curatore desumibile anche da fatti concludenti (cfr. Cassazione Civile nn. 97/4331, 96/4483, 95/11824, 95/955, 93/12521).

Conseguentemente, l'eventuale credito vantato dal promissario acquirente (che, nel caso in esame, aveva versato una caparra in vista della stipulazione del contratto definitivo) deve essere fatto valere attraverso l'istanza di ammissione al passivo (cfr. Cassazione civile n. 94/3866 secondo la quale, nell'ipotesi in cui il curatore opti per lo scioglimento del contratto, il promissario acquirente «in bonis», rimasto privo dell'azione, *ex* articolo 2932 del codice civile, resta creditore della somma di denaro corrispondente al prezzo versato e può far valere il suo credito di restituzione degli acconti nel fallimento).

Nel caso di specie, infatti, la società Soprodimec ha formulato specifica istanza di insinuazione al passivo fallimentare, relativamente alle somme versate in vista dell'esecuzione del contratto preliminare.

Relativamente al secondo aspetto segnalato dall'onorevole interrogante, concernente gli asseriti danni che alla società Soprodimec derivano dalla mancata acquisizione dell'immobile in oggetto, la sezione fallimen-

tare del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha, preliminarmente, ribadito i seguenti princìpi:

secondo l'articolo 104 della legge fallimentare il curatore può procedere alla vendita dei beni solo dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della medesima legge (decreto di chiusura dello stato passivo);

in base al successivo articolo 108 della legge fallimentare la vendita degli immobili deve farsi con incanto (salva la proposta del curatore che induca il giudice delegato ad ordinare, sentito il comitato dei creditori, la vendita senza incanto).

Orbene, sulla scorta dei richiamati princìpi, è stato ribadito, quanto al caso in esame, che:

il decreto di esecutività dello stato passivo è stato emesso nel mese di gennaio 2004 in tempi pressoché «record», tenuto conto che la verifica dello stato passivo ha impegnato il giudice delegato ed il curatore nell'esame di centinaia di domande di ammissione al passivo (a seguito di alcune decine di udienze di verifica celebrate in meno di due anni dall'apertura del fallimento);

è evidente che, stante la ricordata preclusione di cui all'articolo 104 della legge fallimentare, nessuna operazione di liquidazione poteva essere intrapresa prima della chiusura delle operazioni di verifica;

ciò nonostante, nel mese di novembre 2003 e proprio allo scopo di accelerare comunque i tempi della liquidazione (essendo ormai prossima la chiusura delle operazioni di verifica), il giudice delegato ritenne opportuno procedere alla stima dell'immobile prodromica alla vendita, nominando un consulente tecnico d'ufficio. Espletato l'incarico e depositato l'elaborato peritale, quest'ultimo è stato rimesso al curatore in data 5 marzo 2004, al fine di consentire la formulazione delle richieste conseguenziali (nella specie, l'istanza di nomina del notaio per la relazione ipo-catastale, ultimo atto prodromico all'emanazione dell'ordinanza di vendita).

Il predetto Tribunale ha, in conclusione, rappresentato che:

la società Soprodimec non vanta alcun diritto sull'immobile in questione, essendo lo stesso acquisito alla massa attiva;

la posizione dell'istante è in definitiva – allo stato – analoga a quella di un potenziale acquirente di un bene da vendersi secondo le regolari forme della vendita con o senza incanto (essendo preclusa, per ovvie esigenze di trasparenza, la vendita a trattativa privata);

a seguito della chiusura dello stato passivo, la procedura di vendita, in data 20.5.04, è stata delegata interamente al notaio R. Orsi di S. Maria Capua Vetere.

Il Ministero delle attività produttive ha, infine, comunicato che gli elementi forniti nell'atto di sindacato ispettivo non consentono di indivi-

duare pratiche di agevolazione *ex lege* n. 488/92 nei confronti della società So.pro.di.mec s.r.l..

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(30 dicembre 2004)

GAGLIONE. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che nelle province di Brindisi, Taranto e Bari i frantoi oleari, a causa delle repentina caduta delle olive, sono saturi e non ritirano più i raccolti degli agricoltori, che assistono impotenti ad un calo eccessivo del prezzo dell'olio e delle olive compromettendo la stagione olivicola in corso, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'evento nonché se e quali iniziative intenda assumere, soprattutto quelle immediate ed urgenti, per questa importante zona agricola.

(4-07817)

(9 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto si ricorda che l'andamento del mercato, sia comunitario che nazionale, registra delle variazioni ricorrenti di campagna in campagna in relazione alle previsioni produttive ed ai flussi di prodotto introdotto nel mercato.

Anche l'attuale campagna oleicola 2004/2005, dopo i leggeri rialzi dei prezzi alla fine della campagna precedente, ha registrato una lieve riduzione dei prezzi stessi, con particolare riferimento all'ultima decade di novembre.

L'Amministrazione ha prontamente interessato i Servizi comunitari competenti, ricevendo assicurazioni sulla costante osservazione del fenomeno e sulle eventuali iniziative da assumersi nel caso di un peggioramento della situazione.

La situazione, comunque, è sotto stretto controllo, come confermato anche nell'ultimo Comitato consultivo dell'8 dicembre scorso, al quale hanno preso parte i rappresentanti nazionali della filiera oleicola.

Quanto ad eventuali iniziative da assumere si assicura che l'Amministrazione continuerà a seguire con attenzione l'andamento dei prezzi e, nell'ipotesi in cui gli stessi dovessero posizionarsi a livelli tali da richiedere il ricorso alle misure di stoccaggio privato, previsto dalle norme comunitarie, ne chiederà l'apertura.

Al riguardo, si ricorda che tale evenienza si concretizza qualora i prezzi medi attuali (P.zza Bari), attestati rispettivamente a euro 2425,00/tonn. per l'olio extravergine, a euro 2000,00/tonn. per l'olio vergine e

euro 1780,00/tonn. per il lampante, scendono al di sotto dei rispettivi prezzi limite fissati, a euro 1778,80, euro 1709,90 e euro 1627,80.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(3 gennaio 2005)

GUASTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la professoressa Luigia Coppi, Preside dell'Istituto Professionale «Pietro Giordani» di Parma, una scuola importante che gode di buona reputazione, ha ricevuto nel suo lungo servizio come Preside molti riconoscimenti dal Ministero dell'istruzione ed anche, nel 1994, l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica che reca la firma dell'attuale Capo del Governo;

che la professoressa Coppi è, a Parma, unanimemente riconosciuta ed apprezzata per le sue qualità professionali e per il positivo contributo quotidianamente profuso alla crescita del servizio scolastico;

che tuttavia, da oltre un anno, sta vivendo in uno stato di grave disagio derivato da una situazione di forte contrasto operato da parte del Sindacato della CGIL che, a quanto parrebbe, sarebbe affiancato in questa azione dal supporto della Direzione regionale della scuola dell'Emilia Romagna che, se così fosse, commetterebbe un atto gravissimo di interferenza e di prevaricazione;

che il problema è nato con l'assegnazione di sede in Istituto di una insegnante, la professoressa Bernardetta De' Rossi, molto politicizzata, ancor più sindacalizzata, con molto tempo a disposizione e la personale aspirazione a svolgere un ruolo di *leader*;

che non è stato finora possibile capire il senso della partecipazione della stessa all'obiettivo primo della istituzione scolastica, la qualità del servizio formativo, mentre è evidente come la docente abbia raccolto attorno a sé un gruppo di persone, all'interno della scuola, poco attente alla crescita della qualità del servizio ma pronte a battaglie politiche che abbiano come obiettivo l'egualitarismo per gli insegnanti, la riduzione del tempo scuola a parità di stipendio, il rifiuto dell'autorità e delle regole;

che grande sostegno al gruppo è stato dato dal Segretario provinciale della CGIL Scuola ma, a quanto pare, anche dal Dirigente regionale della scuola dott. Emanuele Barbieri, anch'egli sindacalista della CGIL sistemato a Bologna dal precedente Governo;

che infatti sulla situazione di difficoltà la professoressa Coppi ha dato comunicazione già nel settembre 2001 al predetto Direttore Regionale, chiedendo infine, nel gennaio 2002, l'avvio di una procedura di incompatibilità ambientale, senza avere avuto finora alcuna risposta utile; nel contempo la Preside è stata sottoposta ad una ispezione amministrativo-contabile attivata proprio dalla Direzione regionale che – per caso – verte sui punti sensibili del contendere espressi da detta insegnante,

si chiede di sapere se la Direzione regionale della scuola dell'Emilia Romagna si muova in autonomia istituzionale nel rispetto delle regole e della imparzialità che il ruolo impone, oppure se subisca interferenze e pressioni di tipo politico-sindacale da parte dei rappresentanti sindacali che, fingendo di tutelare i diritti degli insegnanti, vanno invece complicemente a coprire le malefatte e l'inefficienza di alcuni attaccando e contrastando il lavoro di chi cerca di fare il proprio dovere, senza alcun precondizionamento, con dedizione, impegno ed onestà intellettuale, nell'esclusivo interesse della crescita della qualità della scuola pubblica.

(4-02417)

(18 giugno 2004)

RISPOSTA. – La vicenda riguardante la dirigente scolastica dell'Istituto professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Sociali e Turistici «Pietro Giordani» di Parma, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, è iniziata nel 2002 quando, a seguito di esposto trasmesso anche alla Procura della Repubblica di Parma avverso l'operato della dirigente scolastica professoressa Coppi, è stata disposta presso l'istituto la prima verifica amministrativa-contabile dal Dirigente generale *pro tempore* dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, e si è conclusa nel maggio 2004 quando è stato disposto dal Dirigente generale *pro tempore* dell'Ufficio scolastico regionale recesso unilaterale del rapporto di lavoro intercorrente con la dirigente medesima, ai sensi dell'art. 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area V Dirigenti scolastici e dell'art. 2119 del codice civile.

Ciò dopo un minuzioso lavoro di accertamento amministrativo-contabile svolto attraverso numerose ispezioni che hanno evidenziato gravi disfunzioni nella conduzione dell'Istituto.

Durante questo lasso di tempo si sono succeduti due diversi Direttori generali regionali e questo fuga i sospetti, avanzati dall'onorevole interrogante, circa presunte interferenze di tipo politico-sindacale.

Occorre precisare, inoltre, che il provvedimento di recesso adottato, che si compone di 33 pagine, elenca dettagliatamente gli accertamenti ispettivi effettuati a seguito di varie richieste in tal senso avanzate, tutte le rilevanti inottemperanze riscontrate, nonché le controdeduzioni del dirigente scolastico.

Nella considerazione che tali gravi e reiterate inottemperanze alle norme di legge e contrattuali configurano una grave distrazione di risorse di patrimonialità pubblica, un grave danno diretto patito dall'erario e dagli alunni, un grave disservizio derivante da una distorta interpretazione da parte del dirigente scolastico dell'autonomia scolastica, un grave disservizio determinato da profonde conflittualità interne e che le medesime inosservanze sono tali da comportare una profonda lesione dell'elemento fiduciario su cui si fonda la collaborazione tra l'Amministrazione e i propri Dirigenti, si è proceduto al recesso unilaterale.

Riguardo, infine, al ricorso presentato dalla Prof.ssa Bernadetta De'-Rossi, docente di Geografia presso l'Istituto «Pietro Giordani», avverso il provvedimento del 22 luglio 2002 con il quale il Dirigente scolastico le aveva comminato la sanzione disciplinare della «censura», il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Consiglio per il Contenzioso, nell'adunanza del 13 febbraio 2003, ha accolto il ricorso medesimo avendo accertato la presenza di vizio formale insanabile in quanto la sanzione «non era stata data dall'Organo competente (Centro Servizi Amministrativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957), ma dal Dirigente scolastico che non ha competenza in tal senso».

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(20 dicembre 2004)

GUBERT. – *Ai Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.* – Premesso che:

recentemente la Commissione dell'Unione Europea ha ravvisato violazioni delle norme comunitarie relativamente alla proroga da parte del Governo italiano della concessione alla S.p.A. Autostrada del Brennero;

identicamente tale Commissione ha ravvisato violazioni delle norme comunitarie relativamente al diritto di prelazione per concessioni per la produzione di energia idroelettrica;

la costituzione di un mercato unico europeo costituisce una parte importante della più vasta costruzione dell'Unione Europea;

tale costruzione dell'Unione, anche giuridicamente, è concepita secondo il principio di sussidiarietà, che impone non solo il rispetto, ma anche il sostegno delle capacità di autonomia delle comunità territoriali, a diversa scala, che costituiscono la società europea nel suo complesso;

autostrade come quella del Brennero o centrali idroelettriche come molte, specie di modesta dimensione, presenti nelle aree montane, sono state costruite per iniziativa delle comunità territoriali, regionali o locali, che continuano, anche a distanza di decenni, a sentirle come proprie opere, espressione di una capacità di autogoverno nel rispondere a bisogni collettivi nuovi e rilevanti;

tali opere, come altre in diversi settori (acquedotti, servizi di assistenza, cooperative in attività produttive e di servizio, ecc.), non sono pertanto riducibili alla stregua di qualsiasi opera o attività imprenditiva per il mercato, ma costituiscono elemento di identità e di appartenenza sociale;

gli elementi che costituiscono identità ed esprimono appartenenza sociale hanno un valore extra-economico non trascurabile, specie in una società europea nella quale crescono orientamenti culturali individualisti che indeboliscono identità e appartenenze sociali e con ciò i fondamenti delle motivazioni partecipative indispensabili a garantire democrazia e

orientamento al bene comune delle collettività politiche; le raccomandazioni n. 130 del 2003 e n. 1668 del 2004 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa riconoscono, tra l'altro, i diritti delle comunità locali ad usare in autonomia l'acqua a scopo energetico,

l'interrogante chiede di sapere:

quali azioni il Governo italiano abbia condotto e stia conducendo per salvaguardare nello specifico caso dell'Autostrada del Brennero e in quello delle aziende idro-elettriche montane italiane i diritti e gli interessi delle comunità territoriali che storicamente hanno assunto nel passato tali iniziative nei campi delle comunicazioni e dell'energia;

se non si ritenga che negli accordi e nei trattati europei o in loro strumenti attuativi non vada denunciata ogni parte che porti ad una riduzione di opere ed attività sentite come espressione dell'identità e dell'appartenenza sociale di comunità territoriali a mere attività imprenditoriali per il mercato;

se siano in preparazione delle proposte modificative di accordi e trattati europei o di loro strumenti applicativi che salvaguardino le funzioni extra-economiche di opere ed attività intraprese dalle comunità territoriali, avuto riguardo ad altri principi-guida fondamentali nella costruzione europea, diversi da quelli che reggono l'unificazione dei mercati.

(4-07555)

(27 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Nelle procedure d'infrazione relative all'Autostrada del Brennero e alle concessioni idroelettriche, l'azione del Governo italiano, d'intesa con le istanze territoriali interessate, è stata ispirata alla salvaguardia degli interessi nazionali nel rispetto degli impegni assunti e delle norme vigenti in ambito europeo.

Il Governo italiano ritiene infatti che il mercato unico europeo sia un elemento fondante della struttura comunitaria e che esso si basi sul riconoscimento di valori e regole comuni adottate dall'Unione al fine di favorire il benessere di tutti i cittadini europei.

Si osserva infine che il Trattato costituzionale firmato a Roma il 29 ottobre scorso ha confermato, nelle sue disposizioni, l'impegno dell'Unione Europea a consolidare i valori ed il benessere dei suoi popoli (art. I-3.1) nonché rafforzato l'attenzione per le autonomie locali e regionali (I-5) promuovendo la costruzione di un'Europa «Unita nella diversità».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(7 gennaio 2005)

IOVENE. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che la società C. Gavazzi Idross di Catanzaro ha deciso di procedere unilateralmente alla messa in cassa integrazione guadagni straordinaria per un gruppo di lavoratori a zero ore per 12 mesi;

che tale richiesta, di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria per 12 mesi e a zero ore per 20 dipendenti, era stata fatta nel corso di un recente incontro finalizzato ad una valutazione congiunta, azienda/sindacati, sullo stato di crisi della C. Gavazzi Idross dovuta alla mancanza di commesse, e respinta dalle organizzazioni sindacali Fiom-CGIL e Fim-CISL ritenendola l'anticamera di futuri licenziamenti, proponendo invece di continuare ad usufruire della cassa integrazione ordinaria al fine di lasciare intatta la prospettiva di una ripresa e del rilancio produttivo dell'azienda;

che l'azienda Carlo Gavazzi Idross di Catanzaro vive una situazione di grave crisi con il conseguente rischio di perdita di posti di lavoro per i suoi 36 dipendenti;

che la Idross di Catanzaro è una delle aziende *leader* nel settore della depurazione delle acque, e opera in tutte le regioni d'Italia;

che la vicenda della Idross ha dei tratti paradossali in quanto, pur essendo un'azienda sana, tecnologicamente avanzata, che opera in un settore in forte espansione come quello della tutela ambientale e della depurazione delle acque, rischia la chiusura per il meccanismo perverso delle gare d'appalto nel settore della depurazione e potabilizzazione dell'acqua in Calabria, dove, come denunciato dalle organizzazioni sindacali, la società Idross non riesce ad acquisire lavori;

che per decenni la Idross ha sviluppato capacità progettuali, di costruzione e gestionali, ricevendo ampi riconoscimenti, e tutto questo viene messo in discussione da un intricato e dubbioso meccanismo posto in essere dal Commissario all'emergenza ambientale della Calabria;

che tale situazione di precarietà ha già provocato precedentemente la messa in cassa integrazione ordinaria e dei lavoratori;

considerato:

che durante il periodo estivo su quasi tutto il litorale costiero calabrese sono stati sequestrati, dalle varie Procure della Repubblica, depuratori per la pessima gestione degli stessi, registrando l'inquinamento delle acque marine e dell'ambiente circostante;

che sullo stesso argomento il 2 luglio scorso è stata presentata la seconda relazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Calabria sull'inquinamento delle coste e la gestione degli impianti di depurazione nei comuni costieri della fascia tirrenica, nella quale venivano sottolineati i ritardi, gli errori, le disfunzioni, la mancanza di trasparenza nel comparto della depurazione; inoltre la relazione ha posto sotto accusa il sistema di aggiudicazione e i risultati scadenti che sono stati ottenuti nel settore, nonostante le ingenti somme di denaro pubblico impiegate;

che nelle scorse settimane si è levata una vibrata protesta da parte dei sindaci e della popolazione, sia sulla costa tirrenica che su quella ionica, per i larghi tratti di mare inquinato e non fruibile alla balneazione;

che con la chiusura della Idross la città di Catanzaro e la Calabria rischiano di perdere une della aziende di eccellenza presenti nel già debole tessuto produttivo industriale della regione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda, anche al fine di mantenere aperta la prospettiva di salvare una delle poche realtà produttive rimaste nella città di Catanzaro;

se non si ritenga opportuno intervenire presso il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti al fine di verificare lo stato della depurazione nella regione e garantire l'accesso alle gare e la loro effettiva trasparenza in un settore decisivo, come quello della depurazione delle acque, per l'ambiente e lo sviluppo turistico della Calabria.

(4-07261)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro, è emerso quanto segue.

La Società C. Gavazzi Idross di Catanzaro è un'impresa specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di impianti di depurazione.

Nella provincia di Catanzaro ha progettato e costruito una decina di impianti, ma conserva la gestione soltanto di due di essi, e cioè quello del Comune di Borgia e quello del Comune di Girifalco.

Al momento, a causa della mancanza delle commesse, 8 unità lavorative risultano in trattamento di cassa integrazione guadagni a zero ore.

Precedentemente, pur potendo far ricorso ad un trattamento speciale previo accordo con le organizzazioni sindacali per lo stato di crisi, la stessa Società ha preferito collocare 11 unità lavorative in cassa integrazione guadagni ordinaria, nella speranza di poter ottenere nuovi appalti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(28 dicembre 2004)

IOVENE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la dipendente di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la qualifica funzionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi signora Cristina Tulino, a seguito del provvedimento regionale di dimensionamento della rete scolastica, è stata, con provvedimento prot. n. 15225/2000, a firma del Provveditore agli studi

di Vibo Valentia, illegittimamente individuata come soprannumeraria ed utilizzata presso scuole diverse da quella presso cui era titolare e nella quale era coinvolta nella realizzazione di un progetto per le zone a rischio, ossia la Direzione didattica di San Costantino Calabro;

che avverso detto provvedimento la Sig.ra Tulino proponeva ricorso giurisdizionale in esito al quale il giudice del lavoro presso il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 5/2003, disponeva la restituzione dell'istante presso la sede di titolarità dell'istituto di San Costantino Calabro;

che, con provvedimento prot. n. 10277 del 29.08.2003, il Coordinatore del Centro servizi amministrativi di Vibo Valentia, adducendo a motivazione che il progetto speciale per le zone a rischio si era concluso e che gli effetti della sentenza citata «sono vincolati e limitati alla durata del progetto speciale per le zone a rischio», ha disposto il trasferimento d'ufficio presso la scuola media di Filadelfia della signora Tulino;

che tale provvedimento parte da una erronea quanto sospetta interpretazione della citata sentenza n. 5/2003. Con detta sentenza il giudice ha «dichiarato il diritto della ricorrente ad essere restituita alla sede di titolarità dell'istituto comprensivo di San Costantino Calabro per tutta la durata del progetto speciale per le zone a rischio (...), progetto che risulta essere prorogato almeno per tutto l'anno scolastico 2002/2003 «. Il coordinatore del Centro servizi amministrativi di Vibo Valentia è andato oltre il dispositivo del giudice e a tal proposito v'è da osservare che la sentenza è favorevole alla Tulino in cagione della sua inamovibilità per la durata del progetto» (art. 11, comma 4, del contratto collettivo nazionale integrativo del 31.8.99);

che il posto di Direttore dei servizi generali e amministrativi presso l'istituto comprensivo di San Costantino Calabro non è stato incluso tra i posti disponibili per eventuali trasferimenti in sede di dichiarazione di disponibilità comunicate al sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca, costituendo lo stesso sede di titolarità dell'istante. Pertanto non poteva essere assegnato ad altri;

che la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, nel dichiarare il diritto della Tulino ad essere restituita presso la sede di titolarità per la durata del progetto (*rectius*: «per la durata del progetto» è espressione adoperata in sede di motivazione della sentenza, mentre in sede di dispositivo viene categoricamente e seccamente dichiarato il diritto ad essere restituita presso la sede di titolarità, senza altro aggiungere), lungi dal porre un limite a tale restituzione, ha semplicemente ribadito il principio dell'inamovibilità funzionale della stessa fino alla fine del progetto. In altri termini: scaduto il progetto la Tulino non avrebbe più potuto godere di tale inamovibilità e, nell'ipotesi di ulteriori contrazioni d'organico coinvolgenti la sua sede di titolarità (istituto comprensivo di San Costantino Calabro), avrebbe dovuto concorrere per quel posto alla pari con gli altri soggetti interessati, senza che l'inamovibilità che le aveva fatto mantenere quella sede potesse essere ulteriormente invocata;

che anche nella denegata ipotesi in cui il coordinatore del Centro servizi amministrativi avesse, seppur illegittimamente, deciso, successivamente alla comunicazione delle sedi disponibili prima dei movimenti, di ritenere libero il posto di Direttore dei servizi generali e amministrativi presso l'istituto comprensivo di San Costantino Calabro, avrebbe dovuto riaprire il termine per le domande di movimento per l'assegnazione di quella sede, per dare la possibilità a tutti gli interessati di partecipare;

che la sig.ra Staglianò, oggetto del provvedimento in questione del coordinatore del Centro servizi amministrativi di Vibo Valentia, non poteva «essere restituita quale titolare» presso la sede San Costantino Calabro, per il semplice motivo che ad essa era stata assegnata, con provvedimento prot. n. 83/ris del 6.06.2003, altra sede di titolarità, ossia la scuola media di Filadelfia;

che vi è infine da rilevare che il coordinatore del Centro servizi amministrativi ha omesso di comunicare all'istante l'avvio del procedimento, avviato a seguito di atto di diffida proposto dalla Staglianò in data 27.06.2003, sfociato nell'impugnando provvedimento, ledendo irrimediabilmente il diritto dell'istante alla partecipazione procedimentale ed al contraddittorio;

che preme, da ultimo, sottolineare quanto segue: la diffida della Staglianò reca la data del 27.06.2003. La richiesta di parere del Centro servizi amministrativi di Vibo Valentia all'ufficio contenzioso della Direzione scolastica regionale – che è erronea, in quanto asserisce la soprannumerarietà della Staglianò, omettendo di dichiarare che alla stessa è stata, con provvedimento prot. n. 83/ris del 6.06.2003, assegnata la sede di titolarità presso la scuola media di Filadelfia – è del 14.07.2003. La risposta dello stesso ufficio – che, tra l'altro, ribadisce semplicemente che con la conclusione del progetto viene meno il presupposto dell'inamovibilità funzionale della Tulino – risale al 15.07.2003. Il provvedimento impugnando è stato emesso in data 29.08.2003. La sequenza procedimentale evidenzia come tra la data del parere reso dall'Ufficio regionale e il provvedimento prot. n. 10277 intercorrono 45 giorni e tra l'atto che dà avvio al procedimento ed il provvedimento finale intercorrono oltre due mesi: un periodo ampiamente superiore ai 30 giorni previsti dalla legge per la conclusione del procedimento. L'immediata conseguenza è costituita dall'impossibilità, per l'istante, di tutelare i suoi diritti antecedentemente all'inizio dell'anno scolastico;

considerato:

che la Direzione scolastica regionale, con un parere alquanto discutibile, avalla l'operato del Centro servizi amministrativi. Tale parere della Direzione è elemento determinante per il rigetto del reclamo prodotto dalla Tulino;

che la CGIL Scuola aveva segnalato, più volte, all'ufficio regionale l'assenza di normativa che permettesse al Centro servizi amministrativi di Vibo di applicare in modo retroattivo una norma e che il provvedimento del Centro servizi amministrativi era in contrasto anche con il contratto collettivo nazionale integrativo e con il contratto nazionale sulla mobilità;

che in entrambi i contratti si afferma che il personale impegnato nelle attività di progetto nelle scuole situate nelle zone a rischio non può essere individuato come soprannumerario. Questa condizione non ha vincoli temporali, per cui risulta incomprensibile l'azione del Centro servizi amministrativi di Vibo Valentia e della Direzione scolastica della Calabria;

che a ciò si aggiunge, poi, il rischio che tale sentenza possa mettere in discussione la mobilità del personale della scuola coinvolto nei dimensionamenti a partire dall'anno scolastico 2000/01, con conseguente necessità per la stessa Amministrazione di rifare le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2000/01, 2001/02, 2002/03 e 2003/04,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire allo scopo di garantire la corretta applicazione delle norme e i diritti lesi alla Sig.ra Cristina Tulino dall'operato del Centro servizi amministrativi di Vibo Valentia in relazione alla vicenda oggetto dell'interrogazione.

(4-07276)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – La vicenda riguardante la Sig.ra Cristina Tulino, direttore dei servizi generali e amministrativi presso la Direzione didattica di San Costantino Calabro (Vibo Valentia), dove partecipava alla realizzazione di un progetto per le zone a rischio, risale alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2001/2002, con riferimento specifico alle operazioni di individuazione dei perdenti posto in conseguenza del dimensionamento della rete scolastica quando l'interessata, e la collega Rosalba Staglianò, ambedue titolari di sede, erano in servizio, la prima nella Direzione didattica suindicata, la seconda presso la scuola media dello stesso Comune.

Durante la fase operativa del suddetto dimensionamento della rete scolastica le due scuole in parola sono state accorpate ed è stato creato l'Istituto comprensivo di San Costantino Calabro: il Centro Servizi Amministrativi di Vibo Valentia ha definito le titolarità ed ha quindi proceduto all'individuazione dei perdenti posto in applicazione delle disposizioni dell'art. 54 del Contratto collettivo sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il 2001/2002, del 18 gennaio 2001, e del Contratto integrativo nazionale sulla mobilità per il 2000/2001 del 27 gennaio 2000.

A norma del comma 2 del citato art. 54, all'Istituto comprensivo di San Costantino Calabro è stata assegnata la Sig.ra Staglianò, con un maggiore punteggio, mentre la Sig.ra Tulino, perdente posto, è stata destinata alla scuola media di Filadelfia con provvedimento n. 13534 del 6 settembre 2000. Quest'ultima ha quindi presentato ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia chiedendo la restituzione alla sede di titolarità ai sensi dell'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 agosto 1999, che prevede il principio di inamovibilità funzionale del personale coinvolto in progetti speciali triennali per le zone a rischio.

Il Giudice, con sentenza n. 5/03 dell'8 aprile 2003, ha accolto il ricorso dichiarando «il diritto della ricorrente ad essere restituita alla sede di titolarità dell'Istituto comprensivo di San Costantino Calabro per tutta la durata del progetto speciale per le zone a rischio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26.5.99 ed al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 31.8.99 – progetto che risulta prorogato per tutto l'anno scolastico 2002/2003».

Il Centro Servizi Amministrativi di Vibo Valentia, quindi, in esecuzione della sentenza, ha assegnato la ricorrente alla sede di precedente titolarità. Al termine del progetto speciale, il C.S.A. medesimo, con provvedimento n. 10277 del 29 agosto 2003, ha restituito la Sig.ra Staglianò all'Istituto comprensivo di San Costantino Calabro e la Sig.ra Tulino alla scuola media di Filadelfia: quest'ultima ha presentato ricorso, *ex* art. 700 del codice di procedura civile, che, in data 24 ottobre 2003, è stato rigettato.

La Sig.ra Tulino impugnava ancora una volta il provvedimento ai sensi dell'art. 669-*terdecies* del codice di procedura civile, ma il Tribunale di Vibo Valentia, nel confermare la sentenza del giudice di prima cura, ha affermato che «l'obbligo di permanenza triennale del personale impegnato nelle attività di progetto non configura affatto, per il personale impegnato nei progetti indicati, una sorta di premiale, definitiva assegnazione di sede, tant'è che il personale è tenuto a restare in servizio per almeno tre anni nella scuola ove il progetto si svolga, anche se non lo desideri... Da ciò deriva un diritto-dovere del soggetto di restare presso la scuola interessata che risponde non ad esigenze personali, ma al superiore intento del compimento delle finalità dei progetti, mirati ad intervenire su fenomeni di devianza sociale e criminalità minorile, con conseguente dispersione scolastica».

Per quanto sopra esposto nel merito della vicenda, l'Amministrazione ha agito correttamente nei confronti della Sig.ra Tulino, come peraltro è confermato dalle due citate pronunce del Giudice del Lavoro di Vibo Valentia che hanno dato ragione alle tesi difensive sostenute dal Centro servizi amministrativi.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(20 dicembre 2004)

LONGHI. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che «Il Secolo XIX» del 6/9/03 riporta che:

il Ministro Alemanno, in visita a Genova, ha potuto ammirare nell'ufficio del Vice presidente della Giunta regionale ligure dott. Plinio, un prezioso quadro della collezione Woltson risalente al periodo mussoliniano, con soggetto «Fabbriche con i camini che fumano», racchiuso in una cornice che rappresenta un fascio littorio con motti d'epoca scolpiti. Un'altra «perla» è un quadretto, «Opera italiana pro Oriente», un inno

al pane quotidiano rivolto agli italiani: l'autografo è del duce Benito Mussolini;

risulterebbe che il Vice primo ministro Fini ed il ministro Alemanno, entrambi esperti in immersioni, deporranno il prossimo anno, in fondo al mare di San Fruttuoso di Camogli, la statua del «Cristo degli Abissi» restaurata,

si chiede di sapere se:

sia lecito che il Vice Presidente della Giunta Regionale esponga in un ufficio pubblico simboli della tirannide fascista;

le immersioni dei due ministri non assomiglino ad una delle tante farse che nel «ventennio» vedevano un Mussolini pelato e a torso nudo scavare il solco;

non sarebbe meglio, per non arrivare al ridicolo, affidare l'incarico a due esperti operai subacquei, se occorre disoccupati o in cassa integrazione.

(4-05242)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, concernente due dipinti esposti nel Palazzo della Regione Liguria, nonché la ricollocazione della statua denominata «Cristo degli Abissi», si rappresenta quanto segue.

Come è noto il dipinto «Fabbriche con i camini che fumano», opera di Giuseppe Mazzei, appartiene alla importante Collezione M. Wolfson jr., la quale, recentemente, è stata dichiarata di «eccezionale interesse».

Si rende noto che la Collezione in questione, in attesa della conclusione dell'*iter* di donazione, è stata affidata alla Fondazione Regionale C. Colombo, la quale, nel gennaio 2003, ha chiesto agli uffici di questo Ministero l'autorizzazione al prestito di sei opere, tra cui quella in questione, da esporre nella nuova sede della Regione Liguria in Piazza De Ferrari.

Si sottolinea che, poiché le opere della Collezione Wolfson, nella loro eterogeneità, rappresentano una testimonianza storica, culturale ed ideologica, è abbastanza consueto che ne sia richiesto il prestito sia in Italia che all'estero.

Pertanto, anche nel caso della richiesta da parte della Regione Liguria, la competente Soprintendenza, una volta verificato l'adeguamento della sede espositiva, ha autorizzato la Fondazione C. Colombo a depositare temporaneamente il dipinto di G. Mazzei presso gli uffici regionali.

Si precisa, comunque, che l'amministrazione statale non ha alcuna competenza per quanto attiene alle scelte operate dagli enti locali nell'arredo dei propri uffici.

Il secondo quadro esposto, consistente in una piccola stampa originale, non risulta far parte della medesima Collezione e non si dispone di ulteriori informazioni al riguardo.

In merito alla scultura in bronzo «Cristo degli abissi», realizzata da Guido Galletti, la citata Soprintendenza, in collaborazione con quella ar-

cheologica e con l'Istituto centrale del restauro, ha sottoposto la statua, una volta fatta riemergere, ad un articolato progetto di restauro, a cantiere aperto e quindi visibile al pubblico, per far fronte ai danneggiamenti subiti, sia relativamente all'opera in sé, sia in considerazione delle particolarissime condizioni di conservazione a circa diciotto metri di profondità, nelle acque della baia di San Fruttuoso di Camogli.

Come è noto, il 17 luglio 2004, a cinquant'anni dalla sua creazione ed originaria collocazione e dopo un accurato restauro, la statua è stata depositata nei fondali della baia; in considerazione della ricorrenza storica, nonché della particolarità dell'operazione, il Governo, così come accade per altri avvenimenti culturali, ha inteso essere presente, partecipando alle operazioni condotte dalla Marina Militare, dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri subacquei, dalla Capitaneria di porto, nonché dalle ditte specializzate in tali tipologie di interventi.

Si ritiene che l'evento – organizzato nell'ambito della programmazione di «Genova 2004 – Capitale Europea della Cultura» – ha rappresentato un momento particolarmente significativo e partecipato.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
BONO

(22 dicembre 2004)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Ferrania SpA è l'unica azienda italiana che produce, oltre che materiale fotografico classico (rullini e carta da stampa), materiale fotosensibile per uso medicale (lastre radiografiche);

la Ferrania esiste da oltre 80 anni e occupa un vasto territorio in una frazione di Cairo Montenotte (in provincia di Savona), frazione che è nata intorno alla fabbrica e che le ha dato il nome;

alcuni anni fa, dopo varie vicende, la Ferrania fu venduta ad una società finanziaria con sede a Londra;

il 27 novembre 2003 la direzione della Ferrania, dopo una serie d'indiscrezioni e di notizie a mezzo stampa, in merito ad una presunta situazione economica negativa, annunciava il ricorso alla cassa integrazione;

il declino industriale nel Paese è arrivato a livelli insopportabili per la nostra economia,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare per garantire la difesa di tutti i posti di lavoro, a partire dal rinnovo dei 125 contratti a termine, e, conseguentemente, il mantenimento degli attuali livelli di occupazione per tutti lavoratori;

se e quali misure urgenti si intenda adottare per porre freno al fenomeno del trasferimento delle attività produttive di qualità del nostro paese in favore di mercati esteri;

se il Presidente del Consiglio ed il Ministro in indirizzo non siano del parere che il ruolo delle multinazionali risulta essere sempre più orientato all'acquisizione dei marchi delle produzioni di qualità, usufruendo anche di finanziamenti pubblici, per poi trasferire le attività verso paesi esteri, dove il costo del lavoro risulta essere più basso e con scarse tutele sindacali.

(4-06053)

(4 febbraio 2004)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione suindicata si fa presente quanto riferito al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Savona.

La società Ferrania S.p.A, con sede legale e stabilimento in Cairo Montenotte, località Ferrania (Savona), opera nel settore della produzione di materiale fotosensibile ed ha iniziato la propria attività nell'agosto del 1999, rilevando di fatto l'attività precedentemente svolta, a partire dal luglio 1996, dalla società Imation S.p.A. ed in epoca anteriore, fino dal 1972, dalla 3M Italia S.p.A.

L'azionariato societario è, di fatto, costituito da un unico socio che detiene 1'80 per cento del capitale sociale, con la presenza collaterale di un gruppo di ex manager che detiene il rimanente 20 per cento. A distanza di quattro anni, l'azionista di maggioranza ha ritenuto di procedere al disimpegno dell'attività industriale della Ferrania e tale decisione ha causato una crisi di liquidità, alla quale ha fatto seguito la richiesta di liquidazione volontaria presentata all'Autorità giudiziaria il 19 febbraio 2004. Con successiva sentenza del 24 febbraio 2004, il Tribunale di Savona ha dichiarato lo stato di insolvenza ed ha nominato il Commissario Giudiziale.

Il 14 aprile 2004, è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria e dopo la nomina di tre commissari straordinari, il 6 luglio, è stato approvato il programma di prosecuzione dell'esercizio d'impresa, con la concessione di un periodo di dodici mesi (prorogabili a quindici) per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Per quanto concerne la situazione occupazionale si fa presente che l'organico, presso lo stabilimento, risulta oggi attestato su 715 lavoratori (oltre a 17 dirigenti) suddivisi in 143 quadri, 320 impiegati e 252 operai, registrando una lieve flessione rispetto al passato per un ammontare di circa 20 lavoratori, avvenuta per dimissioni volontarie; non risultano, invece, in corso contratti a termine ed, al riguardo, la Direzione Provinciale del lavoro di Savona precisa che gli ultimi si sono conclusi a fine 2003.

La società ha fatto ricorso alla cassa integrazione salariale ordinaria per il periodo dal 10 maggio al 31 luglio 2004 e dal 15 agosto al 30 ottobre 2004, a rotazione per 391 dipendenti, con una sospensione media di 120 addetti per mese. Allo stato attuale, permangono delle difficoltà anche se alcune commesse consentono all'azienda di rimanere in linea con il *budget* previsto per l'anno in corso.

Il 27 ottobre 2004, presso la Regione Liguria, è stato sottoscritto un accordo nel quale si è convenuto di richiedere la cassa integrazione straordinaria per il periodo dal 1° novembre 2004 al 5 luglio 2005, a zero ore, per un numero complessivo di 713 lavoratori, da adottare a rotazione per una media di 200 unità.

Attualmente, sono in corso contatti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, al fine di conseguire un finanziamento per sviluppare le attività di ricerca. Tale circostanza dovrebbe costituire un ulteriore elemento di competitività e interesse per eventuali compratori dell'azienda; infatti la Ferrania S.p.A. sta predisponendo il bando di gara per la vendita dell'intera società e si prevedono possibilità positive connesse alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

MARONI

(28 dicembre 2004)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alla morte del maresciallo dell'Aeronautica Carmine Polito, se il militare abbia operato senza protezione in prossimità di materiali radianti.

(4-07289)

(22 settembre 2004)

RISPOSTA. – La Difesa ha sempre posto grande attenzione a tutte le problematiche del personale ed in particolar modo a quelle che attengono alla tutela della salute dei dipendenti.

A tal riguardo il plesso normativo vigente è esso stesso garanzia per la tutela del personale nell'espletamento dell'attività lavorativa.

La normativa vigente, infatti, prevede che tra i doveri del superiore rientri quello di «... assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti ...» – articolo 21 del Regolamento di disciplina militare.

Ciò detto, il maresciallo Carmine Polito, durante l'intero periodo di servizio prestato in Aeronautica Militare in qualità di addetto alla manutenzione di velivoli, non risulta sia entrato in contatto con materiali radianti.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(28 dicembre 2004)

MANIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che in data 4 giugno 2004 è stata approvata la legge contraddistinta con il n. 143 il cui comma 1-*bis* dell'art. 2 così recita: « Nell'anno accademico 2003-3004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono ... corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

che sino all'entrata in vigore della nuova legge il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili veniva conseguito a seguito della frequenza con esito positivo di un corso biennale;

che fino ad oggi gli insegnanti con specializzazione per il sostegno conseguito con corso biennale hanno ottenuto incarichi annuali via via reiteratisi nel tempo, così acquisendo grande esperienza e professionalità;

che il possesso del titolo di specializzazione costituisce titolo per gli insegnanti nelle graduatorie permanenti ripartite per fasce;

che, in mancanza di una normativa che salvaguardi la posizione di coloro che hanno conseguito la specializzazione con corsi biennali, potrà accadere che i nuovi specializzati, seppure a seguito di corso speciale autunnale, ricevano incarichi anche annuali o provvedimenti di missione in ruolo prioritariamente rispetto ai colleghi in possesso del titolo biennale e che hanno già maturato esperienza, in alcuni casi pluriennale;

che ciò si potrà verificare perché i nuovi specializzati possono trovarsi collocati in fasi che precedono quelle nelle quali sono inseriti altri insegnanti specializzati pur avendo questi un titolo conseguito a seguito di corso biennale e pur avendo maturato notevole e preziosa esperienza;

che tale evenienza verrebbe ad alterare non solo le legittime aspettative degli insegnanti che, avendo superato il corso biennale, attendono di essere nominati ma anche l'esigenza e l'interesse della Istituzione scolastica e dell'utenza di avere insegnanti che, stante il corso di studi biennale ed anche l'esperienza acquisita, garantiscano maggiore professionalità e capacità;

che, al contrario, la previsione del corso speciale annuale finisce per premiare quegli insegnanti che hanno prestato servizio per soli 360 giorni su posti di sostegno senza alcuna specializzazione e quindi senza alcuna professionalità specifica;

che, per evitare che quanto sopra si verifichi, appare opportuno e necessario che si formino apposite graduatorie aggiuntive per gli insegnanti che conseguiranno il titolo di specializzazione a seguito di corso speciale annuale o che si prevedano misure idonee a mettere gli specializ-

zati per il sostegno con corso speciale annuale in coda ai colleghi che hanno conseguito il titolo con il corso biennale;

che, in definitiva, ai nuovi insegnanti di sostegno divenuti tali a seguito degli istituendi corsi speciali annuali si possono avanzare proposte per incarichi o di immissione in ruolo dopo aver interpellato gli insegnanti per il sostegno divenuti tali a seguito di corsi biennali,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda prendere iniziative perché quanto sopra rappresentato non si verifichi e al contempo si salvaguardi la posizione degli insegnanti con specializzazione per il sostegno conseguita a seguito di corso biennale, così perseguendo al meglio l'interesse degli alunni portatori di *handicap* e delle loro famiglie ad avere insegnanti di sostegno formatisi a seguito di un corso ordinario biennale, con esperienza specifica già maturata ed assicurando in tal modo, il più delle volte, anche la continuità di presenza e di didattica.

(4-07318)

(23 settembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si chiedono iniziative per tutelare la posizione degli insegnanti con specializzazione al sostegno conseguita a seguito del corso biennale nei confronti degli insegnanti di scuola elementare e materna in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni, ai quali l'articolo 2, comma 1-*bis,* della legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, consente di conseguire la specializzazione al sostegno seguendo corsi speciali di durata annuale presso le Università.

Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che gli insegnanti ai quali la legge consente di frequentare corsi di durata annuale devono essere in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento conseguita in pubblici concorsi ed inoltre devono avere prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni acquisendo una professionalità tale da giustificare l'abbreviazione della durata del corso.

Occorre far presente inoltre che la scelta operata dal Governo e ratificata dal Parlamento con la conversione in legge del decreto-legge n. 97 tende a garantire una qualificazione nell'insegnamento di sostegno al maggior numero di docenti precari attesa la perdurante necessità di insegnanti forniti del titolo di specializzazione ed è coerente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Peraltro, proprio per le medesime finalità lo stesso articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede che gli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso della specializzazione per il sostegno conseguita ai sensi della normativa vigente, ma privi di abilitazione o idoneità all'inse-

gnamento, purché abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, possono accedere a corsi speciali di durata annuale istituiti dalle Università per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ed il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti.

Si ricorda inoltre che nel percorso formativo della laurea in scienza della formazione primaria di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, che attualmente dà titolo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sono previste attività didattiche di formazione per la funzione docente relative, anche, all'integrazione scolastica per allievi con *handicap.*

Occorre infine precisare che senza una esplicita previsione legislativa non è possibile creare priorità, nell'ambito dei titoli di specializzazione, in base alla loro durata.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(20 dicembre 2004)

MANZIONE. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e del lavoro.* – Premesso che:

un fenomeno particolarmente allarmante in molte regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) è rappresentato dalle assunzioni fittizie e dalle aziende fantasma in agricoltura;

su tale fenomeno, come è stato possibile accertare anche nel corso di missioni della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, si è concentrata l'attenzione della malavita organizzata, per la irrisoria facilità di conseguire profitti miliardari;

in molti casi le aziende agricole sono soltanto uno strumento che serve per gestire i rapporti di lavoro fittizi, al fine di far risultare l'occupazione agricola per un numero di giornate tali da consentire l'erogazione delle prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione, di malattia o di maternità) che gli autori della truffa dividono fra loro;

la realtà di questo aspetto patologico è assai variegata. Accanto al caso di aziende realmente operanti che, al fine di ottenere adeguati compensi, si prestano a far risultare una quota di assunzioni fittizie, esistono poi le «aziende fantasma», che operano con centinaia di finti lavoratori su terreni concessi in affitto sulla base di contratti falsi e, per finire, esistono le aziende che utilizzano, per la coltivazione dei terreni, dei lavoratori extracomunitari (chiaramente senza permesso di soggiorno), facendo formalmente risultare l'impiego di lavoratori locali, tutti fittiziamente assunti;

tale sistema perverso, anche in virtù del principio di automaticità delle prestazioni, provoca ogni anno diversi miliardi di danni all'INPS (altro che «buco nero» per le pensioni) che, d'altronde, non riesce ad attivare, insieme alle locali direzioni provinciali del lavoro, quei controlli pre-

ventivi, o *in itinere* che porterebbero alla scoperta dei fenomeni truffaldini;

recenti accertamenti investigativi hanno portato ad accertare danni per circa 3 milioni di euro nella provincia di Reggio Calabria (nel periodo 2000-2001), per quasi un milione di euro nella provincia di Foggia (nel periodo 1998-2001) e di circa un milione di euro nella provincia di Salerno (nel periodo 1996-2001);

non è infine da sottovalutare il fatto che tale sistema perverso, fondato sui rapporti di lavoro falsi che consentono anche all'imprenditore di lucrare sulle indennità percepite dai «cosiddetti lavoratori», produca anche gravi ripercussioni negative sul sistema di commercializzazione dei prodotti agricoli. Ed infatti gli imprenditori che traggono beneficio dalla «vendita delle giornate» e dall'utilizzo di manodopera irregolare non hanno difficoltà ad abbassare i prezzi dei prodotti, realizzando una pericolosa ed indebita concorrenza nei confronti degli imprenditori agricoli che operano in un ambito di assoluta legalità,

si chiede di sapere:

se le circostanze descritte in premessa corrispondano al vero;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di tale gravissima situazione;

quali urgenti rimedi intendano proporre per sopperire alle ben note carenze del sistema;

se siano consapevoli che tale sistema favorisce la criminalità organizzata che da alcuni anni, in diverse regioni meridionali, sta realizzando notevoli investimenti nel campo agricolo, in considerazione della estrema facilità di conseguire profitti miliardari (anche se illeciti);

se siano altresì consapevoli che tale sistema costituisce una delle principali cause dell'attuale *deficit* previdenziale;

se siano infine consapevoli che, in questo modo, si danneggiano tutti gli imprenditori agricoli onesti che, molto presto, saranno costretti a dismettere le loro attività cedendole, in molti casi, proprio a quella criminalità organizzata che, invece, riesce ad essere competitiva sul mercato.

(4-04927)

(9 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si rappresenta quanto segue.

I fenomeni di assunzioni fittizie, delle «aziende fantasma» in agricoltura e del lavoro sommerso in generale sono oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero che impegna, annualmente, gran parte delle proprie forze ispettive in interventi mirati e vigilanze speciali nel settore dell'agricoltura.

Nell'ambito delle priorità politiche individuate dal Ministro con la Direttiva per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2004, tale

settore è stato indicato tra quelli particolarmente delicati, su cui deve incentrarsi l'uniforme azione degli uffici territoriali, allo scopo di perseguire la trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare.

Sono state tracciate, a tal fine, nell'ambito della programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2004, precise modalità operative per lo svolgimento di un'azione ispettiva efficace ed incisiva da svolgersi tramite interventi organici e mirati.

Più specificamente, nel settore dell'agricoltura, ove l'illegalità assume le più diverse forme e connotazioni, la vigilanza è tesa a reprimere e prevenire il fenomeno delle pseudo-cooperative, che, dietro l'apparenza di associazioni finalizzate alla fornitura di servizi alle aziende agricole che ne facciano richiesta, mascherano il fenomeno del «caporalato».

Gli interventi sono, altresì, mirati all'esigenza di verificare il corretto utilizzo della manodopera extracomunitaria e, per quanto attiene i profili di carattere contributivo, di incentivare l'attività di recupero con specifico riferimento alle prestazioni indebite.

Dall'analisi dei dati statistici relativi al primo semestre 2004, emerge che l'attività di vigilanza nel settore agricolo ha registrato 1.104 aziende irregolari sulle 4.216 visitate, con un totale di 2.823 lavoratori irregolari, di cui 838 lavoratori «in nero».

Il numero dei «caporali» denunciati ammonta a 19 e, se si considera che il numero complessivo per l'anno 2003 era 49, non si rilevano particolari anomalie salvo quella di riscontrare che tutti i casi esaminati sono stati accertati nella regione Campania.

Si fa presente, poi, che negli ultimi anni sono state emanate alcune leggi in materia di emersione del lavoro sommerso.

Con la legge n. 383/01, modificata con decreto-legge n. 210/02, convertito dalla legge n. 266/02, si sono introdotti incentivi di carattere economico e giuridico, volti alla legalizzazione di realtà lavorative totalmente o parzialmente in nero, e sono stati istituiti i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), aventi il compito di valutare le domande di emersione progressiva.

Con la legge n. 73/2002 sono state ampliate le opportunità di regolarizzazione per i lavoratori comunitari, stante l'insufficienza di un approccio limitato ai soli aspetti fiscali e contribuitivi del lavoro sommerso.

Unitamente agli interventi normativi, questo Ministero ha provveduto a rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, con la intensificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro irregolare (in particolare con il piano straordinario di vigilanza, conclusosi nel mese di febbraio 2003, che ha visto coinvolti gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate).

Ad oggi, si sottolinea invece l'avvio di una politica settoriale di contrasto al lavoro sommerso che coinvolge i rappresentanti delle associazioni

dei datori e dei prestatori di lavoro, appartenenti a quegli ambiti particolarmente interessati al fenomeno.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche agricole
SACCONI

(28 dicembre 2004)

MANZIONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il mondo forense della città di Cava de' Tirreni (titolare di una sezione distaccata del Tribunale di Salerno) è in forte fermento per le disfunzioni che vengono quotidianamente riscontrate e che si ripercuotono sull'utenza;

in particolare le due associazioni forensi esistenti sul territorio (la «Pietro De Ciccio» e la «Avvocati di Cava»), che contano circa 250 iscritti, dopo aver dichiarato uno «sciopero bianco» (che ha comportato l'inizio delle udienze con quindici minuti di ritardo) si apprestano a mettere in campo forme di protesta molto più estreme e significative;

la protesta nasce dalla constatazione del progressivo stato di degrado che ha contrassegnato l'attività forense metelliana da quando l'unico magistrato togato assegnato a Cava è andato in pensione. Ed infatti, non essendo stata disposta alcuna sostituzione stabile dell'unico magistrato togato, il disservizio per l'avvocatura e per l'intera utenza cavese è stato enorme;

il conferimento di una delega generica ad un solo magistrato «onorario» (anzichè conferirgli una delega specifica per ogni singola controversia) ha ingenerato in molti avvocati il sospetto che potessero prodursi delle nullità che avrebbero potuto inficiare le decisioni delle singole cause; né la successiva designazione di un magistrato togato per un brevissimo periodo (un mese) può risolvere i problemi di una comunità che ha bisogno di certezze e continuità omogenee;

la situazione già esplosiva si è ulteriormente aggravata dopo che il coordinatore dei giudici di pace, dott. De Antonellis, ha lasciato Cava de' Tirreni, riversando su un unico giudice di pace, il dott. Catapano, tutta l'enorme mole di lavoro assegnata a quell'Ufficio;

da tale combinata situazione di precarietà sono nati i disservizi, i rinvii delle cause, i congelamenti di ruolo ed il differimento nelle assegnazioni, circostanze tutte lamentate con forza dalle «associazioni forensi» di Cava dei Tirreni;

occorre infine considerare che, a parte i gravi ritardi ed i disservizi, tutta la cittadinanza teme che dietro questa situazione di «abbandono» possa nascondersi il tentativo di vedere soppressa la sede di Cava de' Tirreni, con l'accorpamento di tutta l'attività giudiziaria al Tribunale di Salerno,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

a cosa siano dovute le carenze ed i disservizi lamentati dalle associazioni forensi di Cava de' Tirreni;

quali urgenti provvedimenti il Ministro della giustizia intenda disporre;

quali concrete garanzie il Ministro della giustizia intenda offrire sul mantenimento e miglioramento del servizio giustizia nella città di Cava de' Tirreni.

(4-06644)

(27 aprile 2004)

RISPOSTA. – L'organico magistratuale togato del Tribunale di Salerno presenta, allo stato, la vacanza di uno degli 8 posti di Presidente di Sezione previsti (vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della magistratura con telex del 5 aprile 2004) nonché la vacanza di 2 dei complessivi 63 posti di giudice (entrambi in attesa di pubblicazione a cura del Consiglio Superiore della Magistratura) di cui l'organico si compone.

Si deve precisare, peraltro, che sono stati assegnati al suddetto Tribunale 4 magistrati che non hanno ancora preso possesso presso l'ufficio, in quanto i provvedimenti ministeriali sono ancora in corso di pubblicazione. Un altro magistrato, attualmente ancora presso il Tribunale di Salerno, è invece in attesa di assumere servizio presso il Tribunale di Avellino (ove è stato trasferito con decreto ministeriale 29 luglio 2004).

La Sezione distaccata di Cava dei Tirreni, in particolare, risulta allo stato effettivamente priva di un magistrato togato destinatovi stabilmente (ancorché in regime di coassegnazione) in sostituzione di un magistrato cessato dalle funzioni magistratuali a far tempo dal 9 febbraio 2004; e ciò anche in ragione dell'esito negativo conseguito dai concorsi interni a tal fine promossi dal Capo dell'Ufficio.

Tali premesse hanno perciò indotto il Presidente del Tribunale di Salerno ad adottare una serie di provvedimenti a carattere provvisorio finalizzati a compensare la vacanza verificatasi all'interno della Sezione distaccata, l'ultimo dei quali emanato il 24 maggio 2004. Tale ultimo provvedimento, in particolare, ha disposto l'applicazione di due magistrati togati «anche» alla Sezione di Cava dei Tirreni (ciascuno per un giorno la settimana), al fine di provvedere alla completa trattazione e decisione degli affari ivi pendenti civili e penali.

Va aggiunto, peraltro, che anche al provvedimento in parola è stato conferito carattere di transitorietà: l'efficacia temporale di questo, infatti, si è dispiegata nel periodo compreso tra il 28 maggio e il 19 luglio 2004. La sospensione legale dei termini processuali intercorrente tra il 1° agosto e il 15 settembre 2004 non ha comunque reso necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti organizzativi.

Quanto alla situazione relativa all'Ufficio del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, si precisa che, allo stato, le 2 unità previste dall'organico risultano entrambe vacanti; per un giudice di pace (cessato per scadenza

quadriennale in data 3 aprile 2004) è tuttavia in corso la procedura prevista per la conferma dell'incarico per un ulteriore biennio.

Per quanto attiene infine alle ipotesi di soppressione della Sezione distaccata di Cava dei Tirreni, non appaiono giustificati i timori diffusi circa una supposta volontà di sopprimere alcuni uffici giudiziari.

Anche di recente, infatti, questo Ministero ha ribadito che non ha alcuna intenzione di procedere alla soppressione di uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(30 dicembre 2004)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e dell'interno.* – Premesso che:

la «Molisana Industrie Alimentari Spa», azienda del settore alimentare di Campobasso, ha subito dal 2000 una grave crisi industriale con perdite ingenti a causa della rilevante contrazione dei volumi di vendita, con conseguenti difficoltà di ordine finanziario sia per il rifornimento di materie prime che per il pagamento dei vari debiti contratti con le banche e con i fornitori;

malgrado la gravissima situazione di crisi della società sia stata esaminata ed approfondita in svariati incontri tra le parti ed a livelli istituzionali regionali, nonché dal Comitato di coordinamento di iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non è stata trovata una soluzione volta ad impedire la cessazione dell'attività di impresa;

in data 11 maggio 2004 la «Molisana Industrie Alimentari» è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Campobasso, con conseguente apposizione dei sigilli e sospensione dal lavoro dei dipendenti;

il curatore del fallimento, previamente autorizzato dal giudice delegato, ha fatto richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'intervento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 223/1991, per i 199 dipendenti costituenti l'organico aziendale (essendo stata da tempo espletata la procedura dell'esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000) per la durata iniziale di 12 mesi;

continuano le intimidazioni nei confronti dei lavoratori della «Molisana»: dopo la parziale devastazione e la distruzione di fogli con parte delle 9.000 firme di solidarietà raccolte tra i cittadini, ancora nella notte dell'11 maggio 2004 è stata incendiata da ignoti la tenda dei dipendenti del pastificio, che da più di tre mesi hanno così voluto sollecitare l'attenzione e le risposte del Governo nazionale a difesa del posto di lavoro e della prospettiva di vita dell'azienda, che ha 199 dipendenti con centinaia di altri lavoratori nell'indotto,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia già provveduto e – ove non lo abbia fatto – se non ritenga senza alcun ulteriore in-

dugio di accordare il provvedimento di intervento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della predetta società, sospesi a zero ore, con decorrenza dall'11-5-2004 per la durata iniziale di 12 mesi e con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 223/1991);

se il Ministro delle attività produttive intenda adottare interventi, dopo quelli per Parmalat, Cirio, Alitalia, ecc., per evitare la chiusura della più importante azienda del Molise centrale e per favorire comunque la ripresa dell'attività produttiva aziendale;

se il Ministro dell'interno abbia già provveduto, e comunque quali iniziative intenda adottare, promuovere e sollecitare, anche attraverso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, affinché gli atti intimidatori e le aggressioni ai lavoratori non abbiano a ripetersi in alcuna forma e perché gli autori siano scoperti e denunciati alla magistratura (anche in relazione ad analoghi episodi di violenza verificatisi in Molise nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori che si battono per la difesa dei posti di lavoro).

(4-06911)

(15 giugno 2004)

Risposta. – In ordine alla interrogazione suindicata si fa presente quanto riferito al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso.

Si ritiene opportuno premettere che l'azienda «Industrie Alimentari La Molisana S.p.A.», storico pastificio del Molise, per il noto e apprezzato prodotto diffuso anche all'estero, negli ultimi anni ha mostrato progressivi segnali di sofferenza e poi di profonda crisi industriale e finanziaria, con una rilevante esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario e dei fornitori, che si è evidenziata all'esterno e presso le maestranze in tutta la sua gravità a partire da circa due anni.

Numerose e sostanziali sono state le iniziative assunte, anche dalle istituzioni locali, come l'iniziativa assunta dal Consiglio Regionale del Molise, in data 21 luglio 2003, che ha autorizzato la Giunta Regionale a provvedere attraverso la Finmolise alla concessione di una fideiussione per l'importo di cinque milioni di euro, così come richiesto dall'azienda per una fase di rilancio del piano aziendale, e a sollecitare Sviluppo Italia a partecipare come *partner* per consentire il risanamento dell'azienda in questione, oltre alle disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 6/2004 (di modifica e integrazione della legge regionale n. 4/2004) finalizzate ad un intervento fideiussorio tramite la Finmolise di un importo di 1.000.000,00 di euro quale anticipazione finanziaria, sempre a favore della citata società.

A ciò va anche aggiunto che è stato convocato più volte, sin dal 3 febbraio scorso, il tavolo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'Occupazione, ai fini dell'individuazione di una strategia idonea a realizzare il

risanamento e la riorganizzazione nonché il rilancio industriale dell'azienda, a salvaguardia dei circa 200 dipendenti, ai quali si deve aggiungere il cospicuo indotto.

La citata società non ha superato la crisi e, in data 11 maggio 2004, il Tribunale di Campobasso ha dichiarato il fallimento dell'azienda, con immediata apposizione dei sigilli e conseguente cessazione delle attività produttive.

Il Giudice delegato del fallimento, il 9 luglio scorso, a seguito della diserzione dell'asta bandita dal curatore fallimentare per l'affitto e vendita dell'impianto industriale, dopo aver esaminato tre offerte avanzate fuori gara dai gruppi SO.FIN.IND, Colussi e TMT, ha autorizzato l'affitto d'azienda finalizzato all'acquisto in favore del primo, per l'offerta più conveniente e garantita.

Il Gruppo SO.FIN.IND fa capo all'imprenditore campano Avv. Maione, titolare, tra l'altro del marchio «Pasta Russo» di Cicciano.

Con atto notarile del 2 settembre 2004 è stato, pertanto, stipulato un contratto di affitto di azienda tra il curatore fallimentare, nella procedura di fallimento della società «La Molisana – Industria Alimentare S.p.A..» e la società «Pastificio La Molisana S.p.A.».

Quest'ultima società è stata costituita per il 99% dalla società «Pastificio Carmine Russo S.p.A.», aggiudicataria iniziale dell'affitto e dall'1% dalla società Holding Finanziaria del Gruppo Maione.

In particolare, risulta che l'affittuario si obbliga ad esercitare per l'intera durata dell'affitto, fissata in quattro anni, l'attività dell'azienda sotto il marchio originario «La Molisana», a partecipare alla vendita forzata che sarà disposta dagli organi della procedura fallimentare al termine del rapporto di affitto, o anticipatamente come previsto dal contratto stesso, con diritto di prelazione ed, infine, ad assumere in servizio, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, entro il periodo di cassa integrazione guadagni, tutti i dipendenti della società fallita.

Inoltre, si precisa che questo Ministero, il 13 e il 22 luglio 2004, ha emanato i decreti con i quali è stata concessa la cassa integrazione guadagni straordinaria a 199 lavoratori per il periodo 19/04/2004 – 10/05/2004 e per il periodo 11/05/2004-10/05/2005 per 196 lavoratori.

L'INPS ha già provveduto al pagamento del predetto trattamento per il periodo 11 maggio – 30 settembre e sta provvedendo al pagamento relativo al periodo dal 1º ottobre 2004 al 10 maggio 2005, contemporaneamente al maturarsi dello stesso.

Inoltre, in data 22 novembre 2004, l'Istituto ha liquidato anche il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 2004 al 10 maggio 2004, precedentemente sospeso in attesa della documentazione che doveva essere fornita dal curatore fallimentare, in ordine all'importo spettante ai singoli lavoratori.

Per quanto concerne, infine, il primo incendio che ha distrutto, nella notte del 20 marzo, parte delle firme raccolte dai lavoratori a proprio sostegno, le indagini svolte dalla Digos hanno permesso di rintracciarne i probabili autori e di ritenere che il fatto possa essere considerato vandalico

e non di matrice politica, poiché messo in atto da delinquenti locali. Per il secondo incendio, poi, che si è verificato nella notte dell'11 maggio 2004, a causa delle difficoltà di ricostruzione della dinamica dell'incendio e l'assenza di tracce o cose pertinenti al reato, su richiesta della Procura della Repubblica è stato emesso un provvedimento di archiviazione.

Per ulteriore precisazione, la Prefettura sopra citata fa presente che, nella stessa mattina dell'11 maggio, si è tenuta una riunione con il Questore e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, in ordine ai fatti su esposti ed alle misure da adottare. Nella stessa riunione sono stati valutati i primi elementi raccolti dagli inquirenti, che comunque non sono risultati tali da collegare in alcun modo anche il secondo evento a matrici di tipo politico o a volontà intimidatorie.

Da ultimo, si precisa che, oltre ai predetti episodi, non risulta che le maestranze del pastificio siano state destinatarie di minacce o atti di intimidazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(28 dicembre 2004)

MINARDO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

gli organici dei giudici togati al Tribunale di Ragusa, alla sezione distaccata di Vittoria e al Tribunale di Modica sono inadeguati;

l'organico è reso ancora più carente dai trasferimenti ad altre sedi di alcuni magistrati;

ritenuto che l'inadeguatezza degli organici dei magistrati sta comportando conseguenze pesantissime sui tempi di definizione delle numerose controversie civili, dato che alla loro trattazione sono destinati pochi giudici,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare con urgenza tutti gli adempimenti per un immediato intervento al fine di coprire tutti i vuoti in organico;

se si intenda inoltre concordare un incontro urgente per trovare una soluzione immediata alla questione.

(4-03541)

(11 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, va in primo luogo osservato che l'organo competente in ordine al tramutamento del personale di magistratura ordinaria è il Consiglio Superiore della Magistratura.

Nello specifico, riguardo alla situazione del Tribunale di Ragusa, si precisa che allo stato, a seguito della recente presa di possesso in data 12.10.2004 di un magistrato, non si registrano vacanze nei 14 posti di giu-

dice previsti in organico, composto dal Presidente del Tribunale, da un Presidente di Sezione e da dodici giudici.

Dal punto di vista organizzativo, invece, il progetto redatto dal Presidente del Tribunale di Ragusa per il biennio 2004/2005 (favorevolmente accolto dal locale Consiglio Giudiziario il 23 aprile 2004 ma non ancora esaminato dal Consiglio Superiore della Magistratura) ripropone una articolazione dell'Ufficio in grado di evitare commistioni tra l'attività giudiziaria propria dei settori civile e penale, già in precedenza adottata dal Presidente del Tribunale con provvedimento del settembre 2003. La generale riorganizzazione dell'Ufficio di cui al sopra citato provvedimento era stata disposta a seguito dell'assegnazione di 4 uditori giudiziari, con la quale erano state colmate al tempo le carenze dell'organico. Tale assegnazione aveva consentito al Presidente del Tribunale di Ragusa di revocare il provvedimento del dicembre 2001 col quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 48-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, l'avocazione presso la sede principale dei procedimenti contenziosi civili ordinari di valore superiore ai 25.822,84 euro rientranti nella competenza territoriale della Sezione Distaccata di Vittoria. Il complessivo ridimensionamento dell'apporto fornito dai giudici onorari di tribunale all'attività giurisdizionale dell'Ufficio costituiva un altro significativo elemento della generale riorganizzazione di cui sopra.

Per quanto riguarda la Sezione Distaccata di Vittoria, dal progetto di composizione tabellare per il biennio 2004/2005 sopra citato, risultano ivi assegnati due magistrati togati, di cui uno coordinatore della Sezione distaccata.

Alla sede di Vittoria sono inoltre assegnati due GOT.

Quanto al Tribunale di Modica, si comunica che con deliberazione in data 19 maggio 2004 il Consiglio Superiore della Magistratura ha destinato al citato Tribunale due magistrati che hanno preso possesso presso l'Ufficio in data 12.10.2004.

Tale destinazione ha dato integrale copertura all'organico di magistratura togata previsto per detto Tribunale (e composto, in particolare, dal Presidente del Tribunale medesimo e da nove giudici); deve tuttavia precisarsi che un magistrato è in uscita e la relativa vacanza del posto non è stata ancora pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Quanto alle unità di magistratura onoraria allo stato in servizio, esse sono in numero complessivo di cinque, quattro delle quali in qualità di giudici onorari di tribunale, laddove la residua quinta svolge funzioni di giudice onorario aggregato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(5 gennaio 2005)

MINARDO. – *Al Ministro della salute.* – Considerato:

che alcuni gravi fatti verificatisi in provincia di Ragusa in merito alla cattiva organizzazione del servizio 118 stanno creando notevole turbamento e paura alla collettività in quanto non ci si sente garantiti adeguatamente nei servizi di emergenza-urgenza;

che l'ultimo fatto si è verificato lo scorso fine settimana a Modica, con un tragico epilogo per la morte di un uomo, e che per la vicenda è stata chiesta chiarezza dai familiari a causa dei ritardi nei soccorsi, dell'inadeguatezza dei mezzi e soprattutto della mancanza di personale qualificato che sia in grado di effettuare il primo soccorso;

ritenuto che un servizio possa essere reso ineccepibile non solo attraverso la risoluzione della problematica legata al trasporto dell'utente, soccorso dall'ambulanza del 118, ma migliorando lo stesso attraverso l'ausilio dei mezzi con strumentazioni e soprattutto con personale specializzato, cioè con la presenza del medico a bordo in grado di garantire il primo soccorso,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda fare chiarezza sull'episodio avvenuto a Modica;

se ritenga di provvedere immediatamente per rivedere la questione organizzativa e qualitativa del servizio 118 in provincia di Ragusa visto che sono diversi i fatti gravi verificatisi a causa della cattiva organizzazione dello stesso servizio e della mancanza di professionalità, fattori che inducono a nutrire perplessità sull'efficienza di tale importante servizio per la collettività;

se si intenda predisporre quanto necessario per creare una centrale operativa in provincia di Ragusa al fine di ridurre sensibilmente i tempi di intervento in caso di emergenza con personale qualificato che sia in grado di effettuare il primo soccorso.

(4-06938)

(22 giugno 2004)

Risposta. – La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa ha comunicato che il Direttore della Centrale operativa di Catania, Ragusa e Siracusa per il Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria, con sede presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, ha precisato che nessun ritardo è stato riscontrato nell'allertamento e nell'invio del mezzo di soccorso in merito all'episodio segnalato dall'interrogante, avvenuto il 13 giugno 2004 in località Modica-Sorda.

In tale data è pervenuta alla Centrale operativa, alle ore 18,47, come può essere riscontrato dalle registrazioni telefoniche e dalla scheda di riferimento, una richiesta di soccorso per un uomo che accusava un malore nei pressi di un centro commerciale; a tale richiesta ne sono seguite altre due, pervenute alle ore 18,48 e alle ore 18,49.

L'operatore della Centrale, nel classificare la richiesta con codice «rosso – cardiocircolatorio», inviava l'ambulanza più vicina, in servizio

presso l'Ospedale Maggiore di Modica, che arrivava sul posto alle ore 18,53.

Alle ore 18,59 veniva comunicato alla Centrale operativa l'arrivo dell'ambulanza al presidio sanitario.

È stato, inoltre, confermato che nessuna chiamata è pervenuta antecedentemente alle ore 18,47.

Relativamente all'inadeguatezza dei mezzi di soccorso ed alla mancanza di personale qualificato, segnalate dall'interrogante, è stato precisato che l'attivazione in Sicilia del Servizio è stata regolamentata da decreti del competente Assessore del mese di agosto 1997.

Nel periodo gennaio-marzo 2001, altri due decreti hanno definito le linee guida e la programmazione di tutto il Servizio, prevedendo, in particolare, che tutte le ambulanze in servizio avrebbero dovuto essere sostituite con un analogo numero di ambulanze di tipo A, con a bordo il medico o, in mancanza, l'infermiere professionale, l'autista ed il soccorritore.

Il Direttore della Centrale operativa ha riferito che, per 15 ambulanze dell'intero bacino di utenza, non è pervenuta l'autorizzazione ad attivare almeno la presenza dell'infermiere a bordo; fra di esse, ve ne sono 3 operanti nella provincia di Ragusa, ed in particolare a Modica, Comiso e Ragusa, che dispongono solo di autista e soccorritore.

Per Modica è previsto un Centro mobile di rianimazione con rianimatore, infermiere professionale, soccorritore ed autista.

La Centrale operativa ha più volte rappresentato la necessità di completare la programmazione prevista, per quanto riguarda la medicalizzazione ed il numero dei mezzi di soccorso.

In merito alla possibile realizzazione di una Centrale operativa in provincia di Ragusa, il Direttore menzionato «ritiene che tale scelta non ridurrebbe i tempi di intervento dei mezzi che sono dislocati sul territorio raggiungibili via radio o telefonia mobile».

È stato segnalato che, sul grave episodio, risulta essere stata avviata un'indagine dall'Autorità Giudiziaria.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(7 gennaio 2005)

MINARDO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Considerata la crisi di mercato legata ai fenomeni della BSE e della Blue tongue e che l'inizio del piano vaccinale per la Blue tongue in provincia di Ragusa ha provocato, in particolare sui bovini da latte, fenomeni di aborti ripetuti e non spiegabili, con grave danno al patrimonio tecnico, di alto valore genetico;

ritenuto che il blocco della commercializzazione ha creato un sovraffollamento nelle stalle, che nemmeno misure straordinarie adottate sono riuscite a ridimensionare in modo significativo;

ritenuto, inoltre, che il blocco della movimentazione e l'alimentazione non equilibrata hanno provocato un aumento delle produzioni lattiere aziendali, concentrandole nell'ultima fase dell'annata lattiero-casearia 2002/2003, mettendo gli allevatori a rischio di superprelievo; infatti più del 60% dei produttori hanno superato i livelli di quota produttiva per quantitativi inferiori al 20%;

rilevato:

che la siccità del 2002 ha compromesso in maniera sostanziale i bilanci aziendali ed in alcuni casi l'intero patrimonio zootecnico;

che i costi di produzione attualmente registrano aumenti che stanno riducendo i margini operativi aziendali, in particolare i costi energetici (carburanti agricoli in media più cari del 15% della media nazionale), i costi per l'approvvigionamento idrico (alcune aziende acquistano sul mercato l'acqua per uso zootecnico) e i costi per l'alimentazione del bestiame,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo in merito all'applicabilità dell'articolo 10, comma 30, della legge n. 119/2003, che prevede una compensazione fino al 20% degli esuberi delle quote latte in funzione del blocco della movimentazione degli animali a seguito della Blue tongue, utilizzando i fondi previsti dalla legge finanziaria del 2004 nonchè in merito alla possibilità, per gli allevatori interessati alla rateizzazione, di prorogare la scadenza almeno al 30 novembre 2004, anche senza la regolarizzazione delle multe relative alla campagna lattiero-casearia 2002/2003, prevedendo di pagare successivamente e con modalità da definire previo accordo tra Regione Sicilia e Ministero delle politiche agricole e forestali.

(4-07724)

(18 novembre 2004)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto, si ricorda che l'articolo 10, comma 30, della legge 30 maggio 2003, n. 119, fa riferimento agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c)-bis.*

Tale ultima disposizione, nell'ambito delle modalità di restituzione del prelievo supplementare latte pagato in eccesso, individua tra i destinatari coloro che hanno subìto il blocco della movimentazione degli animali per almeno novanta giorni in base ad un provvedimento sanitario, eccetera e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore sino ad un massimo del 20 per cento rispetto a quello di riferimento assegnato.

Detta fattispecie si riferisce sostanzialmente alla Blue Tongue, in quanto la maggiore produzione di latte si verifica a causa dell'aumentato numero di bovini che, in quanto portatori sani, non sono soggetti ad abbattimento quale strumento di profilassi, ma devono rimanere confinati nell'azienda per ostacolare il diffondersi dell'infezione agli ovini (sensibili). Viceversa altri fenomeni citati dall'onorevole interrogante, quali la

siccità, provocano una diminuita produzione regolamentata a parte dall'articolo 3 della legge in questione.

In ogni caso, nell'ambito della restituzione devono essere rispettati i criteri e l'ordine stabiliti nell'articolo 9 e nei confronti dei potenziali aventi diritto che non dovessero rientrare non è possibile provvedere con fondi diversi da quelli provenienti dal prelievo supplementare eventualmente versato in eccesso rispetto a quello dovuto all'Unione europea, in quanto ciò contrasterebbe con la normativa comunitaria relativa all'applicazione delle quote latte.

Peraltro il provvedimento sanitario di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c)*, costituisce una vera e propria causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 31 luglio 2003 (attuativo della legge in oggetto), paragonabile a quella prevista dall'articolo 3 della stessa legge per escludere la decadenza dalla titolarità del quantitativo non utilizzato.

In quest'ottica potrebbe ipotizzarsi una parità di trattamento in quanto in entrambi i casi la minore o maggiore produzione rispetto al quantitativo di riferimento non può essere imputata alla volontà del produttore, ma deve essere fatta risalire a situazioni non controllabili da quest'ultimo. La conseguenza di tale interpretazione potrebbe giustificare l'applicazione della restituzione del prelievo pagato in eccesso, previsto all'articolo 91, comma 3, lettera *c)-bis,* della legge n. 119 del 2003, con una compensazione fino al 20 per cento del quantitativo prodotto, superiore alla quota assegnata, indipendentemente dalla produzione dichiarata.

Tuttavia, data la complessità della questione, il Commissario straordinario per l'emergenza Blue Tongue ha ritenuto opportuno richiedere in merito il parere del Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla circostanza se la citata percentuale del 20 per cento vada riferita all'aumento massimo di produzione preso in considerazione rispetto alla quota di riferimento, da ammettere a restituzione, oppure vada intesa come percentuale massima calcolata sul quantitativo totale prodotto in esubero rispetto alla quota di riferimento, da ammettere a restituzione.

Il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio reso in data 14 luglio 2004, ha chiesto di acquisire i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fissando per l'ulteriore esame del quesito l'adunanza del 12 gennaio 2005.

Per quanto concerne l'opportunità di prevedere la possibilità, per gli allevatori, di aderire alla rateizzazione oltre il termine del 10 novembre 2004, previsto dal decreto ministeriale 4 novembre 2004, si segnala che il suddetto termine del 10 novembre rappresenta il limite massimo entro cui le regioni possono inserire nel sistema informatico le domande di rateizzazione approvate.

L'inderogabilità di detto termine va ricercata nella circostanza che la decisione del Consiglio ECOFIN n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003 ha autorizzato l'Italia a consentire il versamento del prelievo supplementare

relativo alle campagne dal 1995-96 al 2001-2002, in 14 rate annuali, alla condizione che la prima rata venisse versata entro l'anno 2004.

La data del 10 novembre rappresenta pertanto l'ultima data utile per consentire all'AGEA di comunicare ai produttori interessati le modalità relative al versamento del prelievo e il relativo versamento da parte dei produttori stessi.

Per quanto concerne i tempi e le modalità del versamento del prelievo relativo alla campagna 2002-2003 si ricorda che la materia è regolata puntualmente dalla normativa comunitaria la quale prevede che il versamento del prelievo dovuto per ogni campagna deve essere effettuato anteriormente al 1° settembre successivo alla campagna di interesse.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(30 dicembre 2004)

NIEDDU. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

le Organizzazioni Sindacali dei Postelegrafonici hanno denunciato il degrado in cui versa il sistema postale nella provincia di Nuoro, che sarebbe stato determinato dall'azione gestionale e commerciale, talché la filiale di Nuoro è retrocessa dal 50° posto del 2002 all'odierno 137° posto (su 144 filiali);

le Organizzazioni Sindacali hanno rappresentato la forte preoccupazione che la Società Poste Italiane, dato il sensibile arretramento dalle precedenti posizioni di mercato, possa procedere al dimensionamento o al definitivo smantellamento di strutture ed uffici con la conseguente riduzione di altri posti di lavoro, oltre ai 240 già soppressi dal 1998, e l'ulteriore contrazione dei servizi da rendere alle comunità del territorio;

tale degrado riguarderebbe tutti i settori – commerciale, sportelli, recapito – ed in particolare quello del recapito delle corrispondenze, ove sistematicamente verrebbero meno la continuità e la regolarità del servizio anche per intere settimane, per cui la filiale di Nuoro sarebbe oggetto in alcuni casi di denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte di Amministrazioni Comunali;

nonostante questa situazione, la Società Poste Italiane avrebbe erogato consistenti premi in danaro, cosiddetti premi meritocratici, a dirigenti e capi servizio operanti nella filiale di Nuoro creando sconcerto tra i lavoratori postelegrafonici ai quali, invece, continuerebbero ad essere negati i diritti contrattuali come, ad esempio, le ferie estive programmate,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla vicenda;

quali siano le sue valutazioni in ordine all'esigenza che la Società Poste Italiane affronti in via risolutiva i problemi della filiale di Nuoro, ricreando le necessarie condizioni di fiducia interna tra i lavoratori ed agli occhi dell'opinione pubblica, restaurando corrette relazioni sindacali, venute meno dal 2002, al fine di ricercare momenti di concertazione

aziendale mirati ad invertire l'attuale fase negativa e a rilanciare lo sviluppo del sistema postale nella provincia di Nuoro.

(4-07296)

(22 settembre 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere d'intervenire nella gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione al lamentato «degrado in cui versa il sistema postale nella provincia di Nuoro», ha comunicato quanto segue.

L'organico complessivo dei portalettere è di 169 unità di cui 157 assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 12 risorse flessibili che assicurano la copertura delle 150 zone di recapito in cui si articola il territorio in esame, pari al 112 per cento.

A completamento d'informazione, la stessa società, nel precisare che l'assenza di qualsiasi indicazione di carattere temporale non ha consentito di fornire elementi informativi puntuali, ha reso noto che la filiale di Nuoro è stata interessata da agitazioni sindacali che hanno portato alla ripetuta astensione del personale dallo svolgimento delle prestazioni straordinarie (in particolare dal 30 maggio al 10 giugno 2004, dal 3 luglio al 2 agosto 2004 e dal 9 settembre all'8 ottobre 2004).

Secondo quanto riferito, ad aggravare la citata situazione hanno contribuito, nel medesimo periodo, le numerose assenze del personale addetto al recapito a causa di malattie ed infortuni.

Detta concomitanza di circostanze – secondo quanto fatto presente dalla stessa società – non ha consentito di utilizzare le misure normalmente adottate in situazioni di temporanea assenza del personale. Tuttavia, stando a quanto precisato, non sono state rilevate situazioni di particolare criticità operativa, come dimostrano i dati sulla qualità del servizio desunti dai monitoraggi aziendali, dai quali si evince che gli uffici postali appartenenti alla filiale di Nuoro, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2004, hanno garantito la lavorazione del 98,45 per cento della corrispondenza prioritaria, dell'88,81 per cento della corrispondenza ordinaria e del 69,47 per cento delle stampe.

La concessionaria ha, inoltre, comunicato che anche i 317 operatori, cui è affidato lo svolgimento dei servizi di sportelleria, risultano adeguati a sostenere i livelli di servizio attesi.

Quanto poi al godimento delle ferie estive la società Poste Italiane ha fatto presente che solo 18 operatori di sportello (di cui 7 già assenti nel periodo estivo per infortuni, malattia, puerperio, eccetera) e 29 unità addette ai servizi di recapito (di cui 9 assenti per infortuni, malattia, puerperio, eccetera) non hanno usufruito delle ferie estive.

In merito alle preoccupazioni, paventate nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, relative alla gestione dei «cosiddetti premi meritocratici, a dirigenti e capi servizio operanti nella filiale di Nuoro», Poste Italiane Spa ha evidenziato che l'azienda, nel quadro di un più ampio processo di modernizzazione e rinnovamento, in analogia a quanto si verifica in strutture di analoghe dimensioni e peso, utilizza sin dal 1999 un articolato processo di valutazione del personale che prevede, tra l'altro, un adeguato sistema premiante.

Con riferimento ad «alcuni casi di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte di amministrazioni comunali», segnalati nell'atto in esame, la medesima concessionaria ha reso noto che non risultano esservi state simili denunce ad eccezione di quella del sindaco di Talana; al riguardo i Carabinieri hanno provveduto a chiedere alla filiale informazioni in merito all'adozione del provvedimento di chiusura dell'ufficio postale nella giornata del sabato, che è stato adottato nel contesto delle iniziative di razionalizzazione degli orari degli uffici postali durante il periodo estivo.

In conclusione, la società Poste ha dichiarato che la filiale di Nuoro mantiene un rapporto di rispetto e collaborazione con le organizzazioni sindacali, le cui richieste di confronto e dialogo risultano essere accolte e, per quanto possibile, soddisfatte.

Si evidenzia, infine, che la verifica del mantenimento dei livelli qualitativi del servizio erogato da Poste Italiane Spa, nella provincia di Nuoro, viene svolta da questa Autorità di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 261 del 1999, dalla quale non si evincono, allo stato attuale, effetti negativi sui livelli di qualità.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(22 dicembre 2004)

RIGONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

le piante organiche per il distretto della Corte di Appello di Genova, pubblicate sul Bollettino Ufficiale del 30.11.2002, prevedono per il Tribunale di Massa un organico di 48 unità, a fronte di 51 unità per il Tribunale di Chiavari, di 72 unità per il Tribunale di La Spezia e di 50 unità per il Tribunale di Sanremo;

dalle statistiche ufficiali risulta che uffici giudiziari che hanno un carico di lavoro e un numero di magistrati inferiore a quelli del Tribunale di Massa hanno un organico di personale amministrativo addirittura superiore, mentre il Tribunale di La Spezia, con un numero di magistrati maggiore del 35% (e pur in presenza di un carico di lavoro sostanzialmente

uguale), ha un numero di unità di personale amministrativo maggiore del 50%;

l'esattezza di tali rilievi appare evidente anche sulla base di valutazione di carattere geografico, ed infatti:

il circondario di Massa copre interamente il territorio della Provincia per complessivi 1156 chilometri e serve una popolazione di oltre 200.000 abitanti (censimento del 1991), con una rilevante attività economica (industria dell'estrazione e della lavorazione del marmo) e, quindi, un elevato contenzioso;

il circondario di La Spezia comprende un territorio provinciale meno esteso – 882 chilometri – e con un numero di abitanti sostanzialmente uguale (circa 227.000). I circondari di Chiavari e Sanremo comprendono entità territoriali sub-provinciali, con una limitata popolazione;

va altresì segnalato che, nel 1989, con l'istituzione delle Preture circondariali, i mandamenti di Pontremoli, Aulla e Fivizzano (i quali, sebbene ricompresi nella Provincia di Massa Carrara, rientravano nel circondario di La Spezia) furono aggregati al circondario di Massa;

i magistrati già in servizio presso quelle sedi, anziché confluire nell'organico della Pretura circondariale di Massa, furono assegnati alla Pretura di La Spezia, senza che l'organico della Pretura di Massa fosse adeguatamente integrato;

le argomentazioni sopra riportate sono confortate da uno studio condotto sulla pianta organica degli uffici del distretto, da parte dell'allora Presidente della Corte di Appello, nella nota prot. n. 1440/1/99 del 6/2/1999, nonché dall'ultima ispezione ministeriale di questo Tribunale del novembre/dicembre 2002;

tale situazione, già precaria proprio in considerazione del notevole carico di lavoro rapportato all'esiguità dell'organico, si è ulteriormente aggravata a seguito dei pensionamenti dei cancellieri C1 Ricci Luigi, Mazzini Anna e Bernardini Ireno, nonché di quello del cancelliere B3 Bennati Sara, ad oggi non sostituiti;

a partire dal mese di marzo sono in congedo matrimoniale i cancellieri B3 Clemenza Luciano Daniele e Raccomandato Filippa. Il primo, inoltre, ha cessato dal servizio per accedere ad altro impiego a partire dal mese di aprile, la seconda attualmente è in assenza obbligatoria per gravidanza e, risiedendo in Sicilia, si suppone usufruirà delle agevolazioni previste dall'art. 42-*bis* della legge sulla maternità, sicché non rientrerà in sede se non allo scadere del terzo anno di vita del figlio;

va inoltre sottolineato che nell'organico del Tribunale di Massa al posto di cancelliere B3 risulta assegnata la signora Bigi Rita, attualmente applicata presso la Corte di Appello di Genova, città dove risiede, la quale, avendo un figlio minore di tre anni, ha fatto domanda di fruire della legge sulla maternità, per cui non rientrerà in servizio;

per quanto sopra, risultando presenti in servizio 10 su 13 cancellieri C1 e 3 su 7 cancellieri B3, oltre alle vacanze del personale di qualifica superiore (i 3 cancellieri C2 in servizio sono applicati per complessivi 4 giorni alla settimana presso i giudici di pace), è da ritenere che l'Ufficio

non sia nelle condizioni di provvedere all'assistenza ai magistrati e conseguentemente assicurare tutti i servizi di istituto, come dimostrano le tabelle di seguito riportate:

TRIBUNALE DI CHIAVARI
QUALIFICA ORGANICO IN SERVIZIO VACANZE

Dirigente	1	1	*0*
Direttore di canc. C3	2	1	*1*
Cancellieri C2	6	2	*4*
Cancellieri C1	13	13	*0*
Cancellieri B3	8	10	*+2*
Oper. Giud. B3	1	0	*1*
Oper. Giud. B2	10	9	*1*
Oper. Giud. B1	3	3	*0*
Ausiliari B1 (Autisti)	3	4	*+1*
Ausiliari B1	1	0	*1*
Ausiliari A1	3	5	*+2*

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
QUALIFICA ORGANICO IN SERVIZIO VACANZE

Dirigente	1	1	*0*
Direttore di canc. C3	3	1	*2*
Cancellieri C2	10	3	*7*
Cancellieri C1	18	18	*0*
Cancellieri B3	11	10	*1*
Oper. Giud. B3	2	0	*2*
Oper. Giud. B2	15	15	*0*
Oper. Giud. B1	3	5	*+2*
Ausiliari B1 (autisti)	4	4	*0*
Ausiliari B1	1	0	*1*
Ausiliari A1	4	3	*1*
Centralinista B1	1	1	*0*

TRIBUNALE DI MASSA
QUALIFICA ORGANICO IN SERVIZIO VACANZE

Dirigente	1	0	*1*
Direttore di canc. C3	2	0	*2*
Cancellieri C2	7	3	*4*
Cancellieri C1	13	10.50	*2.50*
Cancellieri B3	7	3	*4*
Oper. Giud. B3	1	0	*1*
Oper. Giud. B2	10	9	*1*
Oper. Giud. B1	2	6	*+4*
Ausiliari B1 (autisti)	2	2	*0*
Centralinista B2	2	2	*0*
Ausiliari A1	3	3	*0*

si chiede di conoscere se si intenda adottare urgenti provvedimenti per assicurare la piena funzionalità del Tribunale di Massa.

(4-06997)

(1° luglio 2004)

Risposta. – La pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Massa ha subìto modifiche per effetto dei decreti ministeriali 30 dicembre 2000 e 6 aprile 2001. Complessivamente, le modifiche apportate hanno determinato l'ampliamento in ragione di un posto.

Le seguenti tabelle illustrano le variazioni di organico del citato Tribunale e la dotazione che attualmente caratterizza lo stesso.

Tribunale di Massa

Modifiche delle piante organiche:

Personale della cancelleria

Decreto ministeriale	Profilo professionale		Modifica della pianta organica	
30.12.2000	C2	Cancelliere	+ 4	(da 3 a 7)
	B3	Cancelliere	+ 1	(da 6 a 7)
	B2	Operatore giudiziario	– 2	(da 12 a 10)
	B1	Operatore giudiziario	– 2	(da 4 a 2)
06.04.2001	B3	Operatore giudiziario	+ 1	(da 0 a 1)
	A1	Ausiliario	– 1	(da 4 a 3)
		Totale ...	+ 1	

Dotazioni organiche attuali:

Personale della cancelleria

Posizione economica e profilo professionale		Organico
	Dirigente	1
C3	Direttore di cancelleria	2
C2	Cancelliere	7
C1	Cancelliere	13
B3	Cancelliere	7
B3	Operatore giudiziario	1
B2	Operatore giudiziario	10
B1	Operatore giudiziario	2
B1	Ausiliario (Autista)	2
A1	Ausiliario	3
	Totale ...	48

Per quanto riguarda la situazione del personale amministrativo nell'Ufficio di Massa, quindi, ferma restando la disponibilità di questo Ministero a sfruttare ogni misura utile a sopperire alle attuali carenze con interventi di carattere temporaneo, sembra opportuno evidenziare che, allo stato, a fronte di un organico di 48 unità di personale le risorse umane presenti sono 46. Infatti, oltre a 43 unità di personale presente, considerati 2 centralinisti non vedenti e 5 unità in soprannumero (4 operatori giudiziari B1 e 1 ausiliario A1), sono utilizzati 3 dipendenti a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili).

Le uniche scoperture di rilievo gravano sulle posizioni apicali dell'area C. Ad eccezione dei due posti vacanti di direttore di cancelleria C3, si tratta, peraltro, di 4 vacanze di cancelliere C2 tutte aumentate con il decreto ministeriale 6 aprile 2001 di revisione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria e successive modifiche, conformemente al nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000.

Con lo stesso decreto ministeriale 6 aprile 2001 è stato, inoltre, aumentato 1 posto di cancelliere B3 ed è stato istituito 1 posto di operatore giudiziario B3.

Giova comunque precisare che la carenza di personale dell'area C, con particolare riguardo alla posizione economica C2, è causata anche dall'incremento di 1.000 unità determinato dal contratto integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000.

È necessario pertanto attendere l'esito delle procedure di riqualificazione per coprire i posti vacanti in funzione delle quali sono stati aumentati o istituiti.

In particolare, la copertura dei posti di direttore di cancelleria C3 sarà possibile solo all'esito di tali procedure in quanto, come previsto dall'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999 e dal contratto collettivo interattivo del 5 aprile 2000, «sono riservati esclusivamente al personale dipendente i passaggi interni all'area C, per la posizione economica C3».

Per quanto riguarda l'unico posto di operatore giudiziario B2, attualmente vacante al 50 per cento, si fa presente che è in corso una procedura di passaggio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 24 aprile 1982.

In ordine alle doglianze relative alla mancata sostituzione del personale cessato a seguito di pensionamento, si fa presente che il 22 ottobre scorso ha preso possesso il dottor Antonio Auricchio, cancelliere C1, proveniente dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di spostamento ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto il 28 luglio 1998.

Circa le assenze del personale a causa di malattie, maternità o quant'altro tutelato dalle vigenti normative, si fa presente che tali assenze sono riconducibili ad un costo sociale che, afferendo a diritti del lavoratore e

non essendo evidentemente programmabile, non può essere preventivamente distribuito tra più uffici.

Va inoltre menzionato che le applicazioni a livello endodistrettuale sono rimesse ad una valutazione di opportunità del Presidente della Corte (per gli uffici giudicanti) in quanto vi è la possibilità in capo al medesimo (titolare del potere di sorveglianza sugli uffici giudiziari del distretto) di conoscere le effettive esigenze degli uffici di propria competenza. In tale contesto vanno inserite le applicazioni dei tre cancellieri C2 per complessivi quattro giorni a settimana negli uffici del Giudice di pace.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(30 dicembre 2004)

RIPAMONTI, BONAVITA, MARINO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

l'UNIRE è un ente di diritto pubblico che sovrintende a tutta l'attività ippica e ai settori connessi, come quelli delle corse e dell'allevamento dei cavalli, ed è controllato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8.4.1998, n. 169, dispone la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli esclusivamente all'UNIRE. Il decreto ministeriale del 16.12.1999 *(Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1999, n. 299), determinando le modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli, dispone la distribuzione da parte dell'UNIRE in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta. Nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall'UNIRE previa approvazione dei Ministri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

sino al decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998 il segnale TV era gestito tecnicamente da società (Crai, Consorzio reti agenzie ippiche) legate alle agenzie di raccolta delle scommesse che, per tale gestione, percepivano somme (anziché pagare), situazione però perpetuata ad oggi;

in attesa del bando pubblico di gara l'UNIRE, con delibera n. 14 del 2.8.2000, ha indetto una trattativa privata per l'affidamento «provvisorio» della gestione del segnale televisivo, affidamento andato proprio alla società che già gestiva il segnale, cioè Crai s.r.l. (si veda la determinazione del Segretario generale n. 368/2000, affidamento sino al 31.7.2001);

l'affidamento veniva prorogato sino al 31.10.2001; poi Crai s.r.l. mutava denominazione e diveniva Snaiway, destinataria di nuova proroga sino al 31.3.2002 con delibera n. 88/2001, cui faceva seguito altra proroga prima al 16.9.2002 (delibera n. 208/2002) e poi al 31.12.2002, sul presupposto che la gara indetta per il segnale TV era andata deserta. Con deter-

minazione n. 254 del 24.12.2002 veniva prorogato il «contratto» fra UNIRE e Snaiway sino al 30.9.2003: a questo punto il soggetto affidatario del segnale TV Snaiway mutava denominazione in Tivu+, mantenendo la medesima partita IVA;

in tale contesto si inserisce la cessione di credito di Tivu+ a Snai Servizi s.r.l. del 27.2.2003 – comunicata all'UNIRE il 27.2.2003 – relativamente a tutti i crediti maturati e maturandi relativi al contratto con l'UNIRE per la fornitura del segnale televisivo, cessione di credito che ha portato alla deliberazione n. 1832 del 17.3.2004, in forza della quale è stata pagata la somma di 417.435,21 euro a Telecom Italia s.p.a.;

in data 23.12.2002 è stato stipulato un contratto fra Snaiway (ora Tivu+), Telecom Italia e UNIRE, secondo cui, in caso di proroga del rapporto UNIRE/Snai Way, l'UNIRE era tenuta in solido con Snai Way, entro un determinato massimale, a versare a Telecom Italia l'importo di ogni singola fattura emessa da quest'ultima e relativa alle attività oggetto di proroga. Pertanto mentre UNIRE non ha preteso garanzie, Telecom ha preteso la garanzia di UNIRE per i pagamenti a lei dovuti da Snai Way s.r.l. (o Crai s.r.l. o Tivu+ s.p.a.);

veniva indetta gara pubblica con pubblicazione di bando europeo per l'affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione dei segnali audio e video originato dagli ippodromi italiani ed esteri (bando del 5.8.2003). Ma, scadendo i termini in epoca successiva al 30.9.2003, veniva concessa nuova proroga sino al 28.2.2004 a Tivu+, con determinazione del Segretario generale del 30.9.2003, n. 1002;

con ulteriore determinazione del Segretario generale in data 27.2.2004, n. 1795 (proroga contratto con Tivu+, già Snaiway e già Crai s.r.l., per il servizio del segnale televisivo), veniva concessa nuova, ulteriore proroga a Tivu+ sino al 30.6.2004, alle medesime condizioni e modalità previste dalla determinazione n. 254 del 24 dicembre 2002, salva la possibilità di recesso *ante tempus*, con giorni trenta di preavviso;

in relazione al 2001 la Corte dei conti, sezione controllo sugli enti, determinazione n.81/2003, aveva richiamato, per quanto concerne il segnale televisivo, l'attenzione dell'UNIRE in relazione alla necessità di una tempestiva soluzione dell'intera vicenda, già oggetto di rilievi da parte del Collegio dei revisori, anche al fine di consentire all'ente di ottenere il pagamento da parte dei singoli concessionari del costo per la fornitura del segnale televisivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza del costante ricorso al sistema della licitazione privata per la gestione del segnale TV senza gara e come si giustifichi tale anomalia;

se fosse a conoscenza e come si giustifichi il fatto di pagare per la TV anziché essere pagati dai concessionari delegati alla raccolta delle scommesse;

se fosse a conoscenza che le condizioni economiche di offerta del segnale TV sono state stabilite dall'UNIRE previa approvazione dei Ministri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

se fosse a conoscenza, e come si giustifichi, la corresponsione di denaro alle società «provvisoriamente» affidatarie del segnale senza il risparmio derivante da una gara;

se fosse a conoscenza, e come si giustifichi, la concessione di garanzie a terzi;

a parte la discutibile valenza e possibilità giuridica dell'operazione, per quale ragione debba coltivarsi rapporto con chi non gode della fiducia di Telecom tanto da doversi sostituire nelle garanzie;

se il Ministro fosse a conoscenza che l'UNIRE non ha preteso garanzie quando Telecom ha preteso la garanzia di UNIRE per i pagamenti a lei dovuti da Snai Way s.r.l.;

se il Ministro fosse a conoscenza che nelle varie disposizioni di bilancio dell'UNIRE sembrano sussistere residui attivi (per qualcosa come 28 milioni di euro) per «canoni TV» evidentemente non riscossi dai delegati alla raccolta delle scommesse e, se tale lettura fosse confermata, come giustifichi l'immediato pagamento alle società affidatarie del segnale TV di somme di identico ammontare di quelle non riscosse, con la perdita di milioni di euro di interessi che gravano ed hanno gravato sul bilancio UNIRE;

quali interventi si intenda adottare al fine di riportare l'ente sui binari della correttezza amministrativo-contabile, di trasparenza e credibilità, considerando anche che si tratta di denaro pubblico.

(4-07106)

(21 luglio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'oggetto dell'interrogazione, si fa presente che la gestione del segnale televisivo delle corse dei cavalli è attualmente affidata alla società Teleippica s.r.l. in qualità di affittuaria di Tivù + S.p.A. per il ramo d'azienda che fornisce il predetto servizio all'UNIRE.

Al riguardo, si ricorda che Tivù + S.p.A. si era aggiudicata la gestione del segnale televisivo delle corse dei cavalli in esito ad una trattativa privata plurima, resa esecutiva con ordinanza del TAR del Lazio n. 5934/2000.

Successivamente l'UNIRE ha emanato due bandi europei per l'affidamento del servizio, consistente nella fornitura e gestione di un sistema di trasporto, elaborazione e trasmissione di segnali audio e video provenienti dagli ippodromi italiani ed esteri; la prima gara, nel corso dell'anno 2002, è andata deserta; la seconda, il cui bando è stato emanato nel 2003, non si è tuttora conclusa, a causa dei ritardi connessi al contenzioso giudiziario sull'esclusione di uno dei concorrenti.

A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3979/2004, il concorrente escluso è stato riammesso e la Commissione, preposta alla valutazione delle offerte, sta proseguendo nei suoi lavori.

Nelle more della conclusione di tale gara, l'UNIRE è stato costretto a prorogare il contratto in essere con l'attuale gestore onde evitare soluzioni di continuità che avrebbero comportato un notevole decremento nel vo-

lume di gioco sulle corse dei cavalli con conseguente grave danno per le entrate dell'erario e dell'Ente, posto che il volume di gioco è strettamente condizionato dalla trasmissione delle immagini delle corse nella rete esterna di accettazione delle scommesse.

Nell'anno 2002, a causa del mancato pagamento di alcune fatture, Telecom Italia ha ripetutamente minacciato la disattivazione del servizio di trasmissione satellitare a favore della società affidataria del segnale tv UNIRE.

Al fine di evitare che l'interruzione di tale prestazione da parte di Telecom Italia potesse impedire la diffusione delle immagini delle corse nella rete di accettazione delle scommesse esterna agli ippodromi, con inevitabili conseguenze, l'Ente è addivenuto alla sottoscrizione di un accordo volto a consentire la regolare fornitura del servizio.

Tale accordo, datato 23 dicembre 2002, prevede che – fin quando sussista il rapporto UNIRE/Tivù + ed a fronte dell'impegno di Telecom di non disattivare il servizio di trasmissione satellitare – il pagamento di una parte delle somme dovute alla società per il servizio del segnale televisivo sia effettuato da UNIRE a Telecom Italia anziché alla società aggiudicataria.

Da ciò si evince che la soluzione raggiunta ha evitato l'interruzione del servizio di trasmissione delle immagini delle corse senza comportare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dell'Ente.

Per quanto riguarda le somme dovute dai concessionari per la raccolta delle scommesse a titolo di canone per il servizio di fornitura delle immagini delle corse, l'UNIRE ha richiesto gli importi relativi agli anni 2000-2001 ma i concessionari hanno contestato gli atti di diffida, dichiarando di ignorare il titolo giuridico posto a fondamento della pretesa e evidenziando l'unilateralità della determinazione delle condizioni economiche per la fruizione del servizio.

Pertanto, la risoluzione della questione potrebbe avvenire soltanto mediante l'instaurazione di un rilevantissimo numero di azioni giudiziarie dall'esito incerto e di durata breve, con un rapporto tra beneficio del credito vantato e costi derivanti dalle procedure giudiziarie di difficile quantificazione.

Di conseguenza, sussistendo un'oggettiva incertezza in ordine all'effettivo introito delle somme nel bilancio dell'UNIRE, l'Ente sta procedendo ad una soluzione concordata della vicenda che permetta all'Ente di incassare le somme spettanti per gli anni 2000-2004 e che garantisca, per gli anni successivi, la certezza delle entrate.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(12 novembre 2004)

SALERNO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

nella giornata del 13 maggio 2002 è stata indetta, da parte di numerosi Agenti di Polizia Penitenziaria di Cuneo, una pacifica manifestazione di protesta per le dichiarate condizioni di disagio interno al carcere;

tale disagio a detta degli stessi Agenti manifestanti dipenderebbe da un cattivo rapporto interno con i vertici dell'Istituto a cui gli Agenti stessi imputerebbero anche un comportamento antisindacale, quest'ultimo da parte soprattutto del Comandante di Reparto;

l'Agente scelto Sabina Tamburina, fra i tanti, costituirebbe un emblematico caso indicativo di questo disagio in quanto, pur avendo usufruito dei benefici di legge per la sua maternità, sarebbe stata oggetto di penalizzazione nel Reparto Informativo che lo stesso Comandante di Reparto avrebbe redatto;

vi sarebbero stati diversi episodi di comportamento in cui il Comandante di Reparto si sarebbe reso protagonista di frasari e trattamenti diventati poi oggetto di querela da parte degli Agenti;

rilevato come insostenibile da parte degli Agenti questo clima che configurerebbe una vera e propria prevaricazione interna a loro danno da parte del Comandante di Reparto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le attuali e reali situazioni ambientali all'interno del carcere di Cuneo che in qualche modo hanno potuto cagionare questo dichiarato disagio;

se corrispondano al vero i casi della retrocessione dell'agente Tamburina nonché gli episodi di querele a carico del Comandante di Reparto per i suoi comportamenti verso gli Agenti;

se non si ritenga di avviare un'indagine conoscitiva per verificare una volta per tutte le eventuali incompatibilità ambientali di taluni responsabili di Reparto.

(4-02488)

(25 giugno 2002)

Risposta. – L'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel mese di giugno 2002, incaricava il competente Provveditore Regionale di compiere approfonditi accertamenti in merito alle irregolarità riscontrate presso la Casa Circondariale di Cuneo.

Veniva, infatti, accertato l'abbassamento delle classifiche annuali del personale di Polizia penitenziaria, pur in assenza di infrazioni disciplinari o relazioni di servizio che potessero giustificare tale atto.

Ai giudizi complessivi veniva acclusa una dichiarazione a firma del Direttore, in sede di autotutela amministrativa, che confermava per tutti il giudizio relativo all'anno precedente.

È il caso dell'agente scelto Sabrina Tamburin che, in seguito all'intervento in tal senso del Direttore, poteva essere nominata assistente

capo di Polizia penitenziaria con decorrenza dal 18.4.2002, seguendo la regolare progressione in carriera.

Come è emerso dall'indagine ispettiva, i rapporti tra il direttore ed il Comandante di Reparto nella «forma» apparivano corretti ma nella sostanza non sembravano essere sempre improntati alla massima e leale collaborazione: ne è la prova la vicenda dell'abbassamento delle qualifiche annuali.

Inoltre, il Provveditore Regionale di Torino riferiva che l'indagine penale avviata, in relazione alla citata riduzione del punteggio nella classifica annuale di alcuni appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, si concludeva con l'archiviazione del procedimento.

Per quanto concerne la asserita disparità di trattamento, segnalata nell'interrogazione, dall'indagine ispettiva emergevano pressioni poste in essere dal comandante di reparto nei confronti del gestore dell'ufficio servizi, per il mancato impiego di alcuni dipendenti del ruolo agenti/assistenti in determinati posti di servizio.

In ogni caso, poiché venivano rilevate, a carico del predetto comandante, varie infrazioni ed irregolarità valutabili in sede disciplinare, il Provveditore Regionale di Torino proponeva l'avvicendamento dello stesso con altro ispettore di provata capacità organizzativa.

A carico dello stesso, inoltre, veniva iscritto, presso la Procura di Cuneo, un procedimento penale in ordine al reato di cui all'articolo 595, commi 1 e 2, del codice penale, trasmesso per competenza, in data 31 luglio 2002, alla Procura della Repubblica di Torino.

La competente Direzione Generale del Personale e della Formazione, nelle more degli accertamenti in sede penale, sospendeva ogni iniziativa in merito, riservandosi le proprie valutazioni all'esito degli stessi.

La Procura della Repubblica di Torino comunicava che il citato procedimento penale era stato archiviato dal G.I.P., su conforme richiesta del P.M., in data 9 aprile 2003, per mancanza di querela di parte.

A seguito delle determinazioni penali il Provveditorato di Torino non assumeva iniziative di natura disciplinare nei confronti del predetto ispettore superiore e, per tale motivo, non veniva dato corso all'avvicendamento del suddetto dipendente nelle funzioni di Comandante di reparto presso la Casa Circondariale di Cuneo.

Il Provveditore Regionale di Torino ha comunque provveduto a sensibilizzare il Direttore e il Comandante della predetta struttura sulla necessità di assicurare una gestione improntata ai principi di trasparenza e deontologia professionale.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(30 dicembre 2004)

SPECCHIA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che l'interrogante plaude alla decisa iniziativa del Ministro della salute che ha portato ad una drastica riduzione del costo del vaccino antinfluenzale;

che, purtroppo, vi sono altri medicinali o generi venduti in farmacia che hanno costi assolutamente ingiustificati;

che è il caso, ad esempio, delle compresse di aspirina, che in Italia costano il doppio rispetto alla Francia o alla Germania;

che, addirittura, il latte in polvere, alimento fondamentale per molte famiglie italiane, costa nel nostro Paese quattro volte in più di quanto costa all'estero (un barattolo di circa 900 grammi si paga in Italia 40,00 euro, altrove 10,00 euro);

che quest'ultimo problema è stato da tempo sollevato dalle Associazioni dei consumatori ed anche dalla Federfarma e nel maggio scorso, anche a seguito di un intervento del Ministero della salute, vi era stata una diminuzione del prezzo del latte in polvere di circa il 10%;

che detta riduzione non è assolutamente sufficiente, tanto che nello scorso mese di luglio l'Antitrust ha avviato una istruttoria nei confronti delle società produttrici di latte per l'infanzia,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-07554)

(27 ottobre 2004)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che, già in data 15 aprile 2004, il Ministro della salute, dopo numerosi incontri in merito alle problematiche concernenti il prezzo dei sostituti del latte materno, ha inviato una lettera alle industrie produttrici, maggiormente rappresentative del settore, rivolgendo l'invito a valutare la possibilità di avviare tutte le iniziative utili a ridurre significatamente i prezzi di tali prodotti.

Nel corso degli incontri presso il Ministero della salute, le imprese hanno sostenuto che il motivo dei costi dei prodotti, sensibilmente più elevati in Italia, rispetto alla media europea, è riconducibile al livello di consumo, più basso in Italia rispetto a quello 2-3 volte superiore di altri Paesi europei.

La riduzione dei consumi, oltre al progressivo calo delle nascite, è conseguente al successo delle iniziative avviate in Italia per la promozione e la tutela dell'allattamento al seno.

Il risultato di tali incontri ha portato all'impegno da parte delle ditte produttrici di ridurre i prezzi di cessione dell'8-10 per cento, a partire dal mese di ottobre 2004.

Il Ministero della salute, inoltre, nel luglio scorso ha attivato un'indagine conoscitiva per acquisire i prezzi di cessione praticati e poter monitorare l'effettiva riduzione. I dati sono stati valutati durante una riunione, svoltasi il 20 ottobre 2004, dal Gruppo di lavoro sull'alimentazione dei

lattanti e bambini, che ha acquisito anhe le tabelle dei prezzi al consumo, fornite dal rappresentante delle associazioni dei consumatori.

Il Gruppo di lavoro interdisciplinare è stato istituito nel luglio 2004, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione dell'allattamento al seno, con i seguenti obiettivi:

1) valutare la situazione italiana relativa all'alimentazione del lattante e del bambino, sulla scorta delle linee guida elaborate dall'OMS;

2) disegnare un sistema di monitoraggio dell'allattamento al seno in Italia che, utilizzando metodi e definizioni standardizzate, come indicato dall'OMS, fornisca dati comparabili tra le diverse Regioni, per stabilire la reale prevalenza e durata dell'allattamento al seno in Italia;

3) verificare periodicamente, tramite apposite metodiche, i prezzi dei sostituti del latte materno.

Va sottolineato che, in data 26 ottobre 2004, il Ministro della salute ha convocato le imprese produttrici e l'Associazione di categoria, nonché i rappresentanti della distrubuzione e delle farmacie pubbliche e private; hanno partecipato all'incontro anche i Presidenti della Società Italiana di Pediatria e della Federazione Italiana Medici Pediatri.

Sucessivamente all'incontro, l'organo politico ha richiesto al Nucleo Carabinieri dei NAS di svolgere un'indagine conoscitiva presso le farmacie e i supermercati delle grandi città per una verifica dei prezzi dei prodotti in questione; i risultati di tale verifica hanno costituito uno «spaccato» realistico della situazione nel nostro Paese, utile per i successivi incontri tecnici.

Su proposta del Ministro della salute, inoltre, è stato costituito un Gruppo di lavoro ristretto, per approfondire i diversi risvolti del problema e formulare una proposta tecnicamente e concretamente valida.

A seguito delle riunioni, convocate in data 26 ottobre e 2 novembre 2004 dal Ministro della salute, con tutti i soggetti imprenditoriali e rappresentativi del settore, è stato predisposto, al fine di regolamentare e ridurre il prezzo del latte in polvere, uno schema di Regolamento, di concerto con il Ministero delle attività produttive, che, modificando il Regolamento 6 aprile 1994, n. 500, di recepimento di direttive comunitarie in materia di sostituti del latte materno, ribadisce il divieto di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti in occasione di convegni, congressi, *stand* e esposizioni, negli studi medici e quello di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo alle donne incinte, alle madri, sia tramite il Servizio Sanitario Nazionale, sia tramite i medici e gli infermieri sanitari.

È fatto divieto, altresì, di ricorrere, tramite sponsorizzazioni e contributi economici, all'organizzazione e partecipazione a congressi, fatta eccezione per quelli proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero e quelli proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute, finalizzati a promuovere la vendita dei prodotti menzionati direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio.

Il Ministero della salute si impegna a promuovere l'allattamento al seno, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ad intraprendere campagne di informazione per la corretta alimentazione del lattante. Anche le Regioni e Province autonome dovranno promuovere e sostenere la pratica dell'allattamento al seno, con azioni mirate all'organizzazione degli operatori sanitari impegnati nell'assistenza al «percorso nascita», alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e di contrasto di forme di pubblicità occulta dei prodotti sostituti del latte materno.

Viene introdotto, inoltre, l'obbligo, per le imprese, di comunicare il listino dei prezzi dei prodotti ai Ministeri della salute e delle attività produttive.

Il provvedimento ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, riunita in sede politica, e in data 15 dicembre 2004 è stato inviato al Consiglio di Stato per il successivo *iter* di perfezionamento.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(23 dicembre 2004)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'interrogante il 23 settembre e il 16 novembre 2004 ha presentato atti di sindacato ispettivo sui problemi dell'agricoltura brindisina e pugliese, sottolineando anche la grave crisi del settore dell'olio;

che alle diverse cause che hanno determinato tale difficile situazione va aggiunta la crescente importazione di olio da Paesi esteri;

che, proprio nei giorni scorsi, da più parti è stata denunciata la presenza della mafia nel settore dell'ortofrutta che, per quanto riguarda il settore dell'olio, impone i prezzi e invade il mercato con migliaia di tonnellate di olio extravergine d'oliva che viene prodotto chimicamente mediante la rettificazione di olio lampante;

che diverse manifestazioni si sono tenute in Puglia, organizzate dalle associazioni degli agricoltori, che sopportano costi maggiori rispetto a quanto poi guadagnano dalla vendita del prodotto;

che l'Assessore all'agricoltura della Regione Puglia ha chiesto al Ministro delle politiche agricole On. Alemanno la convocazione di un Tavolo olivicolo nazionale proponendo anche alcune urgenti misure per affrontare la crisi del settore,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in materia.

(4-07831)

(13 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento alla problematica evidenziata nell'interrogazione in oggetto preme ricordare, innanzitutto, che l'andamento del

mercato di inizio campagna presenta una certa ciclicità legata sia alle previsioni produttive sia allo scaglionamento nel tempo dei flussi di prodotto che entrano nel mercato, cui si aggiunge la disponibilità, globale e contingente, di olio di oliva nei Paesi dai quali il nostro Paese si approvvigiona maggiormente (Spagna e Grecia).

Al riguardo, si ricorda che il nostro Paese nell'ultimo quadriennio ha esportato verso i Paesi terzi una media di oltre 200.000 tonnellate di olio di oliva, cui vanno aggiunte circa 100.000 tonnellate di prodotto venduto in ambito comunitario.

L'esigenza di approvvigionamento dell'Italia, se si considerano anche le circa 800.000 tonnellate di consumo nazionale di olio di oliva, si pone a livelli superiori ad un milione di tonnellate.

Tale ingente quantitativo viene coperto dalla produzione nazionale (mediamente di 550.000 tonnellate) e dall'importazione di oltre 500.000 tonnellate di oli di cui circa un quarto proviene dai Paesi terzi ed il restante quantitativo da trasferimenti interni alla Comunità, in particolare da Spagna e Grecia.

Le previsioni della campagna in corso (2004/05) indicano un'abbondante produzione nazionale, accompagnata da una buona produzione in Grecia e discreta in Spagna.

Quanto alla presenza sul mercato di olio extravergine prodotto chimicamente da olio lampante rettificato, nel ricordare che la produzione nazionale è caratterizzata da un quantitativo di olio di oliva della categoria «lampante» pari a oltre il 40%, si evidenzia che lo stesso per divenire commestibile deve essere sottoposto al processo di rettificazione e, successivamente, aggiunto di olio di oliva «vergine» e/o «extravergine» per poter essere commercializzato sotto la categoria di «olio di oliva – composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini».

L'industria della raffinazione degli oli di oliva in questo contesto assume un ruolo importante nel nostro Paese in quanto permette la commercializzazione di una fetta ingente della produzione nazionale che, diversamente, andrebbe perduta, con gravi conseguenze per il reddito dei produttori italiani ed in particolare della Puglia e delle Calabria, ove viene prodotta la quasi totalità dell'olio di oliva lampante.

Il miglioramento della qualità degli oli di oliva rientra tra gli obiettivi che la stessa politica comunitaria si è posta, inquadrando una serie di misure nell'ambito della «strategia della qualità».

Dette misure hanno riguardato, da una parte, una migliore classificazione degli oli (Reg. CE n. 1531/01), una più idonea definizione delle caratteristiche e delle norme di classificazione, ivi compresa la designazione dell'origine degli oli di oliva «vergini» ed «extravergini» (Reg. CE n. 1019/02) e, dall'altra, il finanziamento di programmi delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo (Reg. CE n. 1334/02 e Reg. CE n. 1331/04) con riferimento al miglioramento della qualità, alla tracciabilità della certificazione ed alla tutela della qualità, al miglioramento dell'impatto ambientale, al monitoraggio del settore e del mercato dell'olio di oliva.

Tali misure sono state non solo attivate nel nostro Paese ma vengono, altresì, seguite con attenzione affinché le risultanze possano essere valutate anche ai fini di un orientamento delle attività che andranno a svolgersi nell'ambito della futura Organizzazione Comune di Mercato, in vigore dal 1° novembre 2005.

Quanto ad eventuali iniziative da assumere si assicura che l'Amministrazione continuerà a seguire con attenzione l'andamento dei prezzi e, nell'ipotesi in cui gli stessi dovessero posizionarsi a livelli tali da richiedere il ricorso alle misure di stoccaggio privato, previsto dalle norme comunitarie, ne chiederà l'apertura.

Al riguardo, si ricorda che tale evenienza si concretizza qualora i prezzi medi, come previsto dall'art. 12-*bis* del Reg. (CE) n. 136/66, si dovessero posizionare a livelli inferiori rispettivamente a:

1.778,80 euro/tonn. per l'olio di oliva extravergine;
1.709,90 euro/tonn. per l'olio di oliva vergine;
1.627,80 euro/tonn. per l'olio di oliva lampante.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(11 gennaio 2005)

STANISCI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

le abbondanti piogge abbattutesi nei primi giorni di giugno hanno interessato il 70-80% delle colture vitivinicole del territorio di Brindisi, determinando situazioni molto gravi per l'economia delle aziende agricole e per tutto il comparto agricolo brindisino che da anni subisce, a causa delle calamità naturali, ingenti danni sia alle colture sia ai prodotti;

come già evidenziato in precedenti interrogazioni, gli agricoltori non hanno ancora ricevuto i finanziamenti pregressi per la siccità che ha colpito il territorio brindisino negli anni 1989-1990-1991 e quelli inerenti le piogge torrenziali del 2001; l'agricoltura, in questo modo, è già in ginocchio ma, come se non bastasse, ad allarmare gli agricoltori e le aziende agricole, nella giornata del 26 luglio 2004 un nubifragio durato per l'intera giornata ha colpito l'intera provincia di Brindisi con ripercussioni sull'agricoltura che potranno essere verificate solo nei prossimi giorni e che non si prevedono, sicuramente, rassicuranti;

il comparto agricolo, che ha sempre rappresentato nella provincia di Brindisi una fonte di reddito per migliaia di addetti ai lavori nella filiera e negli indotti e per le rispettive famiglie, è stato ancora una volta messo a dura prova dalle calamità naturali;

non si può continuare a far finta di nulla di fronte ad una categoria costretta alla continua constatazione di danni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

che, in attesa della quantificazione dei danni del nubifragio del 26 luglio, venga proclamato lo stato di calamità naturale per le zone colpite dalle piogge, con la conseguente sospensione dei contributi previdenziali a carico delle imprese danneggiate;

che siano previsti reali e consistenti interventi straordinari a vantaggio delle cooperative vitivinicole che, avendo aderito ai patti territoriali per l'agricoltura, corrono ora il serio rischio di perdere le somme investite in precedenza;

che siano effettuati i versamenti a favore delle aziende colpite negli anni 1989-1990-1991 da siccità e nel 2001 da piogge torrenziali;

che la Regione Puglia verifichi con estrema urgenza i danni causati dal nubifragio del 26 luglio, al fine di poter quantificare l'ammontare delle somme dovute, da erogare con solerzia alle singole aziende del Brindisino;

che vengano riconosciute le giornate lavorative ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

(4-07160)

(28 luglio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in oggetto, si fa presente che per le piogge persistenti verificatesi tra giugno e luglio 2004 nella Provincia di Brindisi potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)*, e comma 3 del decreto legislativo n. 102/04, sulla base degli accertamenti dei danni sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30% (20% se trattasi di zone svantaggiate).

Allo stato, la Regione Puglia, territorialmente competente, non ha ancora avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, l'Amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declatoria.

Quanto alla richiesta di contributi straordinari alle cooperative vitivinicole, si ricorda che la relativa concessione è subordinata al parere positivo della Commissione europea, alla quale deve essere notificata la misura di aiuto che la Regione intende erogare.

Infine, in merito ai ritardi nell'erogazione delle provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità negli anni 1989, 1990, 1991 e da piogge torrenziali nel 2001, si fa presente che l'Amministrazione ha già trasferito alla Regione Puglia le somme assegnate; la relativa istruttoria delle richieste di spesa e la erogazione degli aiuti alle aziende agricole danneggiate rientrano nella esclusiva competenza regionale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(24 novembre 2004)

TURRONI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

il 10 agosto 2004 la Guardia costiera di Napoli ha liberato cinque capodogli rimasti impigliati in una rete derivante cinquanta miglia a Sud Ovest di capo Palinuro;

i mammiferi marini erano stati segnalati il giorno precedente completamente avvolti da spezzoni di rete e non sarebbero mai riusciti a liberarsi se non fosse intervenuta la motovedetta CP280 del comandante Antonio Visone che, già nella tarda serata del 9 agosto, riusciva a liberare due cetacei con l'ausilio di un nucleo di sommozzatori;

essendo impossibile, per il sopraggiungere del buio, liberare gli altri 3 capodogli, la motovedetta è rimasta per tutta la notte sul posto ed alle prime luci dell'alba ha ripreso le operazioni di salvataggio, portando a termine con successo l'operazione di salvataggio degli animali nella stessa mattinata del 10 agosto;

i capodogli erano rimasti imprigionati nelle reti derivanti di una spadara e sono stati sottratti a morte certa dall'azione degli uomini della guardia costiera, coordinati dall'Ammiraglio comandante Pierluigi Caccioppo;

questo ultimo episodio, unitamente ad altri analoghi già segnalati dall'interrogante, testimonia la recrudescenza dell'impiego delle spadare ma anche l'insufficiente attività di contrasto del competente Ministero;

in Italia non sono previste sanzioni per la detenzione, peraltro vietata, di reti illegali, ed i decreti ministeriali dell'aprile 2002 e del giugno 2004 relativi alla riconversione delle spadare hanno di fatto favorito la loro diffusione ed il loro utilizzo,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover emanare immediatamente una direttiva rivolta a tutti gli organismi di controllo e di polizia al fine di sollecitare una sorveglianza stretta ed efficace sull'uso delle reti derivanti e delle spadare;

se non si ritenga indifferibile ed urgente una circolare ministeriale volta a garantire il divieto di detenere a bordo reti spadare, indicando le sanzioni da applicare in caso di presenza a bordo delle imbarcazioni di attrezzi da pesca non conformi alla normativa nazionale e comunitaria;

se e quali altre iniziative si intenda assumere nell'immediato per fornire agli operatori della guardia costiera indirizzi operativi precisi per contrastare l'impiego delle reti spadare, mettendoli in condizione di operare efficacemente;

se non si ritenga necessario, infine, procedere al ritiro dei due decreti citati e bloccare in tal modo il fenomeno di conversione da rete da posta a spadara, favorito di fatto dai suddetti provvedimenti ministeriali, anche attraverso la distruzione delle reti derivanti presenti attualmente sulle imbarcazioni.

(4-07247)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – In merito a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto si ricorda che la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante la Disciplina della pesca marittima, tutela e protegge ampiamente le risorse biologiche del mare, nel rispetto dell'ecosistema e del principio della pesca sostenibile teso a salvaguardare la biodiversità marina.

Infatti, la stessa indica con sufficiente chiarezza i presupposti, i caratteri ed i contenuti dei vari precetti penali articolati nelle disposizioni di cui agli artt. 15, 24 e seguenti, affidando ai decreti ministeriali, poi, il ruolo di specificare nei dettagli le modalità delle suddette annotazioni.

La detenzione delle reti derivanti, di cui è vietato l'uso in forza del Reg. CE n. 1239/98 e del decreto ministeriale 25 luglio 2002, integra già il reato contravvenzionale di cui alla lett. *b)* dell'art. 15.

Il decreto ministeriale 4 aprile 2003, invece, riguarda l'integrazione dei sistemi di pesca alle imbarcazioni, di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2002, e concerne il Piano obbligatorio di dismissione e di conversione delle rimanenti unità autorizzate alle reti da posta derivanti.

Il citato regolamento comunitario, tra l'altro, rappresenta una tipica norma *selfexecuting*, ossia vincolante ed operante senza atti di adattamento da parte dell'ordinamento statale, che si caratterizza per tre elementi fondamentali: la portata generale, in quanto indirizzato a tutti i soggetti giuridici comunitari, l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità.

Per la latitudine delle condotte vietate prefigurate con la tecnica della norma precettiva cosiddetta «in bianco» e per il chiaro riferimento generale contenuto nella rubrica della disposizione «tutela delle risorse biologiche...», è evidente che, anche con riguardo alla mera detenzione delle reti derivanti chiamate spadare (posto che costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte, cfr. sent. n. 12310 del 1995; n. 3445 del 2001; n. 2202 del 2003), opera il principio secondo cui l'ambito delle condotte vietate dall'art. 15 della legge n. 963 del 1965 comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti dell'idoneità e dell'univocità, secondo quanto dispone l'art. 56 del codice di procedura penale, in tema di delitto tentato.

In concreto, la stessa norma applica una serie di pene accessorie (art. 25) di carattere oggettivo, che inibiscono in ogni caso l'uso del natante e degli attrezzi irregolari.

Infatti, attraverso la confisca dell'imbarcazione, degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite si arresta e si blocca l'esercizio di qualsiasi attività di pesca illecita, contribuendo efficacemente a limitare, quantomeno, il degrado dell'ambiente marino e quello dello stato delle popolazioni ittiche.

Del resto, la legge n. 134/02, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, ha stanziato 5 milioni di euro in favore dei proprietari e degli equipaggi proprio al fine di completare il piano di riconversione della flotta italiana, mettendo così in completa illegalità le reti derivanti chiamate spadare.

Da tutto ciò si evince che la strategia più efficace per fronteggiare forme di illegalità diffusa non può concretizzarsi nell'emanazione di ulteriori regole (direttive e circolari) anche in deroga alle norme regolamentari, o addirittura procedere al ritiro di decreti ministeriali, quanto rendere più efficace, attraverso un maggiore coordinamento, l'attività di controllo e di repressione sul campo di tutte le forze di polizia (Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo Forestale); in questo senso, per quanto di competenza, si assicura l'impegno dell'Amministrazione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

(30 dicembre 2004)

ZANDA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel 2010 la città di Vancouver ospiterà le Olimpiadi invernali e nel 2012, in una sede ancora non individuata, si svolgeranno i tradizionali giochi olimpici, due manifestazioni sportive di rilevanza mondiale, cui sono necessariamente associati anche rilevanti interessi economici connessi all'acquisizione dei diritti televisivi;

per conto delle televisioni pubbliche europee i diritti televisivi per questo tipo di manifestazione vengono tradizionalmente negoziati dall'UER (Union European Radio-television) in forma unitaria, così da consentire attraverso l'Eurovisione un comune livello di qualità e adeguati *standard* professionali per tutte le televisioni pubbliche europee;

con riferimento alle Olimpiadi invernali del 2010 e ai giochi olimpici del 2012, l'acquisizione da parte dell'UER dei diritti televisivi è avvenuta per conto di 50 televisioni pubbliche europee, con esclusione dell'Italia e quindi della RAI**,**

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano indotto la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nazionale a non associarsi alla rete di *network* pubblici degli altri Paesi europei per l'acquisizione dei diritti televisivi delle Olimpiadi invernali del 2010 e dei giochi olimpici del 2012, con inedita e grave lesione dell'unitarietà dell'UER;

in particolare, se risulti che siano state attivate o ricercate, ovvero se nel prossimo futuro verranno attivate, trattative dirette tra la RAI e il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e, in tal caso, se tale procedura abbia alcun riscontro nei 50 anni di storia dell'emittenza radiotelevisiva pubblica italiana ed europea o se non si configuri, piuttosto, come una condotta orientata a spezzare il tradizionale vincolo di solidarietà professionale e industriale che fino ad oggi ha legato i servizi pubblici televisivi del continente europeo;

infine, se possa essere credibilmente escluso che la condotta della RAI abbia come conseguenza, ovvero addirittura come obiettivo, l'ingresso della società Mediaset nel *network* internazionale che tradizionalmente diffonde le immagini di eventi sportivi quali le Olimpiadi invernali e i giochi olimpici, con eventuale, rilevante e gravissima penalizzazione del servizio radiotelevisivo pubblico italiano (RAI s.p.a.), sia sotto il profilo economico, sia in termini di effettività e credibilità della sua missione istituzionale.

(4-06965)

(29 giugno 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno rammentare che il Governo non ha possibilità di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nelle competenze del Consiglio di amministrazione della predetta societa.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato non si è mancato di interessare la medesima RAI la quale ha precisato che, consapevole della rilevanza che le Olimpiadi in programma negli anni 2010 e 2012 rivestono per il servizio pubblico radiotelevisivo, ha partecipato con gli altri membri dell'UER (Unione Europea Radiotelevisiva) al bando di gara pubblicato dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale), formulando una proposta economica in linea con l'attuale situazione del mercato italiano.

La UER, come dichiarato ufficialmente dal Presidente e dal Segretario generale, ha riconosciuto tale proposta coerente rispetto al mercato nazionale e nella circostanza non sono stati messi in discussione né i rapporti di collaborazione tra la RAI e gli altri membri dell'UER né il legame che da oltre 50 anni unisce la RAI agli altri servizi pubblici radiotelevisivi europei.

Nell'occasione, pertanto, la UER ha definito con la RAI una strategia negoziale per l'acquisto dei diritti televisivi delle suddette manifestazioni che prevede una trattativa diretta con il CIO, trattativa che è stata avviata a luglio 2004 con il supporto dei servizi permanenti della UER, che, allo stato, non ha avuto sviluppi.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(30 dicembre 2004)

ZANOLETTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la transizione dal regime delle collaborazioni coordinate e continuative a quello dei lavori a progetto sta creando numerose difficoltà di interpretazione e di applicazione della nuova norma;

gli uffici territoriali dell'INPS, per quanto di loro competenza, stanno dando differenti interpretazioni da luogo a luogo, producendo con ciò problemi nella concorrenza e addirittura condizioni diverse per una stessa azienda che operi in varie parti del territorio nazionale,

si chiede di sapere se non si ritenga che possa configurarsi, come l'interrogante ritiene, contratto a progetto *ex* decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, un contratto stipulato da una società committente:

che svolge attività di vendita ai privati consumatori di prodotti alimentari e per la casa;

che intende ampliare la propria presenza sul mercato mediante l'acquisizione, senza l'impiego delle proprie strutture di vendita tradizionali (agenti di vendita), di nuovi clienti fidelizzati attraverso un progetto denominato «Un amico in più», avente l'obiettivo di creare entro un anno un portafoglio di 40.000 nuovi clienti;

che per il raggiungimento di tale obiettivo crea idonee strutture, anche informatiche, da porre a disposizione dei collaboratori;

che prevede che questi collaboratori agiranno autonomamente senza vincoli di orari e di subordinazione gerarchico-disciplinare, fino al raggiungimento dell'obiettivo prefissato o comunque entro il 31.12.2005;

che stabilisce che il compenso avverrà attraverso il pagamento di x euro per ogni nuovo cliente fidelizzato più una percentuale sull'ammontare effettivo del fatturato lordo realizzato, più una quota aggiuntiva di premi e incentivi;

che conferisce l'incarico senza vincoli di esclusiva reciproca.

(4-07807)

(9 dicembre 2004)

Risposta. – Con riferimento alla interrogazione, indicata in oggetto, relativa alla nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative di cui al decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge delega n. 30/2003, occorre preliminarmente rilevare, in coerenza a un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ogni attività umana suscettibile di valutazione economica può essere resa tanto in forma autonoma che in forma subordinata, di modo che l'unico elemento decisivo ai fini della qualificazione del contratto, come autonomo o subordinato, rimane la modalità di esecuzione del lavoro.

Non si può pertanto affermare che una determinata attività umana – nel caso di specie attività di vendita ai privati consumatori di prodotti alimentari e per la casa – appartenga necessariamente all'ambito del lavoro subordinato ovvero del lavoro autonomo. Tutto dipenderà dalle modalità organizzative e attuative del programma negoziale, nel singolo caso concreto.

Anche l'attività in argomento potrà, dunque, ampiamente rientrare nell'ambito del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, a condizione ovviamente che sussistano gli elementi della autonomia ovvero, come indica l'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, l'as-

senza del vincolo della dipendenza ancorché la prestazione venga svolta in regime di continuità giuridica e con coordinamento del prestatore di lavoro al committente.

E questo a maggior ragione se, come rileva espressamente l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, il progetto viene svolto dal collaboratore in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

In particolare, con riferimento al progetto, la circolare n. 1 del 2004 ha chiarito che «... il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione...

Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa... Le valutazioni e scelte tecniche organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili e nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore...».

In relazione al corrispettivo da corrispondere ha, inoltre, chiarito che «la quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e della durata del progetto o del programma di lavoro, e ciò in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità».

A tale riguardo, l'INPS ha comunicato di essersi totalmente adeguato ai criteri indicati da questo Ministero con la citata circolare ed ha fornito le istruzioni applicative con circolare n. 9/2004 del 22 gennaio 2004.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
SACCONI

(24 dicembre 2004)

€ 4,80